GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1886 — ROMA — LUNEDI 19 APRILE — NUM. 91

ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA		Trim.	Sem.	Anno	GAZZ. e RENDICONTI Anno
In Roma, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32	36
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36	44
All'estero, Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80	125
Turchia, Egitto, Romania e Stati Uniti	»	32	61	120	165
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175	215

Un numero separato, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta	in Roma	Cent. 10
	pel Regno	» 15
Un numero separato, ma arretrato	in Roma	» 20
	pel Regno	» 30
	per l'estero	» 35

Per gli *Annunzi giudiziari* L. 0 25; per altri avvisi L. 0 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le Associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali. Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

ORDINANZA DI SANITÀ MARITTIMA N. 7

Il Ministro dell'Interno

Vista la legge del 20 marzo 1865, allegato *C*, sulla sanità pubblica e le istruzioni Ministeriali del 26 dicembre 1871;

Tenuto presenti le attuali condizioni sanitarie di Brindisi e di alcuni altri punti del litorale Adriatico;

Sentito il Consiglio Superiore di sanità,

Decreta:

Art. 1. Tutte le navi con traversata incolume provenienti dal litorale italiano adriatico tra il confine austro-Ungarico ed il Capo di Santa Maria di Leuca, compresevi le isole adiacenti, diretto alla Sicilia, alla Sardegna ed a qualunque altro porto italiano del Jonio e del Mediterraneo dovranno da oggi in poi subire una quarantena di osservazione di sette giorni da scontarsi nel porto di Augusta per la Sicilia, nel golfo degli Aranci per la Sardegna e per gli altri porti del continente e piccole isole, a Taranto, a Gaeta ed a Porto Santo Stefano.

Art. 2. Per quelle fra dette navi con medico a bordo approvato dall'Autorità sanitaria, il periodo della quarantena decorrerà dal momento della partenza.

Art. 3. Le navi delle stesse provenienze al cui bordo si manifestassero durante la traversata casi di malattia di natura colerica anche semplicemente sospetta, dovranno subire una contumacia di rigore di 21 giorno al Lazzaretto dell'Asinara.

Art. 4. Tutte le navi che fanno il servizio del trasporto di passeggieri fra i varii porti italiani devono provvedersi a loro spese di un medico approvato dalla Capitaneria del porto del luogo da dove partono, al quale medico, previa prestazione di giuramento, sarà affidata la direzione del servizio sanitario igienico a bordo.

Art. 5. Le Capitanerie di porto richieste di approvare l'imbarco di medici dovranno accertarsi della idoneità ed onorabilità degli esercenti, e li ammetteranno in funzioni previo giuramento di adempiere scrupolosamente il loro mandato.

Art. 6. I medici così imbarcati determineranno il numero dei passeggieri che potrà permettersi ad ogni nave; visiteranno i passeggieri stessi al momento dell'imbarco, per impedire il ricevimento di quelli che offrissero sintomi di malattia sospetta; veglieranno durante la traversata, o quarantena, sullo stato sanitario di tutte le persone che trovansi a bordo, assumendo la cura di tutte quelle che ne abbisognino; si accerteranno della bontà e sufficienza dei viveri, e che la nave sia fornita di bastevole quantità di medicinali e sostanze disinfettanti.

Art. 7. Sarà pure loro cura di assicurare una conveniente pulizia personale di tutti gli individui a bordo; di visitare gli effetti d'uso di ciascuno per far eseguire la lavatura delle biancherie adoperate e la disinfezione degli abiti ed effetti trovati in istato di sudiciume compromettente, nonchè lo sciorino di tutti gli altri; di far praticare frequenti disinfezioni delle latrine e di far mantenere una rigorosa pulizia e proprietà, nonchè un'attiva ventilazione in tutte le parti del bastimento.

Art. 8. Il trattamento degli effetti d'uso riconosciuti abbisognevoli di disinfezioni sarà determinato dai sanitari, scegliendo fra i metodi suggeriti dal Comitato medico della Conferenza sanitaria internazionale, cioè:

a) La esposizione all'azione del vapore per un'ora;

b) La ebullizione per trenta minuti;

c) La immersione per 24 ore in una soluzione di acido fenico al 2 p. 0[0 o di cloruro di calce all'1 p. 0[0.

Art. 9. I capitani delle navi, che hanno obbligo di essere provvedute di medico, devono uniformarsi alle prescrizioni di questi in tutto

quanto riguarda il servizio sanitario ed igienico, e le autorità sanitarie del porto di arrivo o quelle delle stazioni quarantenarie concederanno la pratica in seguito a rigorosa visita medica e quando consti, mercè l'attestazione scritta del medico imbarcato, che furono adempiute a bordo tutte le misure igieniche volute, e che la salute delle persone imbarcate durante il periodo della traversata, o della quarantena, non abbia dato indizi di malattia sospetta.

Art. 10. Le navi che si dirigeranno alla Sicilia ed alla Sardegna da qualunque punto del litorale italiano, non compreso tra quelli indicati nell'articolo 1°, prima dell'ammissione a pratica dovranno essere sottoposte a rigorosa ispezione medica ed al compimento di tutte quelle disinfezioni che il medico visitatore troverà necessarie tanto per le navi, quanto per gli effetti d'uso delle persone imbarcate.

Art. 11. Per le navi già in corso di navigazione con passeggieri senza medico a bordo, dovrà essere supplito coll'imbarco del medico nella stazione quarantenaria in cui giungono, se sono soggette a contumacia, e con rigorosa ispezione medica al punto di arrivo per le altre, non che col compimento delle disinfezioni previste dall'articolo precedente.

Art. 12. Qualora dalle ispezioni mediche praticate nel modo suindicato, alle navi in arrivo venisse a risultare qualche fatto che potesse reclamare provvedimenti contumaciali per la nave visitata, ne sarà riferito telegraficamente al Ministero per le sue determinazioni.

I signori prefetti delle provincie marittime del Regno, le Capitanerie e gli uffici di porto sono incaricati della esecuzione della presente.

Roma, li 18 aprile 1886.

Pel Ministro: MORANA.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio:

Con decreti delli 20 dicembre 1885:

Ad uffiziale:

Pispico cav. Tommaso, membro del Comitato ordinativo della Mostra internazionale delle macchine idrovore in Lecce.

Sartori cav. Giuseppe, delegato del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio nel Consiglio direttivo della Scuola superiore di commercio in Venezia.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **3783** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Vallo di Nera per la sua separazione dalla sezione elettorale di Sant'Anatolia di Narco, e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Vallo di Nera ha 116 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Vallo di Nera è separato dalla sezione elettorale di Sant'Anatolia di Narco, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 2° Collegio di Perugia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1886.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il Numero **3784** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Morolo per la sua separazione dalla sezione elettorale di Supino e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Morolo ha 236 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Morolo è separato dalla sezione elettorale di Supino ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 4° Collegio di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1886.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il Numero **3785** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 25 gennaio 1886 del Consiglio comunale di Roma, con cui fra altro fu proposto un dazio

comunale sopra alcuni generi di consumo locale, non contemplati dalla legge del 3 luglio 1864, n. 1827, nè dal legislativo decreto del 28 giugno 1866, n. 3018;

Visto il Nostro decreto del 1° febbraio 1880, n. 5269;

Visto il parere in data 9 febbraio prossimo passato della Camera di Commercio ed Arti di Roma;

Visto l'articolo 11 dell'allegato *L* alla legge dell'11 agosto 1870, n. 5784;

Udito il Consiglio di Stato,

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Roma è autorizzato ad esigere un dazio di consumo su alcuni generi in conformità alla qui unita tariffa, vista d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1886.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI

TARIFFA.

Lavori di vetro e di cristallo per qualunque uso, escluse le bottiglie di vetro nero od oscuro ed i fiaschi di vetro bianco, per ogni quintale lire 4.

Carta da stampa o da scrivere d'ogni specie, da disegno, zigrinata, intagliata, od altra analoga, dorata, argentata, la carta di modulo speciale e gli stampati ad uso delle Amministrazioni governative e la carta a striscie per gli uffici telegrafici, per ogni quintale lire 2 50.

Carta da stampa da giornale, per ogni quintale lire 0 50.

Carta da impacco, asciugante e cartoni lire 0 50.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
A. MAGLIANI.

CONVENZIONE *per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia da Basaluzzo a Frugarolo.*

(*Annessa al Regio decreto 11 febbraio 1886, n, 3763 (Serie 3a), pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *del 14 aprile 1886, n. 87*).

Fra le loro Eccellenze il commendatore Francesco Genala, ministro dei Lavori pubblici, ed il commendatore Agostino Magliani, ministro delle Finanze, *interim* del Tesoro. per conto dell'Amministrazione dello Stato ed il signor Rossi Michele del fu Spirito, procuratore della Società anonima della tramvia Novi Ligure-Ovada, giusta procura (allegato I) del 1° febbraio corrente, rogato G. Battista Morassi, notaio residente in Novi Ligure, in seguito di deliberazione dell'assemblea generale di detta Società, 5 febbraio 1885, qui allegato per estratto (N. II).

Si è convenuto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. Il Governo accorda alla Società del tram Novi Ligure-Ovada la concessione per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia da Basaluzzo a Frugarolo, che la Società medesima si obbliga di costruire ed esercitare a tutte sue spese, rischio e pericolo.

La concessione è fatta sotto l'osservanza delle disposizioni stabilite dagli articoli 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (Serie 2a), e 5 giugno 1881, n 240 (Serie 3a), delle condizioni generali della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato *F*, e dei regolamenti dalla medesima derivanti, nonchè di quelle della presente convenzione e del capitolato relativo ad essa, allegato sotto il n. III.

Art. 2. Emanato il decreto Reale di approvazione della presente convenzione, dovrà il concessionario, entro un mese dalla data della pubblicazione del decreto suddetto nella *Gazzetta Ufficiale* dare una cauzione di lire 500 di rendita 5 per cento, in titoli al portatore del Consolidato italiano, imputando in detta cauzione il deposito primordiale di cui al seguente articolo.

Art. 3. In conto del deposito definitivo previsto dall'articolo precedente a titolo di cauzione provvisoria per gli effetti dell'art. 247 della legge sui lavori pubblici è stato dal concessionario eseguito il deposito di lire 250 di rendita in titoli al portatore del Consolidato italiano 5 per cento, come risulta dalla quietanza n. 310, rilasciata da questa Tesoreria provinciale il due corrente mese.

Art. 4. Se il deposito della cauzione non verrà effettuato nel termine prefisso dall'articolo 2°, si intenderà di avere il concessionario rinunciato alla concessione, ed il medesimo incorrerà nella perdita della cauzione preliminare, senza alcun bisogno di costituzione in mora o di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Art. 5. Lo Stato, per la concessione di questa linea, accorda un sussidio annuo di lire 1000 a chilometro per anni 35, esclusi i tratti che non hanno sede propria, a decorrere dall'apertura dello esercizio di detta linea regolarmente autorizzata.

Il concessionario, per gli effetti della presente convenzione, elegge il suo domicilio legale in Roma, presso il signor avvocato Oberti, palazzo Sciarra.

Art. 6. La presente convenzione non sarà valida e definitiva se non dopo approvata per Decreto Reale.

Fatta a Roma quest'oggi 4 del mese di febbraio dell'anno 1886.

Il Ministro dei Lavori Pubblici.
FRANCESCO GENALA.

Il Ministro delle Finanze interim *del Tesoro*
AGOSTINO MAGLIANI.

Il procuratore della Società anonima della Tramvia Novi Ligure Ovada.
MICHELE ROSSI.

ZUGARO RAFFAELE, *testimone.*
GIANATTI G. VINCENZO, *testimonio.*

Il Caposezione delegato alla stipulazione dei contratti del Ministero dei Lavori Pubblici.
MARIANO FRIGERI.

ALLEGATO I.

Procura della Società anonima della Tramvia Novi Ligure, Ovada in capo al signor capitano Michele Rossi.

Regnando Umberto I per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia.

L'anno 1886, primo febbraio, in Novi Ligure, nel mio ufficio, nella mia casa, via Novelli.

Avanti di me cavaliere Giovanni Battista Morassi notaro inscritto presso il Consiglio notarile di Novi Ligure ove sono residente, presenti i signori Fossati Carlo fu Giuseppe, impiegato, e Sansebastiano Lorenzo di Ignazio tipografo, entrambi nati e domiciliati in questa città, testimoni idonei e richiesti a me colli signori comparenti cogniti.

Sono personalmente comparsi gli illustrissimi signori Oddini cavaliere Michele fu Gerolamo, Pisce ingegnere Gianotto fu Giacomo, avvocato cavaliere Carlo Barberis fu Bartolomeo, Rabagliati Angelo fu Gaspare.

Tutti domiciliati cioè: i due primi in Ovada, ed ivi nati; nato il terzo in Arona, domiciliato in questa città, il quarto nato e domiciliato in Novi Ligure.

Membri componenti in legittimo numero il Consiglio di Amministrazione della Società anonima della Tramvia Novi Ligure Ovada.

Vice-presidente il primo cioè Oddini cavaliere Michele, membri gli altri di detto Consiglio, in legittimo numero per deliberare.

I quali secondo che deliberavano nella seduta d'oggi in esecuzione anche di precedenti deliberazioni valendosi della facoltà e poteri a detto Consiglio d'Amministrazione conferiti nell'assemblea generale di detta Società tenutasi il 5 febbraio 1885, hanno costituito come costituiscono il loro collega capitano Michele Rossi del fu Spirito, qui accettante, nato a Novi Ligure domiciliato a Frugarolo, in rappresentante e procuratore del Consiglio d'Amministrazione suddetto, per stipulare col Ministero dei Lavori Pubblici ed occorrendo col Ministero delle Finanze e cogli altri Ministeri, la convenzione per la concessione della costruzione ed esercizio della ferrovia Basaluzzo, Frugarolo, con quei patti e condizioni che possono occorrere. Assumere per conseguenza tutte le obbblighzioni allo scopo anzidetto conducenti, necessarie ed opportune rimpetto alle Amministrazioni governative e a qualunque sia spediente trattare, conchiudere e firmare la convenzione stessa; il tutto con quell'ampiezza di poteri di cui trovasi investito il Consiglio d'Amministrazione e come se il Consiglio medesimo fosse presente od intervenisse a quell'atto che dal suo delegato e rappresentante venisse conchiuso, e così con tutte le più ampie facoltà che possono desiderarsi, le quali si considerano qui espresse e conserte, con promessa di averne l'operato per valido e legale.

Richiesto io notaio ricevo quest'atto scritto da persona di mia fiducia in tre pagine di un foglio, oltre a poche linee nella quarta pagina.

Di quale atto do lettura alli signori comparenti sottoscritti, li quali dietro mia domanda dichiarano di approvarlo, e ciò tutto in presenza dei già nominati testimoni meco notaro pure sottoscritti:

Ingegnere Cav. M. Oddini.
G. Pesce, ingegnere.
C. Barberis.
Rabagliati Angelo.
Cap. M. Rossi.
Carlo Fossati fu Giuseppe, testimone.
Sansebastiano Lorenzo di Ignazio, testimone.
Giovanni Battista Morassi, notaio.

Visto si legalizza la firma del notaio Giovanni Battista Morassi.
Novi Ligure, 1° febbraio 1886.

Il Presidente: Bruno.
Il Cancelliere: Cambiaggio.

ALLEGATO II.

Estratto dal registro delle deliberazioni della assemblea generale degli azionisti della Tramvia Novi-Ovada.

L'anno 1885, addì 5 febbraio in Novi Ligure verso le 11 antimeridiane, in una sala del palazzo della Banca Popolare, contrada Fossato, si è riunita l'assemblea generale degli azionisti della Tramvia Novi-Ovada in seguito ad avviso pubblicato in conformità dell'articolo 15 dello statuto sociale, presenti nmero trentadue azionisti rappresentanti in complesso n. 8215 azioni.

Il presidente Ferrari cav. avv. Carlo, deputato al Parlamento nazionale, constatato il numero legale degli intervenuti, ed osservato che a termini delll'articolo 13 della lettera *F* (dello statuto sociale) essendo rappresentato ben oltre del terzo del capitale sociale, l'assemblea può validamente deliberare la proposta dell'ordine del giorno dell'aumento del capitale sociale, dichiara aperta la seduta invitando l'assemblea a nominarsi un segretario, il che vien fatto nella persona del sottoscritto.

Viene quindi data lettura del verbale precedente, il quale non avendo dato luogo ad osservazioni viene approvato.

Ommissis.

L'assemblea visto l'articolo primo dello statuto sociale;

Udita la relazione del Consiglio d'amministrazione sul progetto per la costruzione di una Ferrovia economica da Basaluzzo a Frugarolo, sul sistema di quella Novi-Ovada con sede propria;

Delibera:

Di autorizzare (munendolo all'uopo di tutte le facoltà necessarie) il Consiglio d'amministrazione alla costruzione della ferrovia suddetta secondo il progetto del geometra cav. Banco, 12 giugno 1882, con quelle varianti, che durante l'esecuzione saranno riconosciute opportune; quale proposta risulta approvata all'unanimità.

Novi Ligure, 5 febbraio 1885.

Firmato all'originale,
Il Presidente: Carlo Ferrari.
Il Segretario: Francesco Pernigotti.

Per copia conforme all'originale,
Il Segretario: Francesco Pernigotti.

Visto si legalizza la suapposta firma dicente Francesco Pernigotti.
Novi Ligure, 1° febbraio 1886.

G. Battista Morassi, notaro.

Visto si legalizza la firma del notaro Giovanni Battista Morassi.
Novi Ligure, 1° febbraio 1886.

Il Presidente: Bruno.
Il Cancelliere: Cambiaggio.

ALLEGATO III.

Capitolato *per la concessione della costruzione dell'esercizio di una strada ferrata da Basaluzzo a Frugarolo.*

TITOLO I.

Soggetto della concessione.

Art. 1 — *Indicazione della strada ferrata che forma oggetto della concessione.*

Il concessionario è obbligato di eseguire a tutte sue spese, rischio e pericolo la costruzione e l'esercizio di una strada ferrata a sezione ordinaria da Basaluzzo a Frugarolo, secondo il progetto di massima redatto dall'ingegnere Oddini in data del 26 aprile 1885 ed approvato dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici con nota del 18 luglio 1885, numero 1792.

Art. 2 — *Termini per l'ultimazione dei lavori.*

Il concessionario è tenuto a dare ultimati i lavori nel termine di tre anni, decorrendi dalla data della concessione.

Dovrà altresì avere fatto tutte le provviste occorrenti perchè entro detto termine l'intera linea possa essere aperta al regolare e permanente servizio pei trasporti delle persone e delle merci.

Al Governo è riservato il dritto di precisare i lavori in corso e di chiedere per norma e visione i contratti relativi alla costruzione della linea.

Art. 3 — *Decadenza della concessione.*

Se il termine stabilito dall'articolo precedente scadrà senza che siano ultimati i lavori della strada, il concessionario s'intenderà decaduto dalla concessione, e non potrà più ottenerne una seconda.

Progetti e condizioni di eseguimento.

Art. 4 — *Tipo da adottarsi.*

Nella costruzione della linea sarà adottato il tipo III delle ferrovie economiche.

Art. 5 — *Progetto definitivo.*

Il concessionario è tenuto a presentare all'approvazione del Mini-

stero dei Lavori Pubblici il progetto definitivo e particolareggiato della linea anche per tronchi.

Una copia del progetto, dopo seguita l'approvazione, verrà depositata a corredo degli archivi del Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 6 — *Stagni e paludi.*

Nella esecuzione dei lavori della linea sono assolutamente proibiti gli scavi atti a cagionare ristagni d'acqua od impaludamenti lungo la ferrovia.

Art. 7 — *Traversate a livello.*

L'incrociamento delle vie ordinarie con la strada ferrata dovrà eseguirsi sotto un angolo che non sia minore di 45°, a meno che per circostanze eccezionali il prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile, non riconosca la necessità di ammettere un angolo più piccolo.

I cancelli e le barriere di cui dovranno essere munite le traversate a livello da ambo i lati della strada ferrata, nei luoghi pericolosi, saranno distanti almeno metri 3 50 dalla rotaia più vicina.

Dette chiusure dovranno lasciare la larghezza libera di varco, misurata a squadro della strada attraversata, dai quattro ai sei metri, secondo la maggiore o minore importanza della strada medesima.

Questa larghezza di varco nelle strade vicinali o private ed in quelle non carreggiabili sarà da metri 2 a metri quattro

Sono ammesse le barriere da chiudersi a distanza e per le strade mulattiere e pei sentieri le barriere fisse limitando la custodia ai passaggi non frequentati.

In tutte le traversate a livello ambo le rotaie saranno munite di controrotaie di ferro, la lunghezza delle quali dovrà eccedere di circa metri 1 50 la larghezza libera del varco determinato con le norme precedenti.

Si darà accesso a queste traversate a livello mediante rampe in salita o in discesa, aventi l'inclinazione più o meno dolce secondo la importanza delle esistenti strade e previi i necessari accordi con le Amministrazioni interessate e la relativa autorizzazione nei termini di legge.

Dette rampe dovranno sempre raggiungere la strada ferrata mediante un conveniente tratto orizzontale da ambo le parti.

La inclinazione delle rampe non potrà superare il 5 per cento, tranne nei casi eccezionali con autorizzazione dell'autorità competente.

Saranno poi coperte in acconci materiali in conformità dei tronchi continuativi delle strade medesime.

Art. 8 — *Chiusura della strada.*

La ferrovia sarà isolata con siepe viva o con altro sistema lungo tutto il percorso.

Art. 9 — *Stazioni e stabilimenti accessorii.*

Le stazioni e le fermate saranno stabilite nelle località qui appresso designate:

Frugarolo, Bosco Marengo, Fresanara, e Basaluzzo.

Il Ministero si riserva la facoltà di ordinare quelle aggiunte nel numero e nello stabilimento delle stazioni e fermate che in seguito riconoscesse opportune sentito il concessionario.

Le stazioni e fermate dovranno essere costruite secondo i tipi approvati dal Ministero: salvo le aggiunte che dopo l'apertura all'esercizio fossero richieste dai bisogni del servizio.

In quelle intermedie le punte degli aghi degli scambi dei binari secondari saranno stabilite in senso contrario al corso dei treni.

Possono ammettersi scambi lungo la linea dove si trovano officine, cave, ecc., con gli opportuni binari di servizio, proteggendo il binario principale con segnali o con opportuni apparecchi automatici di sicurezza.

Il piano della via ferrata nelle stazioni avrà una pendenza non superiore al tre per mille.

TITOLO II.

Stipulazioni diverse.

Art. 10 — *Durata della concessione.*

La concessione della strada ferrata che forma oggetto del capitolato presente è fatta per anni novanta a decorrere dalla data del decreto Reale di approvazione della concessione medesima.

Art. 11 — *Tassa di registro.*

Saranno registrati col solo pagamento del dritto fisso di una lira:

a) L'atto di concessione fatto dal Governo;

b) Gli atti relativi alla espropriazione di terreni ed altri stabili necessari per la costruzione della ferrovia concessa saranno soggetti alla tassa fissa di lira una per ogni proprietà.

Art. 12 — *Conservazione dei monumenti e proprietà degli oggetti d'arte trovati nelle scavazioni.*

I monumenti che venissero scoperti nella esecuzione dei lavori della ferrovia non saranno menomamente danneggiati.

Il concessionario dovrà dare avviso al Governo per mezzo del prefetto della provincia, il quale provvederà sollecitamente perchè siano trasportati, onde non impedire la continuazione dei lavori.

Per la pertinenza delle statue, medaglie, frammenti archeologici, e per tutti gli oggetti antichi in genere, si osserveranno le leggi ed i regolamenti in vigore.

Art. 13 — *Spese di sorveglianza per la costruzione e per l'esercizio.*

Dalla data del decreto Reale che approverà la presente concessione sino al termine della concessione medesima, sarà pagata dal concessionario annualmente al pubblico Tesoro la somma di lire venti per chilometro di linea di strada ferrata, in corrispettivo delle spese sostenute dal Governo per la sorveglianza della costruzione dell'esercizio.

Art. 14 — *Convogli ed orari.*

Il Governo si riserva il dritto di prescrivere gli orari ed il numero dei treni sino a tre al giorno in andata e ritorno. All'infuori di questi aggiungerà il concessionario quei treni e fisserà quegli orari che troverà conformi ai suoi interessi, avendo il debito riguardo alla sicurezza dell'esercizio, con l'obbligo di denunziarli in tempo opportuno al prefetto della provincia.

Gli orari dovranno essere stabiliti in modo che da un treno all'altro decorra almeno mezz'ora.

Art. 15 — *Tariffe pei trasporti.*

Pei trasporti tanto dei viaggiatori che delle merci dovrà il concessionario presentare all'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici i prezzi delle tariffe da considerarsi come massimi, agli effetti dello art. 272 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, pei lavori pubblici.

Al trasporto delle persone e di oggetti per conto del Governo e dei generi di privativa demaniale, si applicherà la tariffa speciale in vigore per la rete della strada ferrata Adriatica.

Art. 16 — *Trasporto gratuito dei funzionari governativi incaricati della sorveglianza dell'esercizio.*

I pubblici funzionari incaricati di sorvegliare l'esercizio delle ferrovie del Regno e di controllare la gestione del concessionario verranno trasportati gratuitamente del pari che i loro bagagli.

A tale effetto il concessionario riceverà dal Ministero dei Lavori Pubblici apposita richiesta di biglietti di libera circolazione, permanente o temporanea, per tutte o su alcune parti della ferrovia concessa, o di biglietti per una determinata corsa, nella quale richiesta sarà indicata la classe della vettura di cui il funzionario potrà valersi.

Art. 17 — *Servizio di posta.*

Il servizio di posta per tutte le lettere e pei dispacci del Governo, nonchè pei pacchi postali da una estremità all'altra della linea di strada ferrata concessa o da punto a punto della medesima sarà fatto gratuitamente dal concessionario.

L'Amministrazione delle poste potrà richiedere al concessionario che i capi-convoglio ricevano essi i pacchi di lettere e i dispacci, nonchè i pacchi postali per consegnarli ai capi delle diverse stazioni, i quali

ne faranno per parte loro consegna agli agenti o delegati della Amministrazione delle poste incaricati di ricoverli alle stazioni medesime.

Art. 18 — *Trasporto della corrispondenza di servizio.*

Il concessionario potrà trasportare gratuitamente sulla ferrovia soltanto le lettere ed i pieghi riguardanti esclusivamente l'Amministrazione e l'esercizio della linea stessa.

Art. 19 — *Stabilimento delle linee telegrafiche.*

Il Governo avrà il diritto di stabilire gratuitamente le sue linee telegrafiche lungo la strada ferrata concessa, ovvero di appoggiare i fili delle sue linee sui pali di quella costruita dal concessionario.

Le linee telegrafiche destinate esclusivamente al servizio della strada ferrata saranno sorvegliate e mantenute dal concessionario.

La sorveglianza e la manutenzione delle linee, le quali abbiano anche fili pel servizio governativo, ove non venga altrimenti stabilito da speciali accordi, saranno curate dall'Amministrazione dei telegrafi dello Stato, ed il concessionario corrisponderà all'Amministrazione medesima, a titolo di concorso nelle spese, l'annua somma di lire otto al chilometro pel primo filo ed altre lire cinque per ogni altro filo ad uso della Società. Si deve intendere escluso dal prezzo suddetto il cambio dei cordoni che attraversano le gallerie ed il prezzo di essi coi relativi arpioni, nonchè le spese di mano d'opera saranno pagate a piè di lista.

Gli agenti della ferrovia concorreranno nella sorveglianza delle linee telegrafiche compatibilmente al loro servizio e sarà obbligo dei medesimi di denunziare alla prossima stazione telegrafica od all'autorità più vicina competente i guasti sopravvenuti alle linee telegrafiche

Il personale ed il materiale destinati alle linee telegrafiche saranno trasportati gratuitamente lungo la strada ferrata concessa.

Art. 20 — *Telegrammi di servizio.*

Il concessionario non potrà trasmettere altri dispacci telegrafici fuorchè quelli relativi al servizio della sua strada e sarà perciò sottoposto alla sorveglianza governativa.

Art. 21 — *Telegrammi del Governo e dei privati.*

Dietro richiesta del Governo il concessionario dovrà assumere anche il servizio dei dispacci telegrafici del Governo e dei privati, e questo servizio sarà fatto a norma dei regolamenti dell'Amministrazione dello Stato e delle istruzioni che verranno date dalla Direzione generale dei telegrafi.

Il concessionario riterrà per sè il dieci per cento delle tasse interne dei telegrammi privati, scambiati fra suoi uffici posti in località dove esistono pure uffici telegrafici governativi, senza distinzione di orario, oppure spediti all'estero o ad altre Amministrazioni dai suoi uffici posti in località dove esistono uffici del Governo, anche senza distinzione di orario.

Egli riterrà il 50 per cento delle tasse interne dei telegrammi privati spediti dai suoi uffici, posti in località fornite di uffici del Governo, senza distinzione di orario e diretti a località non provvedute di uffici governativi.

Riterrà il 90 cer cento delle tasse dei telegrammi privati interni scambiati fra suoi uffici posti in località sprovvedute di uffici governativi.

Sarà tenuto a versare nelle casse dello Stato, oltre al rimanente delle tasse interne di cui agli alinea 1°, 2° e 3° del presente articolo, anche lo ammontare interno delle tasse dei telegrammi di Stato, accettati nei suoi uffici per l'interno e per l'esterno, e lo ammontare delle tasse esterne dei telegrammi privati spediti all'estero.

Art. 22 — *Tronchi e stazioni comuni.*

Il concessionario sarà tenuto di concedere al Governo od a Società concessionarie che fossero autorizzate a costruire o ad esercitare nuove linee, l'uso delle stazioni e dei tronchi parziali che potessero rendersi comuni a dette nuove linee, mediante però i compensi e sotto le condizioni che verranno d'accordo convenute, ed in caso di dissenso stabilite da arbitri.

Art. 23 — *Questioni.*

Tutte le questioni d'indole tecnica ed amministrativa che potranno insorgere in dipendenza della concessione saranno decise dal Ministero dei Lavori Pubblici, sentito il parere del Consiglio dei lavori pubblici, ed occorrendo anche quello del Consiglio di Stato. Le altre questioni puramente civili saranno deferite al giudizio dei Tribunali ordinari.

Però, verificandosi il caso di applicare gli articoli 252, 270 e 281 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, sui lavori pubblici, l'atto di compromesso stabilirà il procedimento ed i termini che dovranno osservarsi dagli arbitri.

Art. 24. — *Decadenza della concessione per mancato compimento dei lavori.*

Pel caso preveduto dallo art. 251 della detta legge e quando riesca infruttuoso anche il secondo incanto, il concessionario sarà definitivamente decaduto da tutti i diritti della concessione, e le porzioni di strada già eseguite che si trovassero in esercizio cadranno immediatamente in proprietà dello Stato, il quale sarà libero di conservarle o di abbandonarle come altresì di continuare o no i lavori ineseguiti; ed il concessionario non potrà pretendere alcun corrispettivo o prezzo per le opere già eseguite, e rispetto alle provviste sarà in facoltà dello Stato di acquistarle dietro stima fatta indipendentemente dalla loro destinazione, o di lasciarle a disposizione del concessionario.

Art. 25. — *Riscatto della concessione.*

Il Governo avrà facoltà di riscattare la concessione dopo trent'anni dall'apertura totale della ferrovia all'esercizio, semprechè abbia precedentemente dato diffidamento di un anno al concessionario e mediante il pagamento di un capitale uguale alla quota da esso concessionario versata per costruzione e per la provvista del materiale mobile.

Art. 26. — *Scelta degli impiegati pel servizio non tecnico.*

Pel personale non tecnico assunto dal concessionario al suo servizio dovranno impiegarsi per un terzo almeno militari e volontari congedati, purchè aventi i requisiti morali, l'attitudine fisica e la età conveniente al disimpegno dei servizi cui potranno venire chiamati.

Art. 27. — *Trasporto dei membri del Parlamento.*

Il concessionario è obbligato a trasportare gratuitamente sulla propria linea i membri dei due rami del Parlamento.

Art. 28. — *Risoluzione delle questioni in via amministrativa.*

Al prefetto della provincia spetterà di regolare le questioni col concessionario.

In caso di dissenso la decisione della questione sarà devoluta al Ministero.

Art. 29.

Il concessionario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni approvate dal Governo pel servizio cumulativo ed interno delle altre ferrovie di proprietà dello Stato o dal medesimo sovvenzionate.

Art. 30.

Il materiale d'armamento, in quanto sia possibile, il materiale mobile ed altro accessorio per l'esercizio della linea concessa saranno provveduti nel Regno semprechè si possa ad eque condizioni.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
FRANCESCO GENALA.

Il Ministro delle Finanze e Ministro per interim *del Tesoro*
AGOSTINO MAGLIANI.

Il procuratore della Società anonima della tramvia Novi-Ligure-Ovada:

MICHELE ROSSI.

GUGARO RAFFAELE, *testimonio.*
SIANATTI G. VINCENZO, *testimonio.*

Il Caposezione delegato alla stipulazione dei contratti del Ministero dei Lavori Pubblici

MARIANO FRIGERI.

Per copia conforme,

Il Caposezione: M. FRIGERI.

Il Numero **3759** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù delle facoltà concedute al Nostro Governo dall'art. 45, capo IV, della legge 6 dicembre 1885, n. 3547 (Serie 3ª), di pubblicare una nuova tariffa consolare colle modificazioni stabilite negli articoli 34 e 42 della legge stessa;

Viste le leggi 28 gennaio 1886, n. 2804 e 16 giugno 1871, n. 260 (Serie 2ª), allegato *E;*

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I diritti da riscuotersi nei Consolati sono determinati dalla tariffa annessa al presente decreto, vidimata d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro per gli Affari Esteri.

Art. 2. Tali diritti sono di due classi:

Quelli di prima classe sono dovuti nei Consolati posti nelle Americhe, nell'Oceania, nei paesi d'Africa e d'Asia situati sulle coste dell'Oceano, e generalmente in tutti i Consolati non compresi nella classe seguente:

I diritti di seconda classe sono dovuti nei Consolati posti in Europa, negli Stati d'Africa e d'Asia situati sulle coste del Mediterraneo, del Mar Nero e del Mar Rosso, nel Marocco, nelle Canarie, Azzorre e Madera.

Art. 3. I diritti riscossi negli uffici consolari, ad eccezione di quelli stabiliti nell'appendice della tariffa, sono distribuiti come segue:

All'erario negli uffici retti da ufficiali di 1ª categoria: Sui diritti riscossi per atti marittimi, il 65 per cento; sui diritti riscossi per altri atti, l'85 per cento; sui diritti di copia, il 10 per cento.

All'erario negli uffici retti da agenti di 2ª categoria: su tutti i diritti, il 10 per cento.

Ai Consoli di 1ª categoria: Sui diritti degli atti marittimi, il 25 per cento se sono riscossi nel proprio ufficio, il 15 per cento se sono riscossi negli uffici dipendenti; sui diritti degli altri atti, il 10 per cento se sono riscossi nel proprio ufficio o nei Viceconsolati, ed il 15 per cento se sono riscossi nelle Agenzie dipendenti; sui diritti di copia l'85 per cento se sono riscossi nel proprio ufficio, il 10 per cento se nei Viceconsolati, ed il 15 per cento se nelle Agenzie dipendenti.

Ai Viceconsoli di 1ª categoria, capi d'ufficio dipendenti: Sui diritti degli atti marittimi, il 20 per cento; sui diritti degli altri atti, il 5 per cento; sui diritti di copia, l'80 per cento.

Ai Viceconsoli di 1ª categoria residenti presso i Consoli: sui diritti di atti marittimi riscossi nel Consolato cui sono addetti, il 10 per cento; sui diritti degli altri atti e delle copie riscossi nel Consolato e su tutti indistintamente i diritti riscossi nelle Agenzie dipendenti, il 5 per cento.

Nei Consolati a cui siano addetti più d'un Viceconsole, tali quote spetteranno per intero al Viceconsole anziano; dove poi non siavi alcun Viceconsole, le quote medesime passeranno al Console.

Ai Consoli di 2ª categoria: su tutti indistintamente i diritti riscossi nel proprio ufficio, il 90 per cento, e negli uffici dipendenti, il 20 per cento.

Agli agenti consolari: su tutti indistintamente i diritti, il 70 per cento.

Art. 4. I certificati di nazionalità e di protezione, di cui ai paragrafi 59 e 61 della suddetta tariffa, sono obbligatorii per i cittadini e protetti residenti in paesi, in cui i trattati e gli usi consentano ai Consoli l'esercizio della giurisdizione contenziosa, e dovranno essere rinnovati nel mese di gennaio d'ogni anno.

Art. 5. S'intenderanno abrogati dal 1° gennaio 1886 gli articoli 6, 173 e 174 della legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, e l'allegato *E* alla legge 16 giugno 1871, n 260 (Serie 2ª).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1886.

UMBERTO.

C. ROBILANT.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

TARIFFA *dei diritti da riscuotersi nei Regi Consolati all'estero.*

AVVERTENZE GENERALI.

a) Occorrendo qualche atto al quale non possa essere applicato alcuno degli articoli della tariffa, i Consoli sono tenuti a spedirlo gratuitamente, salvo ad informarne tosto il Ministero per gli Affari Esteri, aggiungendovi le proprie osservazioni sulla convenienza di una rettificazione o addizione da farsi alla tariffa medesima.

b) I diritti fissati nella presente tariffa, sì per gli originali degli atti che per le loro copie, sono a carico di chi ne fa la richiesta, salvo allo stesso il diritto del rimborso verso chi di ragione.

Le tasse stabilite per le sentenze, per i contratti ed altri simili atti sono dovute ai Consolati pel solo fatto della pronunziazione della sentenza o della stipulazione dell'atto, ancorchè non vengano in seguito richiesti da veruno degli interessati, e pel pagamento delle tasse medesime sono solidalmente tenute verso l'Ufficio tanto le parti contraenti, quanto gli attori nei giudizi, e con questi anche la parte condannata, in proporzione però soltanto dell'ammontare della condanna.

c) Per gli atti consolari tassati in foglietto, questo sarà calcolato in ragione di 25 linee per pagina, e di 16 sillabe per linea.

Il foglietto è di due pagine. L'intero diritto è dovuto per ogni foglietto cominciato.

d) Le vacazioni sono regolate ad ore. L'ora incominciata si ha per finita. Non è dovuto alcun diritto per gli originali dei processi verbali stesi durante le vacazioni.

e) Gli atti che si rimettono in originale vengono inscritti nei registri gratuitamente.

f) Nel diritto degli atti consolari non sono comprese le spese di periti, liquidatori, medici, chirurghi, operai od inservienti, quelle di magazzinaggio ed altre qualsiansi estranee al Consolato, le quali vengono soddisfatte a parte secondo le leggi e gli usi del paese e le decisioni del Console.

Num. d'ordine	NATURA DELL'ATTO	BASE della riscossione	DIRITTI DA PAGARSI 1ª classe	DIRITTI DA PAGARSI 2ª classe	*Avvertenze speciali*
	SEZIONE I. *Atti dello stato civile.*				
1	Copie (1) degli atti di stato civile seguiti negli uffizi consolari.	per ogni foglietto	4 »	2 50	(1) Gli originali degli atti dello stato civile non danno luogo a riscossione di tasse.
2	Copie di atti e documenti inseriti nei volumi degli allegati.	idem	3 »	2 »	
3	Affissione d'atto di pubblicazione di matrimonio.	per cadauna	1 50	1 »	
4	Certificato di seguita pubblicazione di matrimonio di niuna opposizione.	per ogni atto	3 »	2 »	
5	Decreti di dispensa dalle pubblicazioni di matrimonio.	dalla 2ª pubblicazione da ambedue le pubblicazioni.	8 » 15 »	5 » 10 »	
6	Per qualsiasi altro certificato o dichiarazione d'ufficio concernente lo stato civile.	per ogni atto	5 »	3 »	
	SEZIONE II. *Atti della giurisdizione civile e commerciale* (2).				(2) I diritti fissati dai §§ 7, 12 e 14 saranno ridotti al quarto ogniqualvolta si tratti di cause il cui valore non ecceda L. 200, ed alla metà quando non ecceda L. 500. I diritti stabiliti dai §§ 8 e 10 e il diritto fisso di che al § 9 verranno ridotti alla metà per tutte le cause di un valore non eccedente le L. 500. (3) Non s'intendono qui comprese le deposizioni orali che si fanno alle udienze. (4) I decreti che non hanno altro oggetto che la notificazione, trasmissione od affissione di atti non vanno soggetti a tassa, fermo però il disposto del § 12 e del § 17. (5) Si riscuoterà inoltre il diritto proporzionale portato dal § 9, ridotto alla metà. (6) Il diritto di originale non sarà riscosso per gli atti che le parti depongono o compilano esse stesse quando vi sono autorizzate.
7	Istanze — citazioni — memoriali — dichiarazioni — atti di precetto — opposizioni — riconoscimento di scritture — atti di notorietà — deposizioni di testimoni (3) — decreti del Console (4) — mandati esecutivi per ispese — nomina di periti — deposito di processi verbali di perizia, di relazioni di periti ed interpreti — nomina e revocazione d'arbitri fatta dalle parti — deposito di sentenze arbitrali — processi verbali di conciliazione e convenzioni giudiziali (5) — atti di appello — di cauzione — di consenso — di emancipazione — di abbandono di un bastimento o di mercanzie — ed ogni altro atto o provvedimento relativo alla giurisdizione civile o commerciale, contenziosa o volontaria, qui non ispecificato e non compreso nei paragrafi seguenti della presente sezione (6).	pel 1° foglietto per ogni fogl. in più	9 » 6 »	6 » 4 »	
8	Sentenze ed ordinanze interlocutorie — nomina di arbitri fatta dall'autorità giudiziaria.	pel 1° foglietto per ogni fogl. in più	12 » 6 »	8 » 4 »	
9	Sentenze definitive e decreti di omologazione di sentenze arbitramentali, quando contengono condanne di somme o rilascio di cose o di oggetti valutabili.	diritto fisso diritto proporzionale sull'ammontare della condanna in capitale ed interessi, o sul valore della cosa rilasciata o attribuita	15 » 1 p. %	10 » 1 p. %	
10	Sentenze definitive e decreti di omologazione di sentenze arbitramentali nei casi non specificati nel paragrafo precedente — omologazione di concordati nei giudizi di fallimento e degli stati di collocazione nei giudizi di graduazione (7) — omologazione di un regolamento di avarie quando non contenga aggiudicazione di somme controverse.	pel 1° foglietto per ogni fogl. in più	15 » 6 »	10 » 4 »	(7) Si riscuoteranno inoltre lire 2 per ogni creditore inscritto.
11	Inchieste ed esami eseguiti fuori d'ufficio — accessi giudiziari — apposizioni, rimozioni o ricognizioni di sigilli — inventarii giudiziarii — sequestri o pignoramenti — riunioni di creditori — assistenza ad incanti ed altri simili atti di procedura.	per la 1ª ora di vacazione per ogni ora success.	12 » 6 »	8 » 4 »	

Num. d'ordine	NATURA DELL'ATTO	BASE della riscossione	DIRITTI DA PAGARSI 1ª classe	2ª classe	*Avvertenze speciali*
12	Notificazione, trasmissione, rimessione od affissione degli atti contemplati in questa sezione (8).	pel 1° foglietto per ogni fogl. in più	9 » 6 »	6 » 4 »	(8) La notificazione di un atto, ancorchè fatta a più persone distinte, non dà luogo che al pagamento di un solo diritto d'originale quando possa essere fatta con una sola relazione.
13	Per qualsiasi certificato o dichiarazione d'ufficio relativo alla giurisdizione civile o commerciale non ispecificato.	per ogni atto	6 »	4 »	
14	Copie degli atti contemplati nella presente sezione.	per ogni foglietto	4 50	3 »	
	Sezione III. *Atti della giurisdizione penale.*				
15	Querele — denuncie — citazioni — interrogatorii — processi verbali di esami di testimoni — decreti (4) — ordinanze — sentenze — atti di deposito di documenti — atti di cauzione — deposito di somme versate a tale titolo o dell'ammontare di pene pecuniarie — liberazioni e quietanze — decreti di tassazione per ispese processuali — atti d'appello ed ogni altro atto relativo alla giurisdizione penale non ispecificato (6).	pel 1° foglietto per ogni fogl. in più	3 » 2 »	2 » 1 50	
16	Accessi giudiziari — perizie ed esami fuori dell'Ufficio consolare.	per la 1ª ora di vacazione per ogni ora success.	9 » 4 50	6 » 3 »	
17	Notificazione, intimazione, trasmissione, affissione degli atti contemplati in questa sezione (8).	pel 1° foglietto per ogni fogl. in più	3 » 2 »	2 » 1 50	
18	Per qualsiasi certificato o dichiarazione d'ufficio relativo alla giurisdizione penale non specificato.	per ogni atto	3 »	2 »	
19	Copie — estratto letterale od analitico di qualunque atto della giurisdizione penale.	per ogni foglietto	1 50	1 »	(9) Sulla rendita moltiplicata per 20 se è perpetua, e per 10 se è vitalizia od eccedente gli anni dieci, o sopra un capitale uguale alla rendita accumulata se dessa è costituita per 10 anni o meno.
	Sezione IV. *Atti notarili.*				(10) Sul valore dell'immobile più importante.
20	Vendita d'immobili e di mobili in genere, di un bastimento o di una sola porzione del medesimo, di attrezzi, di mercanzie nel caso previsto dall'art. 509 del Codice di commercio e di altri oggetti descritti nell'inventario della nave, tanto all'asta pubblica che altrimenti — costituzione di rendita, di usufrutto, uso o servitù, di enfiteusi (9) — permuta (10) — cessione di ragione qualunque — donazione fra vivi (11).	diritto fisso diritto proporzionale sino a L. 20,000 sulle somme eccedenti, oltre ai diritti fisso e proporzionale sulle prime lire 20,000, si percepirà (12)	15 » 1 p. % ½ p. %	10 » 1 p. % ½ p. %	(11) Il diritto proporzionale per ogni atto accessorio di un atto precedentemente stipulato davanti un Regio consolato non sarà dovuto che per la parte del capitale in accrescimento del capitale primitivo, e, se non vi è accrescimento, si riscuoterà soltanto il diritto fisso stabilito per tale atto nella presente sezione. Nel caso di risoluzione il diritto si pagherà sul corrispettivo della risoluzione, e non essendovi corrispettivo, si pagherà soltanto il diritto fisso. (12) Per gli atti contemplati nel § 20, il diritto proporzionale non potrà mai eccedere in complesso lire 800, per quelli mentovati nel § 21, lire 400, e per quelli indicati nel § 22, L. 200.
21	Locazione (13) — cessione, proroga, modificazione o risoluzione di locazione — contratti di società (14) — proroga, modificazione o scioglimento di società, con liquidazione — atti di divisione o liquidazione di comunione (15) — contratto di matrimonio con costituzione di dote; semplice costituzione di dote fatta da altri che dagli sposi o dai loro genitori — transazioni (16) — ricognizione di debito — mutuo — apertura di crediti — fideiussione e costituzione di pegno od ipoteca in atto separato (11).	diritto fisso diritti proporzionali come al § precedente, ridotti alla metà (12)	15 »	10 »	(13) Sul valore complessivo della locazione per la intera durata. (14) Sul capitale o sul valore delle cose conferite in società o poste in comunione. (15) Sul valore della massa senza detrazione dei debiti. (16) Sui valori che formano oggetto della transazione.

Num. d'ordine	NATURA DELL'ATTO	BASE della riscossione	DIRITTI DA PAGARSI 1ª classe	2ª classe	*Avvertenze speciali*
22	Quietanza e liberazioni; convenzioni e concordati fra i creditori e il loro debitore, tanto prima che dopo la dichiarazione di fallimento (11).	diritto fisso diritti proporzionali come al § 20, ridotti al quarto (12)	15 »	10 »	
23	Contratto di nolo di navi — contratto di pegno sopra navi e contratto di prestito a cambio marittimo e di prestito sopra mercanzie, preveduto dall'articolo 509 del Codice di commercio — contratto di assicurazione marittima — risoluzione degli stessi contratti (11).	diritto fisso diritto proporzionale sino a L. 100,000 e non oltre	15 » 1/4 p. %	10 » 1/4 p. %	
24	Rendiconto e liberazione di gestione di tutela.	per ogni atto non eccedente 2 foglietti per ogni fogl. in più	12 » 4 50	8 » 3 »	
25	Convenzioni matrimoniali senza costituzione di dote, e promessa di matrimonio, quando sia fatta separatamente dalle convenzioni matrimoniali — scioglimento di Società senza liquidazione — compromesso — nomina e revoca d'arbitri ed ogni altro atto bilaterale non ispecificato nella presente sezione.	per ogni atto non eccedente 2 foglietti per ogni fogl. in più	18 » 6 »	12 » 4 »	
26	Testamento pubblico — atto di presentazione o apertura di testamento segreto — processo verbale di deposito di testamento olografo.	per ogni atto non eccedente 2 foglietti per ogni fogl. in più	30 » 6 »	20 » 4 »	
27	Processo verbale di ritiro di testamento segreto o di testamento olografo.	per ogni atto	15 »	10 »	
28	Mandato generale (17).	idem	18 »	12 »	(17) Quando sono parecchi i mandanti che non siano soci, coeredi o comproprietari degli oggetti cui il mandato si riferisce, il diritto viene aumentato di una metà se essi non sono più di tre, e viene raddoppiato se sono in numero maggiore. Il diritto non è aumentato qualunque sia il numero dei mandatari.
29	Mandato speciale — revoca, proroga, ratifica, liberazione, conferma di mandato generale o speciale (17).	idem	9 »	6 »	
30	Mandato generale o speciale alle liti (17); se per comparire davanti alle Corti o Tribunali. Se davanti ai pretori . . . . Se davanti ai conciliatori.	idem idem idem	9 » 6 » 3 »	6 » 4 » 2 »	
31	Mandato speciale relativo ai atti dello stato civile — consenso a matrimonio.	idem	4 50	3 »	
32	Atti di consenso od autorizzazione dei genitori ed ascendenti a favore dei discendenti, e del marito in favore della moglie.	idem	9 »	6 »	
33	Protesto di una lettera di cambio, di un biglietto all'ordine (18).	se il valore della cambiale o cambiali non eccede le lire 1,000 se eccede	9 » 12 »	9 » 12 »	(18) Se il protesto è fatto per più lettere di cambio tratte sulla stessa persona, si riscuoterà lire 1,50 per ogni lettera, oltre il diritto della prima. Per ogni altra presentazione e per le indicazioni *per pagarla al bisogno* sarà eziandio riscosso il diritto di lire 3.
34	Consenso a radiazione o riduzione di ipoteca o toglimento di sequestri — ratifica o ricognizione di contratti (19) ed ogni altro atto unilaterale non ispecificato nella presente sezione.	per ogni atto non eccedente 2 foglietti per ogni fogl. in più	15 » 6 »	10 » 4 »	(19) La ratifica di contratti fatti per iscrittura privata o davanti autorità estere dà luogo al pagamento della stessa tassa che sarebbe dovuta pel contratto stesso, quando però la tassa medesima non sia già stata pagata per altro motivo.
35	Inventario ed ogni altro processo verbale del ministero notariale non ispecificato.	per la prima ora di vacazione per ogni ora success.	12 » 6 »	8 » 4 »	
36	Processo verbale di deposito di scrittura privata (20) o di qualsiasi altro atto o documento.	pel 1º foglietto per ogni fogl. in più	9 » 6 »	6 » 4 »	(20) Se la scrittura privata che si deposita racchiude alcuno de'contratti contemplati nei §§ 20, 21, 22 e 23 della presente tariffa, si esigeranno invece i diritti dai medesimi paragrafi rispettivamente fissati.

Num. d'ordine	NATURA DELL'ATTO	BASE della riscossione	DIRITTI DA PAGARSI 1ª classe	2ª classe	*Avvertenze speciali*
37	Autenticazioni di sottoscrizioni apposte a scritture private (21).	per ogni atto	9 »	6 »	(21) Quando la scrittura privata che si presenta all'autenticazione contiene alcuno de'contratti enunziati ai §§ 20, 21 e 22, oltre al diritto d'autenticazione, si riscuoteranno pure le tasse proporzionali rispettivamente fissate pei contratti stessi, ridotte alla metà. Se la scrittura privata è fatta in più originali, il diritto di autenticazione è aumentato di un terzo per ogni esemplare oltre al primo.
38	Certificato di proprietà	diritto fisso	12 »	8 »	
		diritto proporzionale sino a L. 100,000 e non oltre	0,10 p. %	0,10 p. %	
39	Per qualsiasi altro certificato o dichiarazione d'ufficio del ministero notariale.	per ogni certificato	5 »	3 »	
40	Copia — estratto letterale od analitico di qualsiasi atto notariale.	per ogni foglietto	4 50	3 »	
	SEZIONE V. *Atti relativi alla navigazione* (22).				(22) Gli atti relativi alla navigazione, non specificati in questa sezione, pagheranno i diritti enunciati nelle altre sezioni della tariffa.
41	Spedizione (23) di un bastimento a vela od a vapore che ha operato il suo scaricamento ed il suo caricamento nello stesso porto o l'uno o l'altro soltanto, sia completo che parziale, salvi i casi preveduti nei paragrafi seguenti (24).	diritto proporzionale per ogni tonnellata (25)	0 10	0 10	(23). Sotto questa denominazione sono comprese tutte le formalità ed atti ordinari che possono essere richiesti agli uffizi consolari in occasione dell'arrivo e partenza d'un bastimento, cioè: 1. Relazione del capitano all'arrivo, per stabilire avarie sofferte o temute; 2. Certificato di arrivo o di partenza; 3. Rapporto sullo stato sanitario; 4. Vidimazione del giornale nautico, o del ruolo d'equipaggio, menzione in questo dell'imbarco, sbarco o diserzione di marinari, o d'altre persone addette al servizio del bastimento, e della sostituzione del capitano, aggiunta di fogli al ruolo od ai registri di bordo; rilascio o surrogazione del giornale nautico, del ruolo, o del *passavanti*; 5. Vidimazione o legalizzazione dei manifesti di entrata e di uscita; 6. Deposito e relativo processo verbale d'ogni atto compilato dal capitano per causa di diserzione o d'altri reati, d'una nascita o d'una morte, di testamento o di inventario fatto in mare e degli oggetti in esso descritti; 7. Dichiarazione o certificato di semplice approdo, di approdo forzato anche solo per scontare contumacia, e della loro durata; 8. Rilascio di una patente di sanità, vidimazione o rettificazione e sostituzione di questa o di altri documenti quando ne sia il caso; 9. Atto di deposito e di cauzione di somme destinate alle spese d'arresto di rimpatrio, di malattia, di sepoltura di marinari lasciati a terra, e delle loro paghe; 10 Copia od estratto del ruolo o d'altre carte di bordo, certificati richiesti dall'autorità locale, per concedere il caricamento o scaricamento, o il permesso d'uscita del bastimento; 11. Compilazione del manifesto d'entrata o di uscita, quando richiesto, o d'una polizza di carico; 12. Convenzione di arruolamento dell'equipaggio; 13. Sostituzione d'un capitano o padrone di bastimento, ed atti che occorressero per tale sostituzione; 14. Processo verbale di visita nei casi contemplati dagli articoli 77 e 82 del Codice per la marina mercantile.
42	Spedizioni (23) di un bastimento faciente scalo con operazioni di commercio:				
	a) Se fu già pagato il diritto intiero in un Ufficio consolare, si pagherà in caduno degli altri porti dello stesso distretto consolare la metà del diritto portato dal paragrafo precedente;				
	b) La stessa riduzione sarà fatta in tutti i casi in cui ha luogo uno scaricamento ed un caricamento parziali, o l'uno o l'altro soltanto, in un punto intermedio del viaggio in corso.				
	Lo scaricamento o caricamento non saranno considerati parziali, per gli effetti della presente disposizione, se non quando saranno inferiori alla metà del carico totale.				
43	Spedizioni (23) di un piroscafo che fa un servizio regolare.				
	Pagherà in caduno dei due punti estremi della linea percorsa.	per ogni tonn. (25)	0 04	0 04	
	Nei porti intermedi	idem	0 02	0 02	
44	Spedizioni (23) di bastimenti a vela od a vapore addetti al commercio di cabotaggio sulle coste estere.	per ogni approdo sino a 50 tonnellate.	1 »	1 »	
		per ogni tonn. in più	0 05	0 05	
45	Battelli addetti esclusivamente alla pesca del corallo o del pesce (26).				
	Se di portata non eccedente 20 tonnellate.	diritto fisso per ogni mese incominciato	1 »	1 »	
	Se di portata superiore pagheranno inoltre	per ogni tonn. eccedente le 20 e per ogni mese incominciato	0 05	0 05	
46	Spedizioni (23) di un bastimento a vela od a vapore in approdo volontario, il quale non abbia sbarcato nè imbarcato veruna mercanzia (27).	diritto fisso per ogni bastimento sino a 30 tonn.	2 50	2 50	(24) Non sono considerate operazioni di commercio, per gli effetti della
		dalle tonn. 31 a 100	4 »	4 »	
		dalle tonn. 101 a 200	6 »	6 »	
		dalle tonn. 201 a 500	10 »	10 »	
		oltre le 500 tonnell.	15 »	15 »	

Num. d'ordine	NATURA DELL'ATTO	BASE della riscossione	DIRITTI DA PAGARSI 1ª classe	2ª classe
47	Disarmo, armamento o riarmamento di un bastimento a vela od a vapore (28).	per ogni tonn. (25)	0 10	0 10
48	Menzione sul ruolo d'equipaggio dell'imbarco e sbarco di passeggieri.	per ogni passeggiero imbarcato o sbarcato (29 e 30)	1 »	1 »
49	Menzione dell'imbarco o sbarco di passeggieri quando ha luogo sui piroscafi facienti un servizio regolare, ovvero su bastimenti addetti esclusivamente al commercio di cabotaggio sulle coste estere.	idem	0 50	0 50
50	Relazione straordinaria (32) del capitano con o senza esami di marinari o di passeggieri (31).	pel 1° foglietto per ogni fogl. in più	9 » 6 »	6 » 4 »
51	Visita sanitaria d'un bastimento nei casi preveduti dalle leggi e regolamenti sul trasporto dei passeggieri, compresa la redazione dei relativi processi verbali.	per la 1ª ora di vacazione per ogni ora success.	9 » 4 50	6 » 3 »
52	Trascrizione di atti di vendita di una nave o di porzione di essa, di contratti di pegno o di prestito a cambio marittimo, a senso del Regolamento approvato con Regio decreto 20 novembre 1879, n. 5176 (Serie 2ª) (33).	diritto fisso	5 »	3 »
53	Autorizzazioni consolari ai capitani di grande cabotaggio ed ai padroni di esercitare il cabotaggio all'estero, ed autorizzazioni a comandare battelli addetti al piccolo traffico e dirigere barche alla pesca illimitata (34).	per caduna per ogni duplicato	2 » 0 50	2 » 0 50
54	Certificato di dimissione della bandiera nazionale, pubblicazione d'avvisi e qualunque altro certificato o dichiarazione d'ufficio, relativi alla navigazione, non enunciati.	caduno	5 »	3 »
55	Copia-estratto letterale od analitico di qualunque atto o documento relativo alla navigazione (31).	per ogni foglietto	4 50	3 »
	SEZIONE VI *Atti amministrativi.*			
56	Passaporti a persone agiate . . . . Id. a persone non agiate	per caduno idem	10 » 2 »	10 » 2 »
57	Vidimazione (35) di passaporti a stranieri: Se richiesta da persone agiate . . . . . Se richiesta da persone non agiate . . .	 per ogni vidimazione idem	 5 » 1 »	 5 » 1 »
58	Iscrizione nel registro dei nazionali: Se richiesta nel termine portato dall'articolo 24 della legge consolare, e compreso il certificato di iscrizione, quando venga domandato. Se richiesta dopo il detto termine . . .	 *gratis* per ogni iscrizione e relativo certificato, tassa uguale a quella del passaporto		
59	Certificato di nazionalità — Certificato d'iscrizione a registro, ad eccezione di quelli che vengono rilasciati a richiesta degli iscritti contemporaneamente alla iscrizione di cui è cenno nel paragrafo precedente (36).			

Avvertenze speciali

presente tariffa, lo sbarco e rimbarco di merci ed il loro trasbordo sopra un'altra nave per il passaggio di bassi fondi, per la riparazione del bastimento o per la sua innavigabilità; la vendita delle merci avariate; il mandare imbarcazioni a terra, il rifornirsi di vettovaglie, di carbone e di attrezzi di bordo necessari al compimento del viaggio a giudizio dell'autorità; lo sbarco od imbarco dei passeggieri (salvo il disposto dell'avvertenza 29) e dei loro effetti, di lettere, di gruppi e campioni e della paccottiglia.

(25) Le tasse proporzionali fissate in questa sezione non potranno mai essere minori di una lira.

I piroscafi che non fanno un servizio regolare sono soggetti al pagamento dei diritti stabiliti dai §§ 41 e 42.

(26) Tali battelli non sono soggetti alla vidimazione delle carte di bordo fuorchè nei casi di primo approdo e di partenza definitiva da un porto e sono esenti per tale titolo dal pagamento di qualsiasi diritto all'infuori della tassa contro notata.

(27) Il diritto portato da questo paragrafo non potrà però mai eccedere quello che sarebbe dovuto quando il legno facesse operazioni di commercio.

(28) Il diritto portato da questo paragrafo è applicabile soltanto al caso di disarmo per dismissione della bandiera nazionale o per effetto di dichiarata innavigabilità del bastimento, ed al caso di primo armamento o riarmamento fatto all'estero di una nave che vi riceva le carte di bordo provvisorie o definitive.

Questo diritto non potrà mai cumularsi con quello di *spedizioni* ed in esso sono comprese le seguenti formalità: dichiarazione di disarmo; deposito e vidimazione delle carte di bordo; dichiarazione di armamento e di elezione del rappresentante di che agli articoli 53 e 54 del Codice per la marina mercantile; copia degli atti summentovati da rimettersi al capitano; qualunque altro atto o formalità compresa nelle *spedizioni*.

(29) Questo diritto non sarà riscosso che fino a concorrenza di venti passeggieri quando il bastimeuto a vela o a vapore va già soggetto alle tasse proporzionali stabilite nei §§ 41, 42, 43 e 44.

Quando poi il bastimento si trovi nel caso previsto dal § 46, il diritto di imbarco e sbarco di passeggieri cumulato con quello di approdo, non potrà mai eccedere quello che sarebbe dovuto a tenore dei §§ 41, 42, 43 e 44 succitati.

(30) Per i marinai colpiti da infortunio e per altre persone imbarcate o sbarcate, sia in virtù d'ordine del console, sia gratuitamente e per umanità del capitano, il diritto non è dovuto.

(31) I diritti fissati dai §§ 50 e 55 saranno ridotti alla metà, semprechè si tratti di bastimenti non eccedenti 30 tonnellate.

Num. d'ordine	NATURA DELL'ATTO	BASE della riscossione	DIRITTI DA PAGARSI 1ª classe	DIRITTI DA PAGARSI 2ª classe
	Nei paesi in cui i trattati e gli usi consentono l'esercizio della giurisdizione contenziosa.	per ogni certificato	2 »	2 »
	Negli altri paesi	per ogni certificato tassa eguale a quella del passaporto		
60	Patente di protezione (36).			
	A persone agiate	per caduna	30 »	30 »
	A persone non agiate	idem	6 »	6 »
61	Iscrizione dei protetti nel relativo elenco, compreso il certificato d'iscrizione, quando venga domandato contemporaneamente alla iscrizione — certificato di protezione — certificato d'iscrizione nell'elenco dei protetti fuori del caso suaccennato (36).	per ogni certificato	2 »	2 »
62	Rilascio o vidimazione di una patente di sanità, vidimazione di un manifesto o di qualsiasi altro documento di un bastimento estero.	per caduna	10 »	10 »
63	Certificato di sanità per passeggeri	idem	3 »	2 »
64	Certificato di sanità per merci	idem	8 »	5 »
65	Certificato di origine, di destinazione o di sbarco:			
	Per merci di un valore non superiore a lire 300.	idem	3 »	3 »
	Per merci di un valore superiore. . . .	idem	5 »	5 »
66	Scarico di bollette a cauzione e di transito . . .	idem	10 »	6 »
67	Certificato di vita per motivi non enunciati nel paragrafo seguente.	idem	10 »	6 »
68	Certificato di vita per riscossione di rendite, di pensioni annue o di somme qualsiansi (37).	sull'ammontare della somma o pensione annua a riscuotersi:		
		sino a lire 200	*gratis*	*gratis*
		dalle L. 201 alle 600	3 »	3 »
		dalle L. 601 alle 1200	6 »	6 »
		oltre L. 1200	9 »	9 »
69	Legalizzazione di certificati di vita rilasciati da autorità estere per motivi enunciati nel paragrafo precedente (37 e 38)	sull'ammontare della somma o pensione annua a riscuotersi:		
		sino a lire 200	*gratis*	*gratis*
		dalle L. 201 alle 600	3 »	3 »
		dalle L. 601 alle 1200	6 »	6 »
		oltre L. 1200	9 »	9 »
70	Legalizzazione di atti dello stato civile di nazionali (38).	per ogni legalizz.	3 »	3 »
71	Legalizzazione di qualsiasi atto o documento non enunciato nei paragrafi 69 e 70 della presente tariffa (38).	idem	10 »	6 »
72	Certificato concernente le leggi e consuetudini nazionali o quelle del luogo di residenza del console.	per ogni certificato	12 »	8 »

Avvertenze speciali

(32) La relazione del capitano all'arrivo è considerata come straordinaria sempre quando ha per oggetto di *appuntare* o stabilire avarie temute o seguite.

(33) Comprese le occorrenti annotazioni sui titoli e sull'atto di nazionalità della nave.

(34) Il permesso ai capitani o marinari nazionali di assumere il comando o di arruolarsi su bastimenti esteri si rilascierà gratuitamente.

(35) La tassa per la vidimazione dei passaporti non potrà riscuotersi più di una volta nel periodo di un anno, cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre.

(36) I certificati di nazionalità e di iscrizione nel registro dei nazionali, come pure i certificati di protezione e di iscrizione nell'elenco dei protetti, non sono valevoli che per un anno, e sono obbligatori nei paesi nei quali è consentito ai consoli l'esercizio della giurisdizione, secondo che è prescritto nell'art. 4 del Regio decreto che ha approvato la presente tariffa.

Nel diritto per la patente di protezione è compreso il diritto di prima iscrizione nell'elenco dei protetti.

(37) Pei certificati richiesti per la riscossione di pensioni sull'erario dello Stato, delle provincie e dei comuni, non eccedenti lire [illegible]00, non si farà luogo a percezione di tassa, e al di là di detta somma si riscuoterà soltanto la metà della tassa fissata nei §§ 68 e 69.

La tassa intera, o la metà come sopra, è dovuta una sola volta all'anno, ancorchè il certificato o la legalizzazione venga richiesta a semestri od a trimestri, e quantunque in Uffizi consolari diversi.

(38) La legalizzazione fatta dal console di un atto ricevuto nel proprio Ufficio consolare, o quella di un atto fatto o legalizzato da un agente consolare da lui dipendente, non dà luogo a riscossioni di tassa.

Num. d'ordine	NATURA DELL'ATTO	BASE della riscossione	DIRITTI DA PAGARSI 1ª classe	2ª classe	Avvertenze speciali
73	Certificato — dichiarazioni — vidimazioni — pubblicazione per affisso di qualunque atto o documento d'ordine amministrativo non ispecificato nella presente sezione.	per ogni certificato	5 »	3 »	
	Sezione VII. *Atti diversi.*				
74	Liquidazione di successioni in assenza o per mandato degli aventi diritto: ricupero di crediti o somme qualsiansi (39).	fino a lire 100 oltre lire 100	*gratis* 2 p. %	*gratis* 2 p. %	(39) La percezione del diritto portata da questo paragrafo ha luogo soltanto sulle successioni liquidate o sui crediti ricuperati mercè l'opera od il diretto appoggio del consolato. In nessun caso poi si può cumulare il diritto stesso con quello di deposito stabilito nel paragrafo seguente.
75	Deposito volontario o necessario di somme di denaro, valori, mercanzie ed altri oggetti mobili di privata proprietà, compreso l'atto di ritiro (40).	sulla somma di danaro o sul valore: se non eccede L. 100 se eccede	*gratis* 2 p. %	*gratis* 2 p. %	(40) Sono esenti dal diritto stabilito in questo paragrafo le somme provenienti da avanzi di naufragio, quelle depositate a titolo di anticipazione o di garanzia pel pagamento di diritti consolari ed altre tasse, quelle depositate a titolo di paghe di marinai, o spese d'arresto nei casi di diserzione o di sbarco per malattia, come all'avvertenza 23, e quelle depositate a titolo cauzione nei giudizi penali. Sono pure esenti le somme depositate per potere concorrere ad incanti aperti per conto delle Amministrazioni dello Stato, ma in tal caso si percepirà un diritto fisso di lire 10 se l'ammontare del deposito non eccede lire 5000, e di lire 20 se è superiore.
76	Deposito volontario o necessario, consegna, ritiro di registri, documenti, piani e qualsiasi altra carta o scritto.	pel 1° foglietto per ogni fogl. in più	9 » 6 »	6 » 4 »	
77	Traduzione in lingua italiana di atti dello stato civile.	pel 1° foglietto per ogni fogl. in più	6 » 4 »	4 » 3 »	
	Traduzione in lingua estera degli stessi atti.	la metà in più			
78	Traduzione di ogni altro atto in qualsiasi lingua, e semplice dichiarazione di conformità per traduzioni fatte fuori del Consolato.	pel 1° foglietto per ogni fogl. in più	12 » 8 »	8 » 6 »	
79	Copie in lingua straniera	pel 1° foglietto per ogni fogl. in più	7 50 6 »	5 » 4 »	
80	Processi verbali qualunque nei casi non ispecificati nella presente tariffa.	pel 1° foglietto per ogni fogl. in più	9 » 6 »	6 » 4 »	
81	Decreti, certificati, dichiarazioni ed autorizzazioni non preveduti come sopra.	per caduno	7 50	5 »	
82	Copia-estratto letterale od analitico di atti consolari non compresi nelle sezioni I, II, III, IV e V.	per ogni foglietto	4 50	3 »	
83	Copia-estratto letterale od analitico di documenti od atti qualunque non preveduti nella presente tariffa.	pel 1° foglietto per ogni fogl. in più	7 50 4 50	5 » 3 »	
84	Assistenza di ufficiali consolari o di interpreti alle udienze, interrogatorii, visite giudiziarie, apposizione o rimozione di sigilli, sequestri, incanti ed altri simili atti della giurisdizione civile, del ministero notariale o di ordine amministrativo, che si compiono davanti o col ministero dei Tribunali locali, ovvero di altre autorità estere nell'interesse dei privati.	per la 1ª ora di vacazione per ogni ora succ.	12 » 6 »	8 » 4 »	
85	Assistenza agli atti enunciati nel paragrafo precedente ed altri simili della giurisdizione penale.	per la 1ª ora di vacazione per ogni ora succ.	9 » 4 50	6 » 3 »	

Num. d'ordine	NATURA DELL'ATTO	BASE della riscossione	DIRITTI DA PAGARSI 1ª classe	2ª classe	*Avvertenze speciali*
	APPENDICE.				
	Indennità e diritti spettanti esclusivamente agli Uffici consolari, interpreti, impiegati subalterni e guardie dei Consolati.				
86	Indennità di trasferimento del console generale, del console, del viceconsole, di un giudice del Tribunale consolare, degli interpreti, dei fungenti le veci di cancelliere, di altri impiegati consolari subalterni o delle guardie del Consolato (41).	l'ammontare delle spese incontrate			(41) La nota di tali spese, che gli uffiziali consolari dovranno mantenere nei più stretti limiti, sarà asseverata dal console quando le spese lo riguardano personalmente, e sarà da esso console vidimata ogni qualvolta le spese sono relative ai suoi dipendenti.
87	Indennità di soggiorno:				
	Al console generale, console o console aggiunto.	per ogni giorno	30 »	25 »	
	Al viceconsole o ad un giudice del Tribunale consolare.	idem	25 »	20 »	
	Al fungente funzioni di cancelliere, ad un interprete od agente consolare.	idem	20 »	16 »	
	Ad un impiegato subalterno del consolato.	idem	15 »	12 »	
	Alle guardie od inservienti dipendenti dal Consolato.	idem	10 »	8 »	
88	Diritti agli impiegati subalterni del consolato incaricati delle funzioni di usciere, ed alle guardie, nei paesi ove i trattati o gli usi consentono ai consoli l'esercizio della giurisdizione contenziosa (42).				(42) La distanza si riferisce al luogo di residenza del consolato. Nei diritti fissati dal § 88 non sono comprese le spese di trasferimento quando siano necessarie. I diritti fissati dalle lettere *d*, *e*, non potranno mai essere maggiori di lire 10 per gli uscieri e di lire 5 per le guardie; e i diritti fissati dalla lettera *f*, di lire 20 per gli uscieri e di lire 10 per le guardie.
	a) Citazioni nelle cause civili o commerciali, fatte con semplice biglietto ed anche verbalmente.	per ogni citazione	0 40	0 25	
	Se a distanza maggiore di un chilometro.	per ogni chilometro	0 40	0 25	
	b) Per ogni significazione, consegna od affissione di atti formali e di provvedimenti nelle dette cause e per ogni esemplare consegnato od affisso.	. . . .	0 75	0 50	
	Se a distanza maggiore di un chilometro.	per ogni chilometro	0 75	0 50	
	c) Per ogni chiamata di cause ed assistenza alle udienze:				
	Del console	. . . .	0 40	0 25	
	Del Tribunale consolare	. . . .	0 75	0 50	
	d) Per ogni accesso e per ogni ora consunta fuori del consolato:				
	Se d'impiegati subalterni della cancelleria, specialmente incaricati delle funzioni d'usciere.	. . . .	3 »	2 »	
	Se delle guardie.	. . . .	1 50	1 »	
	e) Per ogni assistenza ad incanti nel consolato.	diritti come alla lettera *d*			
	f) Per l'arresto di un debitore	il triplo del diritto di che alla lettera *d*.			

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro per gli Affari Esteri: C. Robilant

REGIO ISPETTORATO GENERALE

PRODOTTI DELLE FERROVIE —

PROSPETTO *dei prodotti lordi del mese di agosto 1885, in*

MESE DI AGOSTO	Ferrovie esercitate da Società private in esecuzione della Legge 27 aprile 1885,					
	RETE MEDITERRANEA		RETE ADRIATICA		RETE SICULA	
	1885	1884	1885	1884	1885	1884
Lungh. assol. al 31 agosto Ch.	4197	4097	4375	4098	615	608
Lun. media di eser. dal 1° lug. al 31 agos. (esclusi i tratti comuni »	4133	4027	4344	4067	603	599
PRODOTTI						
Viaggiatori . . . . L.	4,134,881	3,389,571	3,342,934	2,837,160	356,974	279,773
Bagagli . . . . »	180,872	137,786	156,182	100,000	7,067	4,307
Merci a grande velocità . . . »	693,030	956,781	693,275	905,435	41,569	36,862
Merci a piccola velocità . . . »	4,685,404	3,966,394	3,226,162	3,869,992	340,026	357,180
Introiti diversi . . . . »	»	»	58,838	83,916	6,637	3,857
TOTALI . . . L.	9,694,187	8,450,532	7,477,391	7,796,503	752,273	681,979
Mesi antecedenti . . . . »	9,186,400	8,141,764	7,628,348	7,291,000	701,191	606,029
TOTALI dal 1° luglio al 31 agos. L.	18,880,587	16,592,296	45,105,739	15,087,503	1,453,464	1,288,008
Differenze nel 1885. Mese di agosto . . . . L.	+ 1,243,655		— 319,112		+ 70,291	
Dal 1° luglio al 31 agosto. . L.	+ 2,288,291		+ 18,236		+ 165,456	
Prodotto chilometrico						
Del mese di agosto. . . . . . L.	2,345	2,097	1,718	1,914	1,241	1,138
Dal 1° luglio al 31 agosto. . . »	4,568	4,120	3,477	3,709	2,410	2,150
Differenze nel 1885. Mese di agosto. . . . . L.	+ 248		— 196		+ 103	
Dal 1° luglio al 31 agosto . . L.	+ 448		— 232		+ 260	

RETE MEDITERRANEA — PRODOTTI

	GRUPPI	Chilometri in esercizio	VIAGGGIATORI			BAGAGLI E CANI		
			Prodotti approssimativi del mese	Mesi precedenti in cifre rettificate	Totale al 31 agosto	Prodotti approssimativi del mese	Mesi precedenti in cifre rettificate	Totale al 31 agosto
1	Linee di proprietà dello Stato (1) .	3225	3,553,104	3,152,825	6,705,929	163,614	155,052	318,666
2	Linee di proprietà privata (2) . .	677	477,068	425,000	902,068	15,112	18,000	33,112
3	Linee complementari in esercizio al 1° gennaio 1884 (3)	127	40,099	36,500	76,599	622	1,800	2,422
	TOTALE della rete principale. .	4029	4,070,271	3,614,325	7,684,596	179,348	174,852	354,200
4	Linee complementari aperte allo esercizio dopo il 1° genn. 1884. 1ª categoria (4)	15	8,617	7,500	16,117	107	350	457
5	Linee complementari aperte allo esercizio dopo il 1° genn. 1884. 2ª, 3ª, 4ª, id. (5)	153	55,993	50,000	105,993	1,417	2,400	3,817
	TOTALE GENERALE. .	4197	4,134,881	3,671,825	7,806,706	180,872	177,602	358,474

DELLE STRADE FERRATE.

ESERCIZIO 1885-86 — MESE DI AGOSTO

confronto con quelli del corrispondente mese del 1884.

Numero 3048

TOTALE		FERROVIE DELLO STATO Esercitate dalla Società veneta per imprese e costruzioni pubbliche		FERROVIE SARDE		FERROVIE DIVERSE		TOTALE GENERALE	
1885	1884	1885	1884	1885	1884	1885	1884	1885	1884
9187	8803	140	140	411	411	707	574	10145	9928
9080	8603	137	137	411	411	702	562	10330	9803
7,834,789	6,506,504	53,347	46,849	73,002	60,370	473,242	395,991	8,434,380	7,009,514
344,121	242,093	1,540	965	2,834	1,695	6,868	4,890	355,363	249,643
1,427,874	1,899,078	8,610	10,408	5,292	5,579	19,524	16,950	1,461,300	1,932,015
8,251,592	8,193,566	68,942	49,363	45,842	42,486	144,316	118,055	8,510,692	8,403,470
65,475	87,773	1,277	800	1,724	1,619	14,425	7,190	82,901	97,382
17,923,851	16,929,014	133,716	108,385	128,694	111,749	638,375	543,076	18,844,636	17,692,224
17,515,939	16,038,793	90,565	100,499	133,218	123,464	560,930	498,552	18,300,652	16,761,308
35,439,790	32,967,807	224,281	208 884	261,912	235,213	1,219,305	1,041,628	37,145,288	34,453,532
+ 994,837		+ 25,331		+ 16,945		+ 115,299		+ 1,152,412	
+ 2,471,983		+ 15,397		+ 26,699		+ 177,677		+ 2,691,756	
1,972	1,945	976	791	313	271	935	961	1,822	1,802
3,901	3,792	1,637	1,524	637	572	1,736	1,853	3,597	3,514
+ 27		+ 185		+ 42		— 26		+ 20	
+ 112		+ 113		+ 65		— 117		+ 83	

LORDI (dedotte le tasse erariali).

MERCI A GRANDE VELOCITÀ			MERCI A PICCOLA VELOCITÀ			TOTALI GENERALI		
Prodotti approssimativi del mese	Mesi precedenti in cifre rettificate	Totale al 31 agosto	Prodotti approssimativi del mese	Mesi precedenti in cifre rettificate	Totale al 31 agosto	Prodotti approssimativi del mese	Mesi precedenti in cifre rettificate	al 31 agosto
575,500	649,110	1,224,610	3,899,005	3,790,681	7,689,686	8,191,223	7,747,668	15,938,891
106,900	120,820	227,720	725,119	704,929	1,430,048	1,324,199	1,268,749	2,592,948
3,950	4,360	8,310	35,931	34,936	70,867	80,602	77,596	158,198
686,350	774,290	1,460,640	4,660,055	4,530,546	9,190,601	9,596,024	9,094,013	18,690,037
280	300	580	1,121	1,090	2,211	10,125	9,240	19,365
6,400	7,190	13,590	24,228	23,557	47,785	88,038	83,147	171,185
693,030	781,780	1,474,810	4,685,404	4,555,193	9,240,597	9,694,187	9,186,400	18,880,587

RETE ADRIATICA — PRODOTTI

	GRUPPI	Chilometri in esercizio	VIAGGIATORI			BAGAGLI E CANI		
			Prodotti approssimativi del mese	Mesi precedenti in cifre rettificate	TOTALE al 31 agosto	Prodotti approssimativi del mese	Mesi precedenti in cifre rettificate	TOTALE al 31 agosto
1	Linee di proprietà dello Stato e delle Merid^li (6)	3,804	3,250,940	3,229,894	6,480,834	154,393	164,924	319,317
2	Linee di proprietà privata (7)	169	75,201	74,809	150,010	1,610	1,975	3,585
3	Linee complementari in esercizio al 1° gennaio 1884 (8)	33	5,790	5,602	11,392	22	30	52
	TOTALE della rete principale	4,006	3,331,931	3,310,305	6,642,236	176,025	166,929	322,954
4	Linee complementari aperte all'esercizio dopo il 1° gennaio 1884 — 1ª categoria (9)	14	116	101	217	2	2	4
5	Linee complementari aperte all'esercizio dopo il 1° gennaio 1884 — 2ª, 3ª, 4ª (10)	355	10,887	10,217	21,104	155	162	317
	TOTALE	4,375	3,342,934	3,320,623	6,663,557	156,182	167,093	323,275
6	Lago di Garda (11)	»	7,216	7,911	15,127	5	5	10
	TOTALE GENERALE	»	3,350,150	3,328,534	6,678,684	156,187	167,098	323,285

RETE SICULA — PRODOTTI

GRUPPI	Chilometri in esercizio	VIAGGIATORI			BAGAGLI E CANI		
		Prodotti approssimativi del mese	Mesi precedenti in cifre rettificate	TOTALE al 31 agosto	Prodotti approssimativi del mese	Mesi precedenti in cifre rettificate	TOTALE al 31 agosto
Linee di proprietà dello Stato (12)	(*) 606	356,974	332,049	689,023	7,067	7,003	14,070

(1) **Comprende le linee**

Torino-Genova . . . . Km. 174
Torino-Milano . . . . » 150
Torino-Susa . . . . » 53
Bussoleno-Confine Francese . . . » 49
Alessandria-Arona . . . . » 103
Valenza-Vercelli . . . . » 42
Savona-Aqui-Brà . . . . » 145
Pisa-Genova-Ventimiglia (Confine francese) » 331
Mondovì-Bastia . . . . » 9
Trofarello Chieri . . . . » 9
Rho Sesto Calende . . . . . . » 44
Milano-Chiasso . . . . » 52
Milano-Pavia (Gravellone) . . . . » 39
Gallerate-Varese . . . . » 19
Sesto Calende-Arona . . . . . . » 9
Cava d'Alzo-Novara . . . . . . » 36
Firenze-Empoli-Pisa . . . . . . » 79
Pisa-Livorno Marittima . . . . . » 20
Empoli-Chiusi . . . . » 152
Roma-Pisa-Colle Salvetti-Livorno . . » 350
Cecina-Saline . . . . » 30
Asciano-Montepescali . . . . . » 84
Roma-Napoli . . . . » 260
Ciampino-Frascati . . . . » 7
Cancello-Avellino . . . . » 74
Eboli Metaponto . . . . » 193
Taranto-Reggio Calabria . . . . » 477
Buffaloria-Cosenza . . . . » 69
Oleggio-Pino . . . . » 66
Codola-Nocera . . . . » 5
Marina di Catanzaro-Città . . . . » 9
Napoli-Eboli . . . . » 80
Torre Annunziata-Castellamare . . » 6

(2) **Comprende le linee**

Confine francese-Modane (P. L. M). Km. 13
Torino-Cuneo-Saluzzo . . . . . » 104
Novi-Alessandria-Piacenza . . . . » 116
Cavallermaggiore-Alessandria . . . » 98
Castagnole-Asti-Mortara . . . . . » 89
Milano-Vigevano . . . . » 39
Circonvallazione . . . . » 5
Torino-Pinerolo . . . . » 38
Pinerolo-Torrepellice . . . . . . » 17
Acqui-Alessandria . . . . » 34
Mortara-Vigevano . . . . » 13
Chivasso-Ivrea . . . . » 33
Torreberretti Pavia . . . . . . » 44
Voghera Pavia (Gravellone) . . . » 23
Pontegalera-Fiumicino . . . . . » 11

(3) **Comprende le linee**

Vercelli-Mortara-Broni . . . . . Km. 71
Battipaglia-Agropoli . . . . . . » 30
Novara-Romagnano . . . . . . » 26

(4) **Comprende le linee**

Reggio-Castrocucco-Reggio-Villa San Giovanni . . . . Km. 15

(5) **Comprende le linee**

Gallarate-Laveno . . . . Km. 32
Bra-Carmagnola . . . . » 21
Stazione Frascati-Città . . . . . » 4
Moretta Saluzzo . . . . » 14
Torre Annunziata-Cancello . . . . » 31
Castellamare-Gragnano . . . . . » 5
Gozzano-Domodossola.
Gazzano-Orta . . . . » 8
Roccasecca-Avezzano.
Roccasecca-Arce . . . . . . » 10
Romagnano-Varallo.
Romagnano-Grignasco . . . » 7
Airasca-Cavallermaggiore.
Airasca-Vigone . . . . . . » 11
Vigone-Moretta . . . . . . » 10

NB. Le differenze fra le lunghezze parziali delle linee sopraindicate con quelle inscritte nell'allegato *A* del Capitolato di esercizio dipendono

(a) Questa linea fa parte della Rete Mediterranea, ma siccome, a termini dell'articolo 4° del capitolato di esercizio, i tronchi delle linee nuove concessionaria della rete da cui essi si diramano fino al giorno in cui siano messi in comunicazione della rete di cui devono far parte, così il tronco

(*) Non compreso il tratto comune con la linea Catania-Siracusa (Catania-Bicocca).

LORDI (dedotte le tasse erariali).

MERCI A GRANDE VELOCITÀ			MERCI A PICCOLA VELOCITÀ			INTROITI DIVERSI DELL'ESERCIZIO			TOTALI GENERALI		
Prodotti approssimativi del mese	Mesi precedenti in cifre rettificate	Totale al 31 agosto	Prodotti approssimativi del mese	Mesi precedenti in cifre rettificate	Totale al 31 agosto	Prodotti approssimativi del mese	Mesi precedenti in cifre rettificate	Totale al 31 agosto	Prodotti approssimativi del mese	Mesi precedenti in cifre rettificate	al 31 agosto
672,764	703,313	1,376,077	3,089,908	3,203,099	6,293,007	56,711	50,260	106,971	7,224,716	7,351,490	14,576,206
19,411	23,165	42,576	129,675	148,964	278,639	1,548	1,315	2,863	227,445	250,228	477,673
230	288	518	2,776	3,958	6,734	181	142	321	8,999	10,020	19,019
692,405	726,766	1,419,171	3,222,359	3,356,021	6,578,380	58,440	51,717	110,157	7,461,160	7,611,738	15,072,898
1	1	2	4	5	9.	»	»	»	123	109	232
869	1,098	1,967	3,799	4,690	8,489	398	334	732	16,108	16,501	32,609
693,275	727,865	1,421,140	3,226,162	3,360,716	6,586,878	58,838	52,051	110,889	7,477,391	7,628,348	15,105,739
4,991	5,180	10,171	2,600	2,581	5,181	24	22	46	14,836	15,699	30,535
698,266	733,045	1,431,311	3,228,762	3,363,297	6,592,059	58,862	52,073	110,935	7,492,227	7,641,047	15,136,274

LORDI (dedotte le tasse erariali).

MERCI A GRANDE VELOCITÀ			MERCI A PICCOLA VELOCITÀ			INTROITI DIVERSI DELL'ESERCIZIO			TOTALI GENERALI		
Prodotti approssimativi del mese	Mesi precedenti in cifre rettificate	Totale al 31 agosto	Prodotti approssimativi del mese	Mesi precedenti in cifre rettificate	Totale al 31 agosto	Prodotti approssimativi del mese	Mesi precedenti in cifre rettificate	Totale al 31 agosto	Prodotti approssimativi del mese	Mesi precedenti in cifre rettificate	al 31 agosto
41,569	54,566	96,135	340,026	297,931	637,957	6,637	9,642	16,279	752,273	701,191	1,453,464

(6) **Comprende le linee**

Milano-Piacenza . . . . Km. 69
Piacenza-Bologna . . . . » 147
Bologna-Pistoia. . . . . » 94
Firenze-Pistoia-Pisa . . . . » 100
Milano-Bergamo-Peschiera-Venezia . » 289
Bologna-Padova . . . . » 124
Mestre-Cormons . . . . » 146
Udine-Pontebba. . . . . » 69
Treviglio-Cremona . . . . » 65
Treviglio-Rovato . . . . » 33
Bergamo-Lecco. . . . . » 33
Milano-Chiasso . . . . » 53
Verona-Peri . . . . » 41
Verona-Mantova . . . . » 34
Dossobuono-Legnago. . . . . . . » 44
Legnago-Rovigo-Adria . . . . . . » 71
Pisa-Livorno. . . . . » 18
Roma-Orte-Terontola-Chiusi-Firenze. » 317
Orte-Foligno-Falconara . . . . . . » 204
Foligno-Terontola . . . . » 83
Napoli al Porto . . . . » 2
Bologna-Otranto . . . . » 847
Castelbolognese-Ravenna . . . . . » 42
Pescara-Castellamare-Ad°-Rieti-Terni » 228
Foggia-Napoli . . . . » 198
Cervaro-Candela . . . . » 30
Bari-Taranto . . . . » 115
Termoli-Campobasso . . . . . . » 88
Benevento Campobasso . . . . . . » 85
Pavia-Brescia . . . . » 106
Parma-Spezia *(a)*
Parma-Fornovo . . . . » 24

(7) **Comprende le linee**

Cremona-Mantova . . . . Km. 63
Mantova-Modena . . . . » 65
Palazzolo Paratico . . . . » 10
Monza-Calolzio . . . . » 31

(8) **Comprende le linee**

Ferrara-Ravenna-Rimini.
Ferrara-Argenta . . . . . . Km. 33

(9) **Comprende le linee**

Roma-Solmona.
Tivoli-Mandela . . . . . . Km. 14

(10) **Comprende le linee**

Belluno-Feltre.
Treviso-Cornuda. . . . . . Km. 28
Adria-Chioggia.
Adria-Loreo . . . . » 11
Macerata-Albacina.
Albacina-Matelica . . . . . . » 13
Teramo-Giulianova . . . . » 25
Parma-Brescia-Iseo . . . . . . » 58
Ferrara-Ravenna-Rimini.
Ravenna-Cervia . . . . » 21
Candela Ponte-S. Venere-Melfi-Rionero-Potenza.
Candela-Rocchetta-Melfi . . . » 11
Zollino-Gallipoli.
Zollino-Nardò-Galatone. . . . » 18
Macerata-Civitanova.
Civitanova-Pausula . . . . . . » 21
Legnago-Monselice.
Montagnano-Monselice. . . . » 39
Sondrio-Colico-Chiavenna.
Sondrio-Colico . . . . » 41
Mestre-S. Donà-Portogruaro.
Mestre-S. Donà . . . . » 33
Foggia-Manfredonia . . . . » 36

(11) **Comprende le linee**

Riva-Desenzano . . . . » 55
Riva-Peschiera . . . . » 57

(12) **Comprende le linee**

Messina-Catania-Siracusa. . . . . Km. 182
Bicocca-Caltanissetta-Canicattì-Caldare » 166
Palermo-Porto Empedocle . . . . » 151
Roccapalumba-Santa Caterina. . . » 57
Canicattì-Licata . . . . » 50

dall'esclusione da alcune delle linee medesime dei tratti comuni.
che si diramano da una delle due reti, quantunque destinati secondo la tabella *A* a far parte di altra rete, devono essere esercitati dalla Società
Parma-Fornovo, verrà esercitato dalla Società esercente la Rete Adriatica fino a che non venga aperta all'esercizio l'intera linea Parma-Spezia.

PRODOTTI LORDI

MESE DI AGOSTO	Ferrovie di proprietà dello Stato esercitate dalla Società Veneta per imprese e costruzioni pubbliche					
—	VICENZA-THIENE-SCHIO		VICENZA-TREVISO PADOVA-BASSANO		TOTALE	
	1885	1884	1885	1884	1885	1884
Lungh. assoluta al 31 agosto Ch.	32	32	108	108	140	140
Lung. media di eserc.° dal 1° lugl. al 31 ag. (esclusi i tratti comuni) »	30	30	107	107	137	137
PRODOTTI						
Viaggiatori . . . . L.	14,376	11,195	38,971	35,654	53,347	46,849
Bagagli . . . . »	344	173	1,196	792	1,540	965
Merci a grande velocità. . . . »	1,208	2,733	7,402	7,675	8,610	10,408
Merci a piccola velocità . . . »	10,729	14,764	58,213	34,599	68,942	49,363
Introiti diversi. . . . . »	343	320	934	480	1,277	800
Totali. . . . L.	27,000	29,185	106,716	79,200	133,716	108,385
Mesi antecedenti. . . . . »	25,600	25,125	64,965	75,374	90,565	100,499
Totali dal 1° luglio al 31 agosto L.	52,600	54,310	171,681	154,574	224,281	208,884
Differenze nel 1885. Mese di agosto . . . . L.	— 2,185		+ 27,516		+ 25,331	
Dal 1° luglio al 31 agosto . . L.	— 1,710		+ 17,107		+ 15,397	
Prodotto chilometrico						
Del mese di agosto. . . . . . L.	900	972	997	740	976	791
Dal 1° luglio al 31 agosto . . »	1,753	1,810	1,604	1,441	1,637	1,524
Differenze nel 1885. Mese di agosto . . . . L.	— 72		+ 257		+ 185	
Dal 1° luglio al 31 agosto. . L.	— 57		+ 160		+ 113	

MESE DI AGOSTO	Ferrovie					
—	SICULA-OCCIDENTALE		SASSUOLO-MODENA MIRANDOLA-FINALE		SANTHIÀ-BIELLA	
	1885	1884	1885	1884	1885	1884
Lungh. assoluta al 31 agosto Ch.	188	188	69	69	30	30
Lunghezza media di esercizio dal 1° luglio al 31 agosto . . . »	188	188	69	69	30	30
PRODOTTI						
Viaggiatori. . . . . L.	75,419	66,624	21,989	23,504	41,017	36,000
Bagagli . . . . »	1,601	1,592	230	212	1,236	1,088
Merci a grande velocità . . . »	4,942	5,412	1,241	1,056	2,870	2,823
Merci a piccola velocità . . . »	24,815	32,895	10,645	9,909	28,972	20,765
Introiti diversi. . . . . »	7,864	1,764	172	212	742	700
Totali . . . L.	114,641	108,287	34,277	34,893	74,837	61,316
Mesi antecedenti. . . . . »	108,027	113,287	30.294	31,715	54,894	54,707
Totali dal 1° luglio al 31 agosto L.	222,668	221,574	64,571	66,608	129,731	116,023
Differenze nel 1885. Mese di agosto . . . . L.	+ 6,354		— 616		+ 13,251	
Dal 1° luglio al 31 agosto . . L.	+ 1,094		— 2,037		+ 13,708	
Prodotto chilometrico						
Dal mese di agosto . . . . . L.	609	575	496	505	2,494	2.044
Dal 1° luglio al 31 agosto. . »	1,184	1,178	935	965	4,324	3,867
Differenze nel 1885. Mese di agosto . . . . L.	+ 34		— 9		+ 450	
Dal 1° luglio al 31 agosto . . L.	+ 6		— 30		+ 457	

(dedotte le tasse erariali)

Ferrovie diverse

TORINO-LANZO 1885	TORINO-LANZO 1884	TORINO-RIVOLI 1885	TORINO-RIVOLI 1884	SETTIMO-RIVAROLO 1885	SETTIMO-RIVAROLO 1884	MILANO-SARONNO-ERBA 1885	MILANO-SARONNO-ERBA 1884	CONEGLIANO-VITTORIO 1885	CONEGLIANO-VITTORIO 1884
32 32	32 32	12 12	12 12	23 23	23 23	62 62	62 62	14 11	14 11
44,897 240 2,340 12,193 3,126	44,694 280 2,217 10,848 2,782	16,435 18 58 467 388	16,248 18 60 385 328	14,277 233 » 8,683 »	15,119 144 » 6,139 »	103,858 1,150 2,865 17,413 573	87,810 721 2,496 15,799 504	6,496 321 863 5,569 251	5,336 200 563 6,537 464
62,796 55,050	60,821 56,730	17,366 16,764	17,039 15,282	23,193 19,974	21,402 21,816	125,859 101,189	107,330 93,897	13,500 12,000	13,100 13,100
117,846	117,551	34,130	32,321	43,167	43,218	227,048	201,227	25,500	26,200
+ 1,975		+ 327		+ 1,791		+ 18,529		+ 400	
+ 295		+ 1,809		— 51		+ 25,821		— 700	
1,962 3,682	1,900 3,673	1,447 2,844	1,419 2,693	1,008 1,876	930 1,879	2,029 3,662	1,731 3,245	1,227 2,318	1,190 2,381
+ 62		+ 28		+ 78		+ 298		+ 37	
+ 9		+ 151		— 3		+ 417		— 63	

diverse

VENTOSO-SCANDIANO REGGIO-GUASTALLA 1885	VENTOSO-SCANDIANO REGGIO-GUASTALLA 1884	PARMA-GUASTALLA SUZZARA 1885	PARMA-GUASTALLA SUZZARA 1884	ALBANO-NETTUNO 1885	ALBANO-NETTUNO 1884	SARONNO-MALNATE COMO-VARESE-LAVENO 1885	SARONNO-MALNATE COMO-VARESE-LAVENO 1884	BERGAMO-PONTE DELLA SELVA 1885	BERGAMO-PONTE DELLA SELVA 1884
15 15	15 15	44 44	44 44	38 38	38 38	29 29	24 21	29 29	20 14
2,359 11 169 4,585 94	2,503 19 98 3,630 24	9,657 164 763 3,998 418	7,848 130 744 3,812 111	44,190 474 1,811 6,041 484	45,659 339 1,252 2,550 300	27,819 454 213 1,447 122	7,827 90 67 1,190 1	12,489 120 327 8,487 »	6,791 49 162 3,656 »
7,218 7,686	6,274 5,993	15,000 14,500	12,645 12,837	53,000 44,000	50,100 38,800	30,055 20,717	9,175 4,742	21,423 22,564	10,658 9,067
14,904	12,267	29,500	25,482	97,000	88,900	50,772	13,917	43,987	19,725
+ 944		+ 2,355		+ 2,900		+ 20,880		+ 10,765	
+ 2,637		+ 4,018		+ 8,100		+ 36,855		+ 24,262	
481 993	418 817	340 670	287 579	1,394 2,552	1,318 2,339	1,036 1,750	398 662	738 1,516	710 1,408
+ 63		+ 53		+ 76		+ 638		+ 28	
+ 176		+ 91		+ 213		+ 1,088		+ 108	

PRODOTTI LORDI

MESE DI AGOSTO	Ferrovie					
—	SASSI-SUPERGA		FOSSANO-MONDOVI-CEVA		MENAGGIO-POLEZZA PONTETRESA-LUINO	
	1885	1884	1885	1884	1885	1884
Lungh. assoluta al 31 agosto Ch.	3	3	24	»	26	»
Lungh. media di eserc.° dal 1° lugl. al 31 ag. (esclusi i tratti comuni) »	3	3	24	»	26	»
PRODOTTI						
Viaggiatori . . . . L.	6,613	30,028	3,895	»	6,003	»
Bagagli . . . . »	14	8	69	»	188	»
Merci a grande velocità . . . »	»	»	115	»	»	»
Merci a piccola velocità . . . »	»	»	20	»	2,025	»
Introiti diversi. . . . . »	»	»	46	»	»	»
TOTALI. . . . L.	6,627	30,036	4,145	»	8,216	»
Mesi antecedenti. . . . . »	5,355	26,581	3,721	»	5,579	»
TOTALI dal 1° luglio al 31 agosto L.	11,982	56,615	7,866	»	13,795	»
Differenze nel 1885. Mese di agosto . . . . L.	— 23,409		+ 4,145		+ 8,216	
Dal 1° luglio al 31 agosto . . L.	— 44,633		+ 7,866		+ 13,795	
Prodotto chilometrico						
Del mese di agosto . . . . . . L.	2,209	10,012	172	»	316	»
Dal 1° luglio al 31 agosto . . »	3,994	18,871	327	»	530	»
Differenze nel 1885. Mese di agosto. . . . . L.	— 7,803		»		»	
Dal 1° luglio al 31 agosto. . L.	— 14,877		»		»	

ANNOTAZIONI

I prodotti sono desunti dai conti presentati dalle Amministrazioni ferroviarie, e in questi non sono compresi tutti i proventi fuori traffico.

Per i mesi antecedenti i prodotti vengono esposti colle nuove cifre risultanti dalle rettificazioni che le Amministrazioni ferroviarie hanno introdotte nelle rispettive contabilità.

TRATTI COMUNI A DUE LINEE COMPRESI NELLE SEGUENTI RETI E LINEE.

Rete del Mediterraneo.	Km.	64
Rete dell'Adriatico.	»	25
Rete della Sicilia.	»	9
Ferrovie Venete.	»	3
Ferrovia Conegliano-Vittorio.	»	3
Totale.	Km.	104

Si avverte che i prodotti chilometrici sono determinati in base alle lunghezze medie delle linee, tenuto conto dei giorni di effettivo esercizio.

MINISTERO DELLA GUERRA

Arruolamenti volontari di un anno per l'anno 1886.

Il Ministro della Guerra,

Visto il § 214 dell'appendice al regolamento sul reclutamento approvato con Reale decreto del 5 novembre 1885, n. 3535 (Serie 3ª), determina e notifica quanto appresso:

1. I giovani nati nell'anno 1866 ed inscritti nelle liste di leva di quella classe, i quali aspirino all'arruolamento volontario di un anno devono farne domanda ai corpi o distretti sottoindicati dal 1° aprile a tutto il 15 maggio p. v., e contrarre effettivamente l'arruolamento stesso fra il 16 ed il 31 maggio predetto.

2. Alla domanda suaccennata, che non occorre sia presentata personalmente dai titolari, devono essere uniti i seguenti documenti:

a) Certificato di cittadinanza italiana;

b) Atto autentico di nascita;

c) Certificato di penalità;

d) Attestato di moralità e di buona condotta, modello *E*, dell'appendice al regolamento sul reclutamento;

e) Atto di consenso all'arruolamento rilasciato da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà;

(dedotte le tasse erariali)

diverse

NAPOLI-BAJANO		SCHIO-ARSIERO e SCHIO-TORREBELVICINO		COLLE VAL D'ELSA-POGGIBONSI		TOTALE DELLE FERROVIE DIVERSE	
1885	1884	1885	1884	1885	1884	1885	1884
37	»	24	»	8	»	707	574
35	»	24	»	8	»	702	562
29,371	»	4,486	»	1,972	»	473,242	395,991
276	»	43	»	26	»	6,868	4,890
385	»	463	»	99	»	19,524	16,950
932	»	5,063	»	2,961	»	144,316	118,055
»	»	145	»	»	»	14,425	7,190
30,964	»	10,200	»	5,058	»	658,375	543,076
24,176	»	10,200	»	4,240	»	560,930	498,552
55,140	»	20,400	»	9,298	»	1,219,305	1,041,628
+ 30,964		+ 10,200		+ 5,058		+ 115,299	
+ 55,140		+ 20,400		+ 9,298		+ 177,677	
836	»	425	»	632	»	935	961
1,575	»	850	»	1,162	»	1,736	1,853
»		»		»		— 26	
»		»		»		— 117	

Lunghezza delle linee e dei tronchi di linea aperti all'esercizio dal 1° luglio al 31 agosto.

INDICAZIONE DELLE RETI O LINEE DI CUI FANNO PARTE	INDICAZIONE DELLE LINEE O DEI TRONCHI DI LINEE	DATA dell'apertura all'esercizio		LUNGHEZZA — Chilometri
Bergamo-Ponte della Selva	Ponte di Nossa-Ponte della Selva	Luglio	6	2
Rete Adriatica	Foggia-Manfredonia	Id.	12	36
Napoli-Bajano	Nola-Bajano	Id.	9	11
Rete Sicula	Galleria di Marianopoli	Agosto	1	7
		TOTALE		56

f) Libretto di tiro, modello n. 1, prescritto dal compendio di struzioni militari per le Società del tiro a segno nazionale per comprovare la frequenza al tiro, oppure una dichiarazione del sindaco che ha rilasciato il certificato di buona condotta, modello *E*, dell'appendice al regolamento sul reclutamento, dalla quale risulti che il titolare si è trovato negli ultimi 12 mesi domiciliato in località dove non esisteva tiro a segno istituito almeno da due anni.

I giovani aspiranti al volontariato di un anno colla facoltà di ritardare il servizio, oltre ai documenti suddetti dovranno, a seconda dei casi, unire all'istanza uno dei seguenti documenti:

certificato degli studi in corso rilasciato per ordine del rettore dell'Università o del direttore della scuola superiore tecnica o commerciale, o dell'Istituto assimilato, se invocano il ritardo per la qualità di studenti di tali scuole od Istituti;

attestazione rilasciata dal sindaco, dalla quale risulti esplicitamente che si trovano in uno dei casi accennati nei numeri 1 e 2 dell'articolo 118 della legge sul reclutamento, se invocano il ritardo per uno dei motivi indicati nell'articolo stesso.

3. Gli arruolamenti volontari di un anno sono aperti:

per l'arma di fanteria (fanteria di linea, bersaglieri ed alpini), presso i reggimenti aventi sede nel capoluogo di una divisione militare od in Cagliari;

per le armi di cavalleria, di artiglieria e del genio presso tutti i reggimenti, ovunque stanziati;

per le compagnie di sanità presso la Direzione dell'Ospedale militare principale in cui l'aspirante intenda compiere l'anno di volontariato;

per le compagnie di sussistenza presso il comando del distretto militare nel capoluogo d'ogni corpo d'armata limitatamente agli aspiranti al grado di sottotenente di complemento nel corpo di commissariato o nel corpo contabile militare. L'anno di servizio però deve essere prestato nell'8ª compagnia di sussistenza in Firenze.

Per coloro che intendono ritardare a prestare l'anno di servizio l'arruolamento potrà aver luogo presso qualsiasi distretto militare. capi XIII della legge XXII del regolamento sul reclutamento, quale quest'ultimo, fu modificato colla citata appendice del cinque novembre 1885.

Può essere pure utilmente consultata in proposito l'*Istruzione* pubblicata dal Ministero della Guerra pér gli allievi ufficiali di complemento, per gli allievi sergenti e pel volontariato di un anno.

Roma, li 24 febbraio 1886.

Il Ministro: RICOTTI.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso

L'ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche, residente in Roma, annunzia:

1. Il ristabilimento del cavo sottomarino fra Maranham o Para nel Brasile; i telegrammi per Para riprendono corso regolare;

2. Il ristabilimento del cavo fra le isole Guadalupa e Dominica (Indie Occidentali); i telegrammi per le isole Antille al Sud della Dominica, riprendono corso regolare.

Roma, 16 aprile 1886.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0/0, cioè: n. 699410 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 160;

n. 752769, per lire 120;
n. 755852, per lire 100,

al nome di Gambaro *Arrigo* fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Giuseppina Castiglione, domiciliata in Genova, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Gambaro *Antonio Arrigo* fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Giuseppina Castiglione, domiciliata a Genova, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 25 marzo 1886.

Per il Direttore Generale: FORTUNATI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0/0, cioè: n. 109363 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 760;

n. 109364, per lire 760;
n. 109365, per lire 760;
n. 109366, per lire 760;
n. 546062, per lire 435;
n. 562280, per lire 710,

ai nomi di Campodonico *Marcello*, *Roberto*, Enrico ed *Egardo* fu Francesco, minori, sotto la tutela di Giambattista Orezzoli, domiciliato in Rapallo (Genova), e

n. 624520, per lire 75,

intestata a Campodonico *Marcello*, *Roberto*, Enrico ed Edgardo fu Francesco, minori, sotto la tutela di Ambrogio Macchiavello, domiciliato in Rapallo (Genova), sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Campodonico *Francesco-Marcello-Girolamo*, *Nicolò-Roberto-Eugenio*, Enrico ed *Edgardo* fu Francesco, minori, sotto la tutela rispettivamente di Giambattista Orezzoli e di Ambrogio Macchiavello, domiciliati in Rapallo (Genova), veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 25 marzo 1886.

Per il Direttore Generale: FORTUNATI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 18976 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 170, al nome di Gerenzani *Aristide* di Giuseppe, minore, sotto la legittima amministrazione del padre, domiciliato in Valgrana (Cuneo), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Gerenzani *Ignazio-Aristide-Umberto* di Giuseppe, vero proprietario della rendita stessa, *ora maggiore di età*.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 17 aprile 1886.

Per il Direttore Generale: FORTUNATI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè n. 826156 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 175, al nome di Scarfiotti *Maria* di avv. Roberto, nubile, domiciliata in Torino, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Scarfiotti *Mario* di avv. Roberto, domiciliato in Torino, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 17 aprile 1886.

Per il Direttore generale: FORTUNATI.

MINISTERO DEL TESORO — DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dimostrazione dei risultati del conto del Tesoro al 31 marzo 1886.

ATTIVO

Voce	Dettaglio	Importi	Totali
Fondi di cassa alla scadenza dell'Esercizio finanziario 1884-85.			
Contanti presso le Tesorerie provinciali e centrale L.		171,099,626 81	
Fondi in via, all'estero e presso la Banca Nazionale - Effetti in portafoglio e Buoni di zecca. . . . »		41,424,532 93	
Fondo metallico destinato al cambio dei biglietti consorziali . . . . »		170,835,840 50	383,360,000 24
Crediti di Tesoreria alla scadenza dell'Esercizio suddetto.			
Amministr.ne del Debito Pubblico (pag.i da rimborsare) L.		26,242,982 47	
Amministr.ne del Fondo per il culto (id.) »		5,233,089 96	
Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico . . . . . . »		258,000 »	
Carte contabili . . . . »		11,152,577 49	
Deficienze di cassa (in conto sospeso) . . . . . »		2,311,020 »	
Diversi . . . . »		19,061,954 61	64,259,624 53
Incassi dal 1° luglio 1885 a tutto marzo 1886.			
ENTRATA ORDINARIA.			
A) Entrate effettive (Categoria I):			
Redditi patrimoniali dello Stato L.	15,197,930 07		
Contributi — Imposte dirette. . »	252,863,277 45		
Contributi — Tasse sugli affari. »	146,497,835 86		
Contributi — Tasse di consumo »	433,994,257 50		
Contributi — Tasse diverse . . »	48,961,041 14		
Proventi di servizi pubblici. . »	84,557,997 54		
Rimborsi e concorsi nelle spese »	16,726,277 39		
Entrate diverse . . . . . . »	5,382,896 17	1,004,181,513 12	
B) Partite di giro (Categoria IV). . . . . . . L.		62,316,802 68	1,066,498,315 80
ENTRATA STRAORDINARIA.			
C) Entrate effettive (Categoria I):			
Contributi. . . . . »	22,500 »		
Rimborsi e concorsi nelle spese »	5,467,294 28		
Entrate diverse . . . . . . »	218,466 78		
Capitoli aggiunti per resti attivi »	857,898 97	6,566,160 03	
D) Movimento di capitali (Categoria II):			
Vendita di beni ed affrancamento di canoni . . . . . . L.	15,528,028 15		
Riscossioni di crediti . . . . »	1,195,847 90		
Accensione di debiti . . . . »	5,301,536 69		
Capitoli aggiunti per resti attivi »	168.382 62	22,193,795 36	
E) Costruzione di strade ferrate (Categoria III) . L.		148,045,084 90	176,805,040 29
Debiti di Tesoreria al 31 marzo 1886.			
Buoni del Tesoro . . . . L.		208,360,100 »	
Vaglia del Tesoro . . . . »		19,512,607 52	
Amministrazione del Debito Pubblico (in conto corrente) »		108,443,167 48	
Amministrazione del Fondo per il culto (id.). . . »		11,203,962 55	
Banche - Conto delle anticipazioni statutarie . . . »		23,000 000 »	
Diversi . . . . »		172,261,835 87	542,781,673 42
		L.	2,233,704,654 28

PASSIVO

Voce	Importi	Totali
Debiti di Tesoreria alla scadenza dell'Esercizio finanziario 1884-85.		
Buoni del Tesoro . . . . L.	257,712,600 »	
Vaglia del Tesoro . . . . »	27,618,073 27	
Amministrazione del Debito Pubblico (in conto corrente) »	155,843,264 56	
Amministrazione del Fondo per il culto (id.). . . »	5,530,346 32	
Banche - Conto delle anticipazioni statutarie . . . »	» »	
Diversi . . . . »	106,745,273 05	553,449,557 20
Pagamenti dal 1° luglio 1885 a tutto marzo 1886.		
Ministero del Tesoro, *compresa la somma di Lire 37,072,103 » pagata pel ritiro dei biglietti consorziali con l'apposito fondo metallico esistente in Tesoreria.* . . . . L.	464,054,093 88	
Id. delle Finanze. . . . . »	128,996,945 92	
Id. di Grazia e Giustizia . . . . »	24,866,227 22	
Id. degli Affari Esteri . . . . »	5,939,080 39	
Id. dell'Istruzione Pubblica . . . . »	26,281,190 36	
Id. dell'Interno . . . . »	48,047,206 89	
Id. dei Lavori Pubblici . . . . »	207,072,820 76	
Id. della Guerra . . . . »	193,612,035 64	
Id. della Marina . . . . »	72,906,129 16	
Id. dell'Agricoltura, Industria e Commercio . »	10,602,619 18	1,182,378,349 40
Crediti di Tesoreria al 31 marzo 1886.		
Amministrazione del Debito Pubblico (pagamenti da rimborsare) . . . . L.	73,023,822 42	
Amministrazione del Fondo per il culto (pagamenti da rimborsare) . . . . »	6,316,853 18	
Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico . . . . . . »	490,300 »	
Carte contabili . . . . »	10,855,115 45	
Deficienze di cassa (in conto sospeso) . . . . . »	2,267,611 97	
Diversi . . . . »	27,640,670 59	120,624,373 61
Fondi di cassa al 31 marzo 1886.		
Contanti presso le Tesorerie provinciali e centrale . L.	169,597,808 62	
Fondi in via, all'estero e presso la Banca Nazionale - Effetti in portafoglio e Buoni di zecca. . . . »	73,890,827 95	
Fondo metallico destinato al cambio dei biglietti consorziali . . . . »	133,763,737 50	377,252,374 07
	L.	2,233,704,654 28

PROSPETTO comparativo degli incassi e dei pagamenti verificatisi presso le Tesorerie del Regno durante i mesi sotto indicati

INCASSI	MESE di marzo 1886	MESE di marzo 1885	DIFFERENZA nel 1886	Da luglio 1885 a tutto marzo 1886	Da luglio 1884 a tutto marzo 1885	DIFFERENZA nel 1886
Entrata ordinaria.						
A) Categoria I. — *Entrate effettive:*						
Redditi patrimoniali dello Stato . . . L.	1,042,319 66	1,843,032 37	— 800,712 71	15,197,930 07	20,433,005 98	— 5,235,075 91
Contributi — Imposte dirette — Imposta sui fondi rustici e sui fabbricati . . »	73,421 14	105,662 28	— 32,241 14	126,458,485 82	126,818,725 39	— 360,239 57
Contributi — Imposte dirette — Imposta sui redditi di ricchezza mobile . . »	2,489,054 01	2,316,058 33	+ 172,995 71	126,404,791 63	124,517,769 82	+ 1,887,021 81
Contributi — Tasse sugli affari — Tasse in amministrazione del Ministero delle Finanze . . »	14,597,896 82	13,271,137 07	+ 1) 1,326,759 75	133,892,684 38	126,666,036 20	+ 7,226,648 18
Contributi — Tasse sugli affari — Tassa sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie . . »	1,036,286 26	1,140,717 91	— 104,431 65	12,138,683 44	11,693,113 01	+ 445,570 43
Contributi — Tasse sugli affari — Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero »	79,054 25	107,613 91	— 28,559 66	466,468 04	428,965 87	+ 37,502 17
Contributi — Tasse di consumo — Tassa sulla fabbricazione degli spiriti, birra, ecc. »	2,911,004 08	2,347,440 54	+ 563,563 54	21,666,947 39	14,020,863 92	+ 7,646,083 47
Contributi — Tasse di consumo — Dogane e diritti marittimi . . »	12,719,734 13	18,517,991 07	— 2) 5,798,256 94	161,707,451 70	144,928,635 64	+ 16,778,816 06
Contributi — Tasse di consumo — Dazi interni di consumo . . »	6,655,336 62	6,781,088 »	— 125,751 38	59,222,902 56	59,246,521 18	— 23,618 62
Contributi — Tasse di consumo — Tabacchi . . »	16,290,887 80	14,673,734 16	+ 3) 1,617,153 64	133,929,965 18	128,553,670 17	+ 5,376,295 01
Contributi — Tasse di consumo — Sali . . »	4,609,641 22	6,728,043 51	— 4) 2,118,402 29	57,466,990 67	65,327,695 77	— 7,860,705 10
Contributi — Tasse diverse — Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione imposte . . »	174 58	445 15	— 270 57	5,060 11	7,651 44	— 2,591 33
Contributi — Tasse diverse — Lotto . . »	7,050,911 08	7,695,383 87	— 644,472 79	48,955,981 03	51,353,623 27	— 2,397,642 24
Proventi di servizi pubblici — Poste . . »	3,106,451 »	3,195,751 82	— 89,303 82	29,382,394 37	29,049,117 57	+ 333,276 80
Proventi di servizi pubblici — Telegrafi . . »	1,047,611 17	901,883 11	+ 145,728 06	8,658,327 28	8,368,102 88	+ 290,224 40
Proventi di servizi pubblici — Servizi diversi . . »	9,761,253 98	7,180,778 39	+ 5) 2,580,475 59	46,517,275 89	36,578,723 20	+ 9,938,552 69
Rimborsi e concorsi nelle spese . . »	1,310,733 24	1,064,711 66	+ 246,021 58	16,726,277 39	13,273,608 85	+ 3,452,668 54
Entrate diverse . . »	321,769 43	359,103 70	— 37,334 27	5,382,896 17	4,752,076 47	+ 630,819 70
B) Categoria IV. — *Partite di giro* . . »	7,160,034 63	6,854,514 30	+ 305,520 33	62,316,802 68	54,103,272 14	+ 8,213,530 54
Entrata straordinaria.						
C) Categoria I. — *Entrate effettive:*						
Contributi — Debito del comune di Ancona per dazio consumo dilazionato . . L.	2,500 »	2,500 »	»	22,500 »	22,500 41	— 0 41
Rimborsi e concorsi nelle spese . . »	470,982 »	144,144 30	+ 326,837 70	5,467,294 28	3,846,570 25	+ 1,620,724 03
Entrate diverse . . »	»	13,847 48	— 13,847 48	218,466 78	124,944 76	+ 93,522 02
Capitoli aggiunti — Arretrati per imposta fondiaria . . »	19,949 52	1,772 79	+ 18,176 73	44,149 21	176,976 56	— 132,827 35
Capitoli aggiunti — Arretrati per imposta sui redditi di ricchezza mobile »	2,323 03	5,565 32	— 3,242 29	29,759 65	61,199 21	— 31,439 56
Capitoli aggiunti — Residui attivi diversi . . »	75,461 79	5,728 84	+ 69,732 95	783,990 11	219,295 51	+ 564,694 60
D) Categoria II. — *Movimento di capitali:*						
Vendita di beni ed affrancamento di canoni . . »	1,903,309 80	1,903,945 90	— 636 10	15,528,028 15	15,756,860 89	— 228,832 74
Riscossione di crediti . . »	»	»	»	1,195,847 90	178,541 72	+ 1,017,306 18
Accensione di debiti . . »	174,027 57	361,636 60	— 187,609 03	5,301,536 69	22,701,091 23	— 17,399,554 54
Capitoli aggiunti . . »	»	181,245 47	— 181,245 47	168,382 62	1,726,704 07	— 1,558,321 45
E) Categoria III. — *Costruzione di strade ferrate* . . »	5,118,127 66	5,010,237 26	+ 107,890 40	148,045,084 90	61,241,995 92	+ 86,803,088 98
TOTALE INCASSI . . . L.	100,030,256 50	102,715,718 11	— 2,685,461 61	1,243,303,356 09	1,126,177,859 30	+ 117,125,496 79

Segue **PROSPETTO comparativo degli incassi e dei pagamenti verificatisi presso le Tesorerie del Regno durante i mesi sotto indicati.**

PAGAMENTI		MESE di marzo 1886	MESE di marzo 1885	DIFFERENZA nel 1886	Da luglio 1885 a tutto marzo 1886	Da luglio 1884 a tutto marzo 1885	DIFFERENZA nel 1886
Ministero del Tesoro	L.	10,707,859 21	21,709,916 86	— 11,002,057 65	464,054,093 88	494,687,537 71	— 30,633,443 83
Id. delle Finanze	»	18,656,068 61	17,094,694 17	+ 1,561,374 44	128,996,945 92	131,983,833 80	— 2,986,887 88
Id. di Grazia e Giustizia	»	3,055,263 44	2,800,766 87	+ 254,496 57	24,866,227 22	24,513,342 47	+ 352,884 75
Id. degli Affari Esteri	»	630,012 37	709,060 26	— 79,047 89	5,939,080 39	4,979,072 71	+ 960,007 68
Id. della Istruzione Pubblica	»	3,161,965 »	2,809,946 99	+ 352,018 01	26,281,190 36	23,376,347 35	+ 2,904,843 01
Id. dell'Interno	»	5,493,570 63	5,768,139 54	— 274,568 91	48,047,206 89	47,129,053 80	+ 918,153 09
Id. dei Lavori Pubblici	»	15,490,321 42	23,014,267 42	— 7,523,946 »	207,072,820 76	193,064,387 05	+ 14,008,433 71
Id. della Guerra	»	19,986,233 14	21,146,168 69	— 1,159,935 55	193,612,035 64	187,891,189 34	+ 5,720,846 30
Id. della Marina	»	7,540,893 41	5,397,098 60	+ 2,143,794 81	72,906,129 16	48,700,524 75	+ 24,205,604 41
Id. dell'Agricoltura, Industria e Commercio	»	1,067,982 29	1,088,039 40	— 20,057 11	10,602,619 18	10,203,231 30	+ 399,387 88
TOTALE PAGAMENTI	L.	85,790,169 52	101,538,098 80	— 15,747,929 28	1,182,378,349 40	1,166,528,520 28	+ 15,849,829 12
Differenza fra gli incassi ed i pagamenti	L.	+ 14,240,086 98	+ 1,177,619 31	+ 13,062,467 67	+ 60,925,006 69	— 40,350,660 98	+ 101,275,667 67

ANNOTAZIONI.

1) L'aumento deriva da straordinarie riscossioni per tasse sui contratti e sopra successioni di eccezionale entità.

2) La diminuzione proviene dacchè non è ancora esaurito lo stock delle maggiori importazioni antecedenti all'applicazione delle nuove tariffe.

3) Il maggiore incasso è dovuto esclusivamente all'aumento delle tariffe.

4) La diminuzione dipende dall'applicazione della tariffa ridotta.

5) L'aumento è cagionato dal versamento eseguito dalle Società Ferroviarie Adriatica, Meridionale e Sicula per le quote di prodotti spettanti allo Stato per il bimestre di gennaio e febbraio del corrente anno in confronto ai versamenti del prodotto netto eseguiti nel marzo 1885 dalle Amministrazioni governative dell'Alta Italia e Romane.

Roma, 17 aprile 1886.

Il Direttore Capo della 5ª Divisione
F. CERESA.

Visto: *Il Direttore Generale*
CANTONI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Un telegramma da Vienna al *Times* dice che il decreto del principe Alessandro, che convoca un'assemblea comune per la Bulgaria del Nord e la Bulgaria del Sud ha prodotto una favorevolissima impressione nella Rumelia orientale, giacchè questa misura è riguardata come un nuovo passo verso l'unificazione reale. Le elezioni si faranno per suffragio universale e secondo il sistema che vigeva finora in Bulgaria, vale a dire di un deputato per ogni diecimila abitanti.

Chakis pascià e il maggiore Mehemed bey, cui la Porta ha dato l'incarico di regolare i confini del cantone di Kirdjail e della regione del Rhodope cominceranno tosto i loro lavori assieme a due delegati della Bulgaria che il principe si affretterà a nominare.

Da Pietroburgo si scrive per telegrafo alla *Politische Correspondenz* che è affatto priva di fondamento la notizia recata da parecchi giornali intorno ad una prossima intervista dello czar Alessandro col sultano in uno dei porti del mar Nero. Il sultano si limiterà ad inviare a Livadia un alto funzionario del governo, probabilmente Server pascià.

Il corrispondente del *Times* a Pietroburgo dice che assai probabilmente l'invio di questo alto funzionario a Livadia ha dato origine alla voce dell'intervista dei due sovrani. Del resto, osserva il corrispondente in parola, le relazioni tra la Turchia e la Russia sono presentemente le più cordiali, ed una prova se ne ebbe pure nel fatto che alla partenza del signor Giers per Livadia, l'ambasciatore turco, Shakis pascià, ora in congedo, si è trovato alla stazione per salutare il ministro russo.

Il principe Alessandro d'Assia, padre del principe Alessandro di Bulgaria, si trova presentemente a Vienna, ove intende trattenersi alcuni giorni. Il corrispondente del *Times* dice che da Vienna il principe si recherà a Sofia, e che, a quanto si afferma, scopo della sua visita a Vienna è quello di sollecitare una mediazione per riconciliare il principe Alessandro collo czar.

Un grande *meeting* organizzato dalla *Loyalist-Union* irlandese fu tenuto al teatro di Sua Maestà a Londra in favore del mantenimento dell'unione legislativa della Gran Brettagna e dell'Irlanda.

Il teatro riboccava di gente. Il palcoscenico, decorato con bandiere nazionali col motto: *Quis separabit?* era occupato da pari, da membri della Camera dei comuni e da altri personaggi influenti, tra i quali si notavano il duca d'Abercorn, i conti Lathom, Ribblesdale, Jersey, Mount Edgcumbre, i visconti Bury, Cranborne, i lord Claud Hamilton, Edward Cavendish, ecc.

Presiedeva il conte Cowper, antico viceré d'Irlanda, accompagnato dai lord Salisbury, Hartington, dai signori Goschen, Smith ed altri.

Il conte Cowper aprì il *meeting* dichiarando che esso era stato provocato dalla prospettiva di una calamità nazionale che minaccia il paese, e che, se si avverasse, produrrebbe mali enormi alla Gran Brettagna e rovinerebbe l'Irlanda.

L'Irlanda desidera l'*home-rule*, non per il principio, ma come un passo verso la separazione, onde evitare il pagamento dei fitti delle terre od assicurare la supremazia della Chiesa cattolica.

Il conte Cowper espresse il timore che se si accorda la separazione all'Irlanda diventi ben difficile di mantenere il vincolo tra le colonie e la metropoli. Sarebbe la caduta dell'impero britannico.

Il marchese d'Hartington disse che la sua presenza al *meeting* si spiegava per la gravità della crisi presente. Egli fece l'elogio del signor Gladstone riconoscendolo animato da sentimenti sinceri malgrado il carattere del progetto irlandese. Insistette sul fatto che è permesso di coalizzarsi a quanti non approvano la proposta.

L'oratore si dichiarò contrario per parecchie ragioni al progetto del signor Gladstone.

Prima, perchè la proposta non fu comunicata al popolo inglese nelle elezioni del novembre, e non ha quindi ricevuto la sanzione del paese. Laonde il Parlamento attuale non è competente a decidere una così grande questione.

Secondariamente perchè, se il progetto fosse adottato, la sua adozione deriverebbe non dagli argomenti che possono addursi in suo favore, ma dal timore che ispira la sua reiezione, e dalle conseguenze alle quali non si ha il coraggio di tener fronte.

In terzo luogo perchè il progetto tende a sopprimere l'unione della Gran Bretagna coll'Irlanda, ed a sostituire alla Costituzione presente un'altra Costituzione fragile, calcata sul modello di altri Stati, i quali non offrono analogie di situazione.

Il marchese di Hartington non nega che se fosse possibile di accordare agli irlandesi tutto ciò che essi domandano, cioè la loro completa indipendenza, senza sagrificare alcuno dei doveri dell'Inghilterra, ne risulterebbe per questo un gran sollievo. Egli crede anche che da un fatto simile la potenza inglese non sarebbe scemata materialmente in proporzione molto sensibile. Ma, a termini del progetto Gladstone, il governo conserva la responsabilità del nuovo regime con più deboli risorse. Se in Irlanda avvenissero dei disordini dopo l'applicazione della nuova legge, bisognerebbe che l'Inghilterra li reprimesse perchè non si potrebbe abbandonare l'Irlanda a se medesima senza incorrere nel biasimo del mondo intero.

Aggiunse il marchese di Hartington che il signor Gladstone si è provato a distogliere dal governo inglese la responsabilità che la forza delle circostanze non tarderà ad imporgli, e dichiarò apertamente di non avere alcun controprogetto da presentare.

L'oratore conchiuse proponendo la seguente mozione:

« Il meeting considera che qualunque proposta diretta a sopprimere l'unione legislativa della Gran Bretagna e dell'Irlanda sarebbe disastrosa per gli interessi dei due paesi ».

Poichè i signori Rylands e Tife ebbero dichiarato di appoggiare la risoluzione proposta dal marchese di Hartington, essa fu approvata all'unanimità.

Poi parlò il marchese di Salisbury. Egli appoggiò il progetto. Disse impossibile creare un Parlamento irlandese senza votare la separazione dell'Irlanda, e sostenne che mancano le condizioni necessarie alla federazione.

Fece notare le conseguenze che ebbero in Turchia le concessioni ivi fattesi nel senso dell'autonomia di alcune provincie. Queste ne approfittarono per costituirsi indipendenti. Certo l'Inghilterra non può paragonarsi alla Turchia. Ma se il *bill* fosse accettato, esso costituirebbe una capitolazione ignominiosa ed indebolirebbe tutto l'impero trascinando il paese in una serie di disastri che la storia d'Inghilterra non ha mai conosciuti.

« I nostri nemici, disse terminando il marchese di Salisbury, considerano con gioia segreta la proposta del signor Gladstone; i nostri amici la vedono con profondo scoraggimento ».

Il signor Goschen dichiarò non esservi il minimo spirito di partito nell'opposizione che si fa al governo.

Il meeting si è separato dopo di avere udito un ultimo discorso del signor Plunkett, il quale affermò il *lealismo* di una imponente minoranza irlandese.

Lord Granville ha dichiarato in un banchetto del Club nazionale liberale che, secondo il suo convincimento, si commetterebbe un grave errore accordando all'Irlanda un'autonomia che non potesse essere accettata pienamente dalla grande maggioranza del popolo irlandese.

In un banchetto offertogli dal Club Beaconsfield, lord Randolf Churchill ha espressa, da canto suo, l'opinione che il *bill* irlandese era la rovina del partito liberale. Lord Churchill non ha dissimulato il dispiacere che gli procurano le defezioni che si producono nel campo dei liberali.

Secondo lo *Standard*, il gabinetto sarebbe discorde sulla questione, se cioè l'Irlanda deve continuare ad essere rappresentata nel Parlamento inglese. I signori Harcourt e Morley si sarebbero pronunciati per la negativa.

Gli amici del Ministero si propongono d'intraprendere una campagna attiva in favore del *bill* irlandese durante le vacanze di Pasqua, ed hanno fiducia nell'esito dei loro sforzi.

Si telegrafa dal Cairo che, secondo le disposizioni prese dall'Amministrazione militare inglese, sette battaglioni e mezzo di truppe inglesi abbandoneranno l'Egitto da ora al prossimo autunno e due nuovi battaglioni inglesi verranno in Egitto, ciò che costituisce una riduzione di cinque battaglioni e mezzo. Sono già cominciati i preparativi per lo sgombro di Suakim.

Alla Camera dei deputati del Belgio ebbe luogo un'importante discussione relativamente all'inviolabilità parlamentare.

Il signor Kerehove, appoggiato dal signor Rolin-Jauquemyns, si è lagnato perchè la Camera non ha ricevuto ufficiale comunicazione dell'arresto di un deputato, il signor Van der Smissen.

Il presidente della Camera rispose che, alla prima notizia dell'arresto di un membro della Camera, si è recato presso il ministro della giustizia. Questi gli comunicò ufficialmente il rapporto del procuratore generale, che constatava il delitto flagrante. Vedendo che, in conseguenza, nessun privilegio parlamentare era stato violato e che il tribunale aveva agito correttamente, il presidente non credette necessario d'informare la Camera di una procedura legale e conforme alla costituzione. Il presidente, non avendo da sollevare nessun reclamo, non aveva adunque nessuna ragione di portare dinanzi la Camera la questione dell'arresto del signor Van der Smissen.

Il ministro della giustizia ha appoggiato l'opinione del presidente e dimostrato che la sua condotta fu quella che doveva essere. Esso ha messo a disposizione della Camera il rapporto del procuratore generale.

TELEGRAMMI

AGENZIA STEFANI

VILLEFRANCHE, 17. — Il Tribunale si è dichiarato competente nel processo Roche-Duc Quercy.

Gli avvocati hanno domandato che siano posti in libertà provvisoria gli imputati.

Il procuratore della Repubblica ha combattuto tale domanda ed ha chiesto una pena disciplinare contro Laguerre, che lo aveva attaccato personalmente.

Il Tribunale ha condannato Laguerre all'ammonizione, ed ha poscia respinta la domanda della libertà provvisoria.

Gli accusati hanno allora protestato, dichiarandosi contumaci, e sono stati ricondotti in prigione da undici gendarmi. La folla ha fatto loro un'ovazione.

Il Tribunale ha quindi incominciato il giudizio in merito. Sette testimoni non furono intesi.

L'udienza è stata levata ed il seguito del giudizio rinviato alle 9 antimeridiane di domani.

Laguerre ha interposto appello per il giudizio pronunciato contro di lui.

PARIGI, 18. — Il principe Girolamo Napoleone è tornato ieri.

BRINDISI, 18. — Dal mezzogiorno di ieri ad oggi vi furono 4 casi e 6 morti, di cui 4 dei giorni antecedenti. Fra i morti vi è un soldato. Vi fu un caso nel Bagno penale.

È giunto il generale d'armata ed il colonnello medico.

Si attende il comm. Noghera.

MADRID, 18. — Nel momento in cui il vescovo di Madrid dava la benedizione delle palme nella Cattedrale, un prete gli tirò tre colpi di revolver.

Il vescovo è morto.

MADRID, 18. — L'assassino del vescovo è stato arrestato. Il Tribunale procede all'istruttoria giudiziaria. La Cattedrale è chiusa. Il vescovo cadde morto al secondo colpo di rivoltella. La sua salma è stata deposta nella sacrestia. Vi ha grande emozione in tutta la città. La gendarmeria circonda la Cattedrale.

MADRID, 18. — L'assassino del vescovo si chiama Galeotto. Egli era addetto ad un Convento di religiose e fu destituito per cattiva condotta. Dava segni di pazzia.

MADRID, 18. — Il vescovo fu assassinato nel portico della Cattedrale mentre discendeva dalla carrozza per assistere alle benedizione delle Palme. L'assassino si avanzò fra la Commissione del vescovado che attendeva il vescovo. Al secondo colpo il vescovo, colpito al cuore, morì.

COSTANTINOPOLI, 18. — È stato pubblicato l'*iradè* per l'investitura del principe Alessandro a governatore della Rumelia orientale.

La Porta spedirà fra poco a Sofia il relativo firmano.

Nello stesso tempo essa nominerà i due commissari che devono discutere le modificazioni da introdursi nello Statuto organico della Rumelia.

L'Inghilterra, la Francia e l'Italia risposero nello stesso senso che i tre Imperi alla circolare della Porta.

Tutte le potenze, quindi, si trovano ora d'accordo sulla necessità del disarmo da parte della Grecia. Tuttavia la Grecia dichiara anche oggi che essa ricusa di disarmare.

VIENNA, 18. — Le provenienze da qualsiasi punto del littorale italiano dell'Adriatico subiranno un'osservazione di sette giorni.

È scoppiato un violento incendio a Stry.

Tutta la parte interna della città è in fiamme, compresa la stazione della ferrovia.

CARDIFF, 17. — Il piroscafo *Roma*, della Navigazione generale italiana, è partito per Genova:

HAVRE, 17. — È partito per Cardiff il piroscafo *Bormida*, della Navigazione generale italiana.

NEW-YORK, 17. Il piroscafo *Indipendente*, della Navigazione generale italiana, è partito per Genova.

VIENNA, 18. — A Stry 600 case furono distrutte dall'incendio. Molte persone perirono nelle fiamme. Varie centinaia di famiglie sono senza tetto.

SUEZ, 18. — Il piroscafo *Singapore*, della Navigazione generale italiana, è qui giunto ieri da Genova e proseguì per Aden-Bombay e Hong-Kong.

VILLEFRANCHE, 18. — Il tribunale condannò a 15 mesi di carcere Duc-Quercy e Roche, per eccitamento allo sciopero a Decazeville.

COSTANTINOPOLI, 18. — Si dice sia stato scoperto un complotto provocato dalla politica del sultano dopo la rivoluzione rumeliota tali voci sembrano esagerate.

Però lo spiegamento inusitato di fanteria e cavalleria ieri alla cerimonia del Selamlik fu notato e commentato.

Come conseguenza di questo complotto, si dice che Saìd pascià riprenderebbe presto il potere.

NOTIZIE VARIE

Decessi. — Alla *Perseveranza* telegrafano da Casale Monferrato, che il 14 corrente cessava di vivere monsignor Pietro Ferrè, vescovo di quella diocesi, che fu sacerdote colto ed operoso, scrittore forbito ed insigne filosofo rosminiano.

Il defunto prelato nacque a Verdello Bergamasco nel 1815; fu eletto vescovo di Crema nel 1857; venne traslocato a Pavia nel 1860 e quindi a Casale nel 1867.

S. P. Q. R.

IL SINDACO DI ROMA

Vista la legge 8 giugno 1874, n. 1937 (Serie 2ª) sul riordinamento dei giurati;

Visto il regolamento per l'attuazione della legge stessa.

Notifica

I cittadini residenti in questo comune, ai quali possono riferirsi le disposizioni contenute nell'art. 2 della legge suddetta, che, in un agli altri articoli 9 e 23, qui appiè si riporta testualmente, sono invitati a presentarsi da oggi fino al 31 luglio prossimo nell'ufficio comunale di Statistica, posto in Campidoglio con ingresso sotto al Portico del Vignola, per farsi iscrivere nelle liste dei giurati.

Le iscrizioni si riceveranno tutti i giorni (eccettuati i festivi) dalle ore 9 ant. alle 3 pom.

Roma, dal Campidoglio, il 15 aprile 1886.

Il ff. di Sindaco: L. TORLONIA.

Il Segretario Generale: A. VALLE.

Disposizioni della legge 8 giugno 1874, n. 1937.

Della formazione delle liste dei giurati.

Art. 2. Saranno iscritti nella lista dei giurati, salve le eccezioni di cui nei seguenti articoli, tutti coloro nei quali concorrono le condizioni seguenti:

I. Essere cittadino italiano ed avere il godimento dei diritti civili e politici;

II. Avere non meno di 25 anni compiuti, nè più di 65 anni compiuti;

III. Appartenere ad alcuna delle seguenti categorie:

1° I senatori e deputati e tutti coloro che hanno fatto parte delle precedenti legislature;

2° I membri o soci delle Accademie e dei Corpi di scienza, lettere ed arti ed i dottori dei Collegi universitari;

3° Gli avvocati ed i procuratori presso le Corti ed i Tribunali, ed i notai;

4° I laureati e i licenziati in Università, e coloro che sono muniti di un diploma o cedola rilasciati da un Liceo, da un Ginnasio, da un Istituto tecnico, da una Scuola normale o magistrale, e in generale da altri Istituti speciali riconosciuti ed autorizzati dal Governo;

5° I professori insegnanti, o emeriti, od onorari delle Facoltà componenti le Università degli studi e degli altri Istituti pubblici dell'istruzione superiore;

6° I professori insegnanti, o emeriti od onorari degli Istituti pubblici d'istruzione secondaria, classica e tecnica, e delle scuole normali e magistrali;

7° I professori insegnanti, emeriti ed onorari delle Accademie di belle arti, delle scuole di applicazione per gli ingegneri, delle Scuole, Accademie e Istituti militari e nautici;

8° Gli insegnanti privati autorizzati delle materie comprese nei numeri 5, 6 e 7;

9° I presidi, direttori e rettori degli Istituti di che ai numeri 5, 6 e 7;

10. Coloro che sono o sono stati consiglieri provinciali;

11. I funzionari ed impiegati civili e militari che hanno uno stipendio non inferiore ad annue lire duemila, od una pensione annua non inferiore a lire mille;

12. Coloro che abbiano pubblicate opere scientifiche o letterarie od altre opere dell'ingegno;

13. Gl'ingegneri, architetti geometri od agrimensori, ragionieri, liquidatori, farmacisti e veterinari legalmente autorizzati;

14. Tutti i sindaci, non che coloro che sono o sono stati consiglieri di un comune avente una popolazione superiore a 3000 abitanti;

15. Coloro che sono stati conciliatori;

16. I membri delle Camere di agricoltura, commercio ed arti, gli ingegneri e costruttori navali, i capitani e piloti con patenti di lungo corso, i capitani di gran cabotaggio, i padroni di nave, gli agenti di cambio e i sensali legalmente esercenti;

17. I direttori o presidenti dei Comizi agrari;

18. I direttori o presidenti delle Banche riconosciute dal Governo ed aventi sede nei capoluoghi di comune di oltre seimila abitanti;

19. I membri delle Commissioni governative di sindacato o di vigilanza sopra gli Istituti di credito od altri oggetti della pubblica Amministrazione;

20. Gli impiegati delle provincie e dei comuni, i direttori ed impiegati presso le Opere pie, gli Istituti di credito, di commercio e di industria, le Casse di risparmio, le Società di ferrovie e di navigazione, e presso qualsiasi stabilimento privato riconosciuto dal Governo, i quali abbiano uno stipendio non inferiore a lire tremila od una pensione non inferiore a lire millecinquecento;

21. Coloro che pagano all'Erario dello Stato un annuo censo diretto computato a norma della legge elettorale politica, non inferiore a lire trecento se risiedono in un comune di centomila abitanti almeno; a lire duecento se risiedono in un comune di cinquantamila abitanti almeno; a lire cento se risiedono in altri comuni.

Art. 9. Nel mese di aprile di ciascun anno, il sindaco di ogni comune inviterà con pubblico manifesto tutti coloro che sono compresi in una delle categorie designate dall'art. 2 ad iscriversi, non più tardi del mese di luglio, in apposito registro dei giurati che sarà tenuto nell'ufficio comunale.

Art. 23. Coloro che manchino o ricusino di adempiere le funzioni loro affidate dalla legge, o che, richiesti dall'autorità competente e obbligati o dalla legge o dal loro ufficio, rifiutino di dare le notizie necessarie per la formazione delle liste, sono puniti con una multa da cento a trecento lire.

Sono puniti colla multa di lire duecentocinquanta a lire cinquecento coloro che danno scientemente notizie erronee nei casi sopra contemplati.

Coloro che non adempiano alle prescrizioni dell'art. 9 saranno puniti con un'ammenda di lire 50.

Telegrammi meteorici dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 17 aprile 1886.

In Europa pressione elevata alle latitudini settentrionali, alquanto bassa ed irregolare al sud, decrescente al sud-ovest. Lapponia 775. Lisbona 754.

In Italia nelle 24 ore barometro salito intorno a 5 mm., pioggie in molte stazioni.

Venti generalmente deboli.

Stamani cielo coperto o piovoso al nord, generalmente sereno al sud; venti deboli variabili.

Barometro a 758 mm. intorno alla Corsica, a 759 sulla Dalmazia, a 760 all'estremo nord e sud.

Mare calmo.

Probabilità:

Venti deboli e variabili; cielo vario con qualche pioggia.

Roma, 18 aprile 1886.

Depressione Spagna (752); Algeria (752). Alte pressioni Finlandia (776). Italia barometro Alpi 762. Genova, Roma, Catania 760. Sardegna sud 751.

Ieri pioggie alta e media Italia. Stamani nuvoloso, piovoso all'ovest. Venti del 1° quadrante Italia superiore, del 2° inferiore.

Probabilità:

Venti forti del 1° quadrante Italia superiore, del 2° inferiore.

Mare molto agitato nel Tirreno e Jonio.

Pioggie specialmente al sud.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 17 aprile.

Stazioni	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	3/4 coperto	—	11,4	2,7
Domodossola	piovoso	—	16,8	6,2
Milano	coperto	—	16,4	8,2
Verona	coperto	—	12,8	9,7
Venezia	coperto	calmo	14,0	9,0
Torino	coperto	—	15,6	7,7
Alessandria	nebbioso	—	15,7	6,5
Parma	coperto	—	14,4	7,8
Modena	3/4 coperto	—	16,4	8,6
Genova	coperto	calmo	9,8	4,0
Forlì	piovoso	—	13,2	8,2
Pesaro	1/2 coperto	calmo	13,7	6,1
Porto Maurizio	piovoso	—	15,4	8,0
Firenze	coperto	—	18,0	7,0
Urbino	1/2 coperto	—	12,3	4,8
Ancona	1/4 coperto	calmo	15,2	8,4
Livorno	coperto	calmo	16,6	8,8
Perugia	coperto	—	15,2	—
Camerino	3/4 coperto	—	9,3	5,7
Portoferraio	3/4 coperto	calmo	14,9	9,4
Chieti	sereno	—	11,4	2,4
Aquila	1/2 coperto	—	10,5	2,7
Roma	1/4 coperto	—	14,8	8,2
Agnone	1/4 coperto	—	9,4	3,2
Foggia	nebbioso	—	16,8	5,7
Bari	sereno	calmo	13,4	9,1
Napoli	3/4 coperto	calmo	13,9	9,3
Portotorres	1/2 coperto	calmo	—	—
Potenza	sereno	—	11,0	3,6
Lecce	1/2 coperto	—	16,2	9,0
Cosenza	3/4 coperto	—	13,2	7,2
Cagliari	sereno	calmo	21,0	8,5
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	1/4 coperto	calmo	16,1	10,8
Palermo	sereno	legg. mosso	19,4	6,4
Catania	sereno	legg. mosso	18,2	9,7
Caltanissetta	nebbioso	—	11,0	1,0
Porto Empedocle	sereno	calmo	16,8	9,2
Siracusa	sereno	calmo	17,9	9,2

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
17 aprile 1886.

Altezza della stazione = m. 49,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	759,2	760,4	759,9	761,8
Termometro	10,2	12,7	15,3	11,5
Umidità relativa	71	74	48	74
Umidità assoluta	6,92	8,14	6,21	7,54
Vento	E	SW	SW	SE
Velocità in Km.	5,0	18,0	8,5	2,0
Cielo	veli intorno	nembi	cumuli	sereno cirri e veli

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 16,4 - R. = 13,12 — Min. C. = 8,2 - R. = 6,56.
Pioggia in 24 ore, mm. 4,4.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 18 aprile.

Stazioni	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	coperto	—	13,0	2,7
Domodossola	piovoso	—	10,0	4,8
Milano	coperto	—	16,4	9,4
Verona	1/4 coperto	—	15,3	8,8
Venezia	1/4 coperto	calmo	14,8	9,5
Torino	piovoso	—	9,9	7,4
Alessandria	coperto	—	15,4	6,7
Parma	coperto	—	13,9	7,8
Modena	coperto	—	14,5	8,5
Genova	coperto	calmo	15,8	10,6
Forlì	3/4 coperto	—	14,0	7,0
Pesaro	sereno	calmo	13,7	7,3
Porto Maurizio	coperto	legg. mosso	15,0	8,4
Firenze	1/4 coperto	—	17,3	6,0
Urbino	3/4 coperto	—	12,1	4,3
Ancona	1/4 coperto	calmo	15,4	8,5
Livorno	1/2 coperto	calmo	18,0	6,6
Perugia	1/4 coperto	—	14,6	6,0
Camerino	1/4 coperto	—	11,6	4,9
Portoferraio	coperto	legg. mosso	15,0	10,9
Chieti	sereno	—	12,6	3,6
Aquila	1/4 coperto	—	13,3	2,9
Roma	1/4 coperto	—	16,4	6,5
Agnone	sereno	—	12,6	3,0
Foggia	1/2 coperto	—	18,4	5,6
Bari	1/4 coperto	calmo	15,6	8,3
Napoli	coperto	calmo	14,2	9,2
Portotorres	piovoso	mosso	—	—
Potenza	coperto	—	11,0	3,0
Lecce	nebbioso	—	17,8	10,2
Cosenza	3/4 coperto	—	17,2	7,0
Cagliari	coperto	mosso	20,5	13,0
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	coperto	agitato	16,0	11,8
Palermo	coperto	calmo	18,7	6,4
Catania	coperto	mosso	18,6	11,2
Caltanissetta	coperto	—	14,0	—
Porto Empedocle	coperto	legg. mosso	17,5	9,8
Siracusa	coperto	legg. mosso	16,8	12,8

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
18 aprile 1886.

Altezza della stazione = m. 49,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	759,9	757,5	756,4	753,6
Termometro	10,0	14,6	13,0	10,3
Umidità relativa	79	54	66	91
Umidità assoluta	7,27	6,63	7,35	8,51
Vento	N	ENE	S	N
Velocità in Km.	4,0	2,5	5,5	4,0
Cielo	cirro cumuli nuvoloso ad W	coperto	piove	piove

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 15,0; - R. = 12,00 — Min. C. = 6,5 - R. = 5,20.
Pioggia in 24 ore, mm. 9,8.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 17 aprile 1886.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Valore capitale	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1886	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	id.	—	—	97 55	»	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1885	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	id.	—	—	»	»	»
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	id.	—	—	»	»	97 20
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	id.	—	—	»	»	»
Prestito Romano Blount 5 0/0	id.	—	—	»	»	96 40
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1885	—	—	»	»	99 50
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima Emissione	1° ottobre 1885	500	500	»	»	434 »
Dette 4 0/0 seconda Emissione	—	—	—	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	1° ottobre 1885	500	500	»	»	475 »
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1886	500	500	»	»	688 »
Dette Ferrovie Mediterranee	1° luglio 1885	500	500	»	»	»
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	1° gennaio 1886	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emissione	1° ottobre 1885	500	500	»	»	»
Dette Ferrovie Complementari	1° gennaio 1886	200	200	»	»	95 »
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1886	1000	750	»	»	2218 »
Dette Banca Romana (*)	id.	1000	1000	»	»	1035 »
Dette Banca Generale	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	id.	500	250	»	»	881 »
Dette Banca Tiberina	id.	250	175	»	»	685 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	id.	500	500	»	»	»
Dette Banca Provinciale	id.	250	250	»	»	278 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	id.	500	400	»	»	925 »
Dette Società di Credito Meridionale	id.	500	500	»	»	518 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz (1)	1° giugno 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Romana (Certificati provvisori) (2)	—	500	266	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia (Azioni stampigliate	1° gennaio 1886	500	500	»	»	1755 »
Dette Società Acqua Marcia (Certificati provvisori)	—	500	200	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	1° gennaio 1886	500	250	»	»	573 »
Dette Società Immobiliare	id.	500	270	»	»	781 »
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	id.	250	250	»	»	»
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	id.	100	100	»	»	»
Dette Società per l'illuminazione di Civitavecchia	1° ottobre 1885	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	1° gennaio 1886	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	id.	250	250	»	»	330 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1885	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	1° aprile 1886	250	250	»	»	420 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1886	500	100	»	»	500 »
Dette Fondiarie Vita	1° gennaio 1885	250	125	»	»	288 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1885	500	500	506 50,507,508	507 1/8	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1885	500	500	»	»	314 »
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1885	500	500	»	»	313 »
Dette Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani	—	500	500	»	»	»
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)	1° ottobre 1885	—	—	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa	id.	—	—	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0/0	Francia	90 g.	»	»	99 50
	Parigi	chèques	»	»	»
2 0/0	Londra	90 g.	»	»	25 10
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Prezzi di compensazione
Risposta dei premi . . . . 28 aprile
Compensazione . . . . . . 29 id.
Liquidazione . . . . 30 id.

Sconto di Banca 4 1/2 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Per il Sindaco: MENZOCCHI.

Prezzi in liquidazione:

Rendita 5 0/0 2ª grida 97 55, 97 57 1/2 fine corrente.
Azioni Ferrovie Mediterranee 562 50 fine corrente.
Azioni Banca Generale 630 50 fine corrente.
Azioni Banca Industriale e Commer. 643, 644 1/2, 645 fine corrente.
Azioni Società Romana per l'Illum. a Gaz 1686 fine corrente.
Azioni Soc. dei Molini e Magazz. Gen. 451, 452, 451 1/2, 455, 555 1/2 fine corrente.
Azioni Soc. Anonima Tramway Omnibus 520, 521 fine corrente.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 16 aprile 1886:
Consolidato 5 0/0 lire 97 603.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 95 433.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 64 166.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 62 793.

V. TROCCHI: *Presidente*.

TUMINO RAFFAELE, *gerente*. — Roma, Tip. della *Gazzetta Ufficiale*.

DIREZIONE TERRITORIALE N. 3.
di Commissariato Militare del V Corpo d'Armata (Verona)

Avviso d'Asta

per la provvista periodica del frumento occorrente per l'ordinario servizio del pane nei Panifici militari del Corpo d'Armata.

Si notifica che nel giorno 28 aprile 1886, alle ore 2 pomeridiane, avrà luogo presso questa Direzione, Corso Vittorio Emanuele, n. 94, piano primo, avanti al signor direttore, un pubblico incanto unico e definitivo per le provviste suddette, divise come segue:

N. d'ordine	Indicazione del magazzino d'introduzione del grano	Quantità	Prezzo per cadun quintale	N. dei lotti	Quantità per cadun lotto Quintali	Rate di consegna	Somma per cauzione di cadun lotto
1	Panificio militare di Verona. . . . Quint.	10500	24	105	100	3	200
2	Panificio militare di Padova . . . Quint.	7500	24	75	100	3	200
3	Panificio militare di Mantova. . . . Quint.	700	24	7	100	3	200
4	Panificio militare di Udine . . . Quint.	1200	24	12	100	3	200

Termine utile per la consegna. — La consegna della prima rata dovrà effettuarsi entro dieci giorni a partire dal giorno successivo a quello in cui sarà stato dal deliberatario ricevuto avviso in iscritto dell'approvazione del contratto, e le successive consegne dovranno effettuarsi pure in dieci giorni, coll'intervallo però di giorni dieci dopo l'ultimo giorno di tempo utile tra la prima e la seconda rata, e così di seguito sino a totale provvista.

Il frumento dovrà essere corrispondente per essenza, pulitezza e bontà al campione stabilito a base d'asta e visibile presso questa Direzione, presso la Sezione di Commissariato militare di Padova e Panifici militari di Mantova ed Udine.

I capitoli generali e parziali d'appalto, che faranno parte integrale del contratto, sono visibili presso questa Direzione e presso le altre Direzioni, le Sezioni staccate e gli Uffici locali di Commissariato militare del Regno.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti a loro piacimento, ma però dovranno presentare distinte offerte per caduno dei Panifici militari cui si riferiscono le provviste, ed il deliberamento seguirà in questo unico e definitivo incanto, giusta gli articoli 87 (comma *a*) e 90 del regolamento di Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, a favore di colui che avrà fatta nel proprio partito segreto l'offerta più vantaggiosa ed incondizionata ad un prezzo minore od almeno pari a quello proposto di lire ventiquattro per quintale.

Per essere ammessi a presentare le loro offerte dovranno gli accorrenti rimettere a questa Direzione la ricevuta comprovante il deposito fatto nella Tesoreria provinciale di Verona od in quella delle città dove hanno sede le Direzioni territoriali, le Sezioni staccate e gli uffici locali di Commissariato militare, di un valore corrispondente alla somma di lire duecento per ogni lotto, avvertendo che, ove trattisi di depositi fatti col mezzo di cartelle del Debito Pubblico del Regno, tali titoli non saranno ricevuti che pel valore ragguagliato a quello del corso legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verrà effettuato il deposito.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma bensì presentate separatamente.

I partiti prodotti all'incanto dovranno essere in carta filigranata, con bollo ordinario da una lira, firmati e in pieghi chiusi con sigillo a ceralacca; diversamente saranno respinti.

Il prezzo offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti, da pronunziarsi, seduta stante, dall'autorità presiedente l'asta.

Si avverte che in questo incanto si procederà al deliberamento anche se si presentasse, per ogni provvista, un solo offerente.

Le offerte per telegramma non saranno ammesse.

Sarà in facoltà agli aspiranti all'impresa di presentare offerte suggellate a tutte le Direzioni, Sezioni staccate e gli uffici locali di Commissariato militare del Regno, avvertendo però che non sarà tenuto conto di quelle che non giungessero a questa Direzione prima della dichiarata apertura dell'asta, e non fossero accompagnate dalla ricevuta originale del deposito prescritto a cauzione.

Saranno accettate anche le offerte spedite direttamente per la posta all'ufficio appaltante, purchè giungano in tempo debito e suggellate nel modo suindicato al seggio d'asta, siano in ogni loro parte regolari, e sia contemporaneamente a mani dell'ufficio appaltante, nel giorno ed ora fissati per l'asta, la prova autentica dell'eseguito deposito.

Gli offerenti che dimorano in luogo dove non vi è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località, sede di una autorità militare, per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso dell'asta.

Le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

Le spese tutte dell'incanto e del contratto, cioè di carta bollata, di copia, di diritti di segreteria, di stampa, di pubblicazione degli avvisi d'asta, d'inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Foglio periodico della Regia Prefettura di Verona, di posta, ed altre relative, sono a carico dei deliberatari, come pure sono a loro carico le spese per la tassa di registro, giusta le vigenti leggi.

Sarà pure a loro carico la spesa degli esemplari dei capitoli d'oneri che si saranno impiegati nella stipulazione del contratto, e di quelli che i deliberatari richiedessero.

Dato in Verona, 17 aprile 1886.

Per detta Direzione
7075 Il Capitano Commissario: P. CHERUBINI.

AVVISO.

Ad istanza della Banca generale in Roma, rappresentata dal sottoscritto collettore, si espone in vendita:

Casa, parte del piano terreno, del 1° e del 2° piano di tre vani in Frosinone, via Garibaldi n. civ. 34, confinata con la porzione acquistata da Protani Matilde in Forti Antonino, Marcocci Carolina ved. Fortuna, strada ed altri — Sez. città, n. 1941|1, reddito lire 112 50, prezzo minimo lire 1096 80 in danno di Forti Guendalina di Filippo.

Gli esperimenti avranno luogo nella Pretura di Frosinone, li 11, 18 e 25 maggio 1886.

Frosinone, 5 aprile 1886.

7058 Il Collettore: PIETRO TANI.

Deputazione Provinciale di Ravenna

AVVISO D'ASTA per la manutenzione della strada provinciale di Brisighella pel triennio 1886-1887-1888.

Essendosi dichiarato senza effetto un primo incanto pubblicato con avviso in data 4 aprile corrente perchè non si presentò alcun offerente, si rende noto al pubblico che nel giorno di martedì 27 corrente, alle ore 12 merid., si aprirà nell'ufficio della Deputazione provinciale l'incanto a partiti segreti per l'appalto dell'opera suddescritta, calcolata nel relativo piano per lire 28,516 05 annue.

S'invita pertanto chiunque intenda assumere tale impresa a trovarsi in detto giorno nella residenza provinciale per ivi consegnare in piego suggellato all'autorità, incaricata dell'asta, la rispettiva offerta scritta in carta di bollo da una lira, portante un ribasso per cento, con avvertenza che si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche non si presentasse che un solo offerente.

Avvertenze.

Nessun partito sarà accettato se non risulterà migliore del *minimum* fissato, giusta il disposto del regolamento generale sulla Contabilità dello Stato approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, sotto le cui formalità è proclamato l'incanto.

Gli offerenti dovranno, prima dell'ora dell'incanto, ed a garanzia dell'asta e del contratto, depositare presso il sottoscritto la somma di lire 1200. Le somme depositate verranno restituite dopo terminati gl'incanti, ad eccezione di quella spettante all'aggiudicatario, che rimarrà presso la segreteria a garanzia delle spese d'asta e di contratto. Gli offerenti stessi dovranno esibire i certificati di moralità ed idoneità prescritti dal capitolato generale a stampa dei pubblici lavori governativi.

Il capitolato regolatore dell'appalto è ostensibile a chiunque nella segreteria di questa Deputazione.

L'impresario sarà tenuto di prestare a garanzia del contratto una cauzione di un decimo dell'ammontare del prezzo di delibera in numerario od in cartelle di rendita del debito pubblico del Regno, calcolate però al valore di Borsa del giorno antecedente a quello della stipulazione.

Il termine per il ribasso del ventesimo è fissato alle ore 12 merid. del successivo martedì 4 maggio p. v.

Le spese tutte di registro, degli incanti, della delibera, contratto, collaudo, copie, niuna eccettuata, saranno a carico del deliberatario.

Ravenna, 14 aprile 1886.

7070 Il Segretario provinciale: MANFREDI CORELLI.

(1ª *pubblicazione*)

ESTRATTO DI DECRETO.

Il Tribunale civile di Novara in Camera di Consiglio.

Sul ricorso di Zaninetti Giovanni, Pietro, Maddalena, Luigia ed Angela residenti a Borgomanero, ammessi al patrocinio gratuito, per ottenere la dichiarazione di assenza del loro padre Zaninetti Pietro; il Tribunale con decreto in data 4. dicembre 1885 ha ordinato che siano assunte informazioni, onde rilevare se alcuna notizia sia pervenuta della persona di detto Zaninetto Pietro fu Giovanni e fu Vecchi Angela, nato a Borgomanero nell'anno 1805, marito di Lunghi Anna, muratore.

7031 AVV. G. ROSSIGNOLI.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Si notifica, ad istanza del signor Giovanni Canessa, fu avv. Placido Ambrogio, residente in Genova, avere egli fatta domanda al Tribunale civile di Genova per ottenere lo svincolo di L. 400 di rendita sul debito pubblico dello Stato, di sua proprietà, stata sotto posta ad ipoteca per cauzione dovuta dal signor avvocato Fabio Castellini fu Giuseppe, nella sua qualità di Notaro alla residenza di Genova, come da annotazione sul relativo certificato 26 giugno 1882 n. 731,681 per cessazione di esercizio.

E quest'avviso si pubblica per gli effetti dell'articolo 38 testo unico della legge sul riordinamento del notariato in data 29 maggio 1879 n. 4900 serie 2ª e ciò in esecuzione del decreto di detto Tribunale 20 maggio 1886.

7068 FRANCESCO MARCHELLI: Pr.

(2ª *pubblicazione*)

ESTRATTO DI DOMANDA.

L'Amministrazione del Demanio e delle tasse (Intendenza di finanza in Lucca, rappresentata dal sottoscritto procuratore delegato erariale, ha fatto ricorso con atti in data del dì 1° aprile 1886, avanti il Trib. civile di detta città contro il notaro signor dottore Giuseppe Chicca, residente in Lucca; col quale ricorso, dopo aver esposto che il signor Chicca è debitore verso la detta Amministrazione della complessiva somma di lire 500 40, a causa di penali incorse per contravvenzioni alla legge sulle volture catastali, e di omessa registrazione di atti notarili da lui ricevuti, oltre le spese, ha chiesto:

1. Che sia ordinato lo svincolo a carico di esso signor Chicca della cauzione prestatagli dal fu nob. signor conte Carlo Minutoli sopra beni immobili, come da contratto ai rogiti del notaro Francesco Bertocchini 26 giugno 1845, iscritta all'uffizio delle ipoteche di Lucca il 30 giugno 1845, debitamente conservata con rinnovazione del 19 dicembre 1881, vol. 521, art. 37.

2. Che conseguentemente sia autorizzata la stessa Amministrazione del Demanio e delle tasse (Intendenza di finanza di Lucca) a procedere secondo le regole prescritte dalla legge alla espropriazione dei beni vincolati a cauzione fino a concorrenza del credito principale e delle spese.

Tale ricorso, dopo notificato al signor Chicca ed al nob. signor conte Eugenio del fu Carlo Minutoli, resterà depositato alla cancelleria del detto Tribunale unitamente ai documenti giustificativi, per il tempo ed agli effetti di cui nell'art. 38 della legge sul Notariato del 25 maggio 1879, numero 4900.

Lucca, il 1° aprile 1886.

Il delegato erariale
AVV. M. BETTI.

6746

Società Anonima delle Ferrovie NORD-MILANO

(già Società Anonima delle ferrovie **Milano-Saronno** e **Milano-Erba**

Capitale lire 5,500,000 — SEDE IN MILANO.

Essendo ultimata la sostituzione dei vecchi titoli Azioni ed Obbligazioni della Società con quelli portanti il nuovo nome, si previene il pubblico che qualsiasi titolo Azione od Obbligazione che ancora si trovasse in circolazione col nome Società Anonima delle Ferrovie Milano-Saronno e Milano-Erba non può essere che falso o di provenienza furtiva.

7063 LA DIREZIONE.

Provincia e Circondario di Bologna

Consorzio per la costruzione di due ponti, l'uno sul Reno a Bagno di Piano e l'altro sul Samoggia in località detta Loreto.

AVVISO.

In esecuzione di analogo deliberato di questa assemblea generale dei delegati, il sottoscritto reca a pubblica notizia che l'asta indetta pel 21 aprile corrente, con avviso del 31 marzo ultimo caduto, resta per ora sospesa e rimandata a tempo indefinito.

Con altro manifesto, ove si reputi del caso, il pubblico verrà informato se e quando il ridetto concorso venga eventualmente riaperto.

Dalla residenza consorziale in San Giovanni in Persiceto,

Addì 16 aprile 1886.

7062 Il Segretario del Consorzio: E. GHIGI.

AVVISO

per diffinitivo esperimento d'asta pubblica

Il Segretario comunale di Pachino,

Visto che durante il periodo dei fatali il signor Dinatale Giuseppe fu Vincenzo ha migliorato nella misura del ventesimo il prezzo di aggiudicazione provvisoria in lire 43,550, fatta al signor Brancati Antonino fu Giuseppe nell'asta pubblica del 25 marzo scorso per l'appalto dei dazi comunali sulla farina, pane, pasta, riso, olio di ulivo, olio minerale, pesce salato, latticini sottosale e burro, pesce fresco, sapone o lisciva per il quinquennio 1886-90,

Visto l'art. 97 del regolamento per l'applicazione della legge sulla contabilità generale dello Stato,

Avvisa

1. Nel giorno ventisei del corrente mese aprile, alle ore 10 ant., nel palazzo municipale, e sotto la presidenza del sindaco o di chi per esso, avrà luogo il nuovo e diffinitivo incanto, col metodo dell'estinzione delle candele, sul prezzo del sopracennato signor Dinatale Giuseppe in lire quarantacinquemila settecentoventisette e centesimi cinquanta (L. 45,727 50).

2. L'appaltatore corrisponderà all'amministrazione il canone a rate dodicesimali prosposte, e propriamente non più tardi del giorno venticinque di ogni mese.

3. Chi intende concorrere all'asta dovrà depositare a mani del presidente, a titolo di cauzione provvisoria, una somma uguale al ventesimo del piede.

4. Il deliberamento sarà diffinitivo ed avrà luogo quand'anche non vi fosse che un solo offerente.

5. Presso l'ufficio comunale, e dalle ore 8 ant. alle ore 2 pom., si può prendere cognizione delle condizioni di appalto.

Pachino, 17 aprile 1886.

Visto — Pel Sindaco: M. GAFINI.

7027 Il Segretario comunale: S. CAMPISI.

REGIO TRIBUNALE CIVILE

di Viterbo.

Il sottoscritto procuratore rende noto per tutti gli effetti di legge che con decreto 26 marzo 1886 il presidente del Tribunale suddetto, sulla istanza di Francesco Montanari, di Lugnano Teverina, ha dichiarato aperto il giudizio di graduazione sulla quinta parte appartenente a Pietro Belli del prezzo degli immobili venduti a danno di Sante, Francesco, Giuseppe, Bonaventura e Pietro Belli, di Bagnorea, nelle pubbliche udienze del 3 dicembre 1885 e 8 febbraio 1886, delegando il giudice signor avv. Mazza per l'istruzione del giudizio, prescrivendo la notifica del decreto alle parti interessate, ed ordinando ai creditori iscritti di depositare entro giorni trenta nella cancelleria del Tribunale le domande di collocazione coi documenti giustificativi.

7084 AVV. FABIO LUDOVISI.

(3ª *pubblicazione*)

ESTRATTO DI DECRETO

del Tribunale di Camerino.

In seguito ad istanza promossa dai signori Ribechi Eugenia e Pelagalli Ozobeide, Guglielmo e Giuseppa di Castelraimondo, il Tribunale civile di Camerino, nel dì 19 febbraio 1886, ha emanato in Camera di Consiglio decreto con cui si autorizza l'Amministrazione del Debito Pubblico del Regno d'Italia a convertire in rendita al portatore e dividere fra gl'interessati i due certificati intestati al fu Pelagalli Gabriele, l'uno di lire 10, distinto col n. 110,900, e l'altro di lire 70, distinto col numero 114,046, e ciò in conformità all'articolo 2 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, lettera D, ed all'art. 82 e seguenti del relativo regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942.

Camerino, 23 marzo 1886.

6513 EUCHERIO SENSINI proc.

(1ª *pubblicazione*)

REGIO TRIBUNALE CIVILE

DI VITERBO.

Si rende noto che, ad istanza di Saveri Antonietta fu Filippo, nella pubblica udienza del giorno 24 maggio 1886, dinanzi il Tribunale suddetto, avrà luogo a carico di Bartolomeo Vinci, da Ronciglione, la vendita ai pubblici incanti degli stabili seguenti:

1. Terreno seminativo vitato, posto nel territorio di Ronciglione, in contrada La Pace, della superficie di tavole 23 42, pari ad ettari 2, are 34 e cent. 20, segnato in catasto sez. 1ª coi numeri 1170 sub. 1, 2, confinante eredi Gentili, eredi di Filippo Betti, fratelli Cangioli e strada, salvi ecc.; una parte di questo stabile è gravato dell'annuo perpetuo canone di sc. 3 60, pari a lire 19 35, a favore di un Beneficio eretto nella chiesa di S. Andrea Apostolo, di Ronciglione, e del tributo diretto verso lo Stato di lire 23 71.

2. Terreno seminativo, vitato e pascolivo, con casa colonica, posto nel suddetto territorio, contrada Pisciarello, della superficie di tavole 25 64, pari ad ettari 2, are 36 e centiare 40, segnato in mappa sez. 4ª, nn. 344, 345, confinante coi fratelli Mocavini, eredi Valentini, Vincenzo Lippi e Marini Giuseppe, gravato del tributo diretto verso lo Stato di lire 15 41.

L'incanto sarà aperto sul prezzo offerto di lire 1422 60 per il 1° lotto, e di lire 924 60 per il 2° lotto, osservate nel resto le condizioni enunciate nel bando redatto dal canc. Bollini.

7083 AVV. DAMASO BUSTELLI.

ERRATA-CORRIGE.

Nel decreto di adozione fatta dai coniugi Vincenzo Visone ed Agata Iazzetta in persona di Giuseppe Sansone, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia* del 29 marzo 1886, n. 73, pag. 1590, leggasi **Iazzetta** dove dice *Tazzetta.*

Roma, 17 aprile 1886. 7074

(2ª *pubblicazione*)

ESTRATTO

dal suo originale esistente nella cancelleria del Tribunale civile e correzionale di Lecce.

Agl'Ill.mi signori Presidente e Giudici del Tribunale civile e correzionale di Lecce.

Il sottoscritto avvocato e procuratore dei sigg. Sacerdote Luigi, Cosimo, Maria Giuseppa e Maria Giovanna Scazzeri del fu Giuseppe di Francavilla Fontana, nella qualità di eredi del defunto loro germano notaro Alfonso Scazzeri che aveva la residenza in Oria, Consiglio notarile del distretto di Lecce, prega le SS. LL. Ill.me a voler pronunciare lo svincolo della cauzione notarile prestata dal defunto per l'esercizio della sua professione, e di cui nel certificato di rendita di lire 85, n. 51000, rilasciato a Napoli il 24 novembre 1862 sotto il n. 19683 del registro di Posizione.

Lecce, 24 marzo 1886.

Il procuratore ed avvocato
Firm. Angelantonio Fumarola.

Presentata in cancelleria oggi 25 marzo 1886, ed inscritta al n. 127 del relativo registro.

Firm. D'Ambrosio, cancelliere.

La presente copia è fatta a mente dell'articolo 38, legge sul riordinamento del notariato, ed in conformità dell'articolo 6 del regolamento approvato con R. decreto 10 dicembre 1882; e si rilascia al richiedente sig. avvocato e procuratore cavaliere Angelantonio Fumarola oggi in Lecce, 1° aprile 1886.

Il cancelliere del Tribunale
D'AMBROSIO.

6816

P. G. N. 22255.

S. P. Q. R.

NOTIFICAZIONE.

A seconda di quanto erasi annunziato colla notificazione 5 aprile corrente, num. 20017, il giorno di venerdì 9 detto mese, alle ore 10 antimeridiane, ebbe luogo nel locale designato la 20ª estrazione delle obbligazioni del prestito comunale di 30 milioni di lire contratto con la Banca Nazionale nel Regno d'Italia.

Per norma di chiunque possa avervi interesse, si pubblicano ora, con ordine numerico e non di sortizione, i 705 numeri delle obbligazioni estratte, rimborsabili col primo giorno del prossimo futuro luglio 1886 sulla esibita delle stesse obbligazioni originali e relative cedole, di scadenza posteriore al detto giorno.

I numeri estratti sono i seguenti:

34 65 351 395 487 639 730 811 870
882 884 897 1073 1084 1180 1291 1412 1423
1627 1630 1648 1700 1802 1873 1896 1996 2097
2189 2230 2247 2278 2348 2404 2527 2536 2553
2635 2643 2660 2669 2684 2801 2840 2853 2869
2875 3011 3096 3221 3223 3253 3340 3413 3461
3512 3616 3657 3688 3823 3825 3911 4272 4312
4356 4370 4425 4480 4614 4742 4831 4875 4880
4920 4969 4971 5063 5141 5194 5220 5229 5232
5291 5307 5353 5615 5616 5659 5709 5765 5954
6033 6037 6115 6502 6623 6713 6924 7055 7075
7161 7174 7183 7334 7514 7747 7889 8003 8191
8223 8427 8488 8550 8727 8852 9079 9092 9262
9297 9298 9388 9450 9473 9484 9544 9558 9593
9668 9669 9690 9744 9754 9777 9831 10188 10201
10261 10401 10679 10782 11221 11250 11263 11429 11554
11661 11682 11809 11918 12020 12130 12336 12401 12405
12451 12482 12524 12702 13353 13424 13437 13147 13458
13614 13672 13736 13845 13989 14193 14200 14237 14330
14343 14423 14471 14502 14519 14540 14607 14609 14692
14730 14739 14832 14839 14858 15130 15346 15423 15545
15630 15848 15892 15907 15971 16012 16034 16037 16119
16140 16175 16300 16591 16631 16697 16724 16773 16781
16870 16916 16930 17007 17751 17782 17821 17888 17955
17977 17993 17995 18114 18199 18247 18350 18374 18399
18447 18488 18541 18582 18605 18623 18667 18671 18682
18771 18996 19013 19083 19127 19149 19310 19329 19716
19905 20063 20271 20369 20549 20569 20576 20577 20678
20693 20908 20923 21100 21112 21165 21191 21368 21377
21412 21641 22048 22061 22067 22076 22255 22300 22472
22618 22663 22756 22806 22937 23092 23166 23196 23229
23253 23360 23369 23371 23513 23572 23671 23710 23751
23783 24037 24126 24197 24225 24483 24488 24549 24711
24725 24756 24873 24951 24955 25254 25439 25534 25617
25769 25961 25976 26082 26157 26199 26405 26452 26477
26658 26771 26819 26851 26909 27075 27102 27140 27147
27227 27284 27287 27347 27503 27513 27515 27518 27526
27534 27602 27718 27782 27835 27846 27945 28034 28041
28080 28085 28121 28245 28286 28305 28361 28497 28610
28804 28910 28921 28945 29021 29022 29122 29164 29760
30004 30164 30173 30212 30246 30425 30459 30516 30569
30715 30752 30776 30780 30860 30865 30933 31177 31512
31516 31569 31627 31672 31710 31794 31855 31944 31964
31975 32059 32396 32416 32505 32517 32544 32864 32897
32994 33164 33211 33324 33337 33372 33494 33576 33618
33621 33688 33748 33992 34030 34072 34109 34207 34280
34297 34534 34538 34651 34719 34768 34802 34866 34899
35009 35123 35161 35233 35293 35301 35341 35353 35473
35545 35603 35760 35924 36130 36133 36269 36520 36552
36560 36575 36600 36612 36615 36654 37179 37199 37275
37359 37430 37563 37681 37717 37728 37729 37841 38119
38173 38264 38380 38454 38497 38517 38529 38629 38666
38694 38760 38815 38875 38880 38905 39004 39176 39283
39360 39409 39450 39577 39727 39739 39744 39757 39823
39898 39946 40038 40062 40366 40419 40453 40568 40719
40726 40746 40930 40952 40957 40999 41051 41149 41187
41188 41198 41480 41714 41720 41845 42031 42059 42361
42499 42944 42975 42979 43146 43226 43333 43380 43412
43448 43502 43590 43605 43645 43654 43807 41140 44145
44152 44177 44349 44365 44375 44393 44480 44541 44564
44610 44756 44771 44925 45153 45190 45280 45314 45339
45380 45429 45502 45526 45648 45704 45871 45988 46070
46167 46419 46521 46637 46985 46988 47100 47218 47240
47244 47403 47819 47880 47900 47951 47965 47968 48016
48188 48415 48429 48448 48515 48624 48664 48750 48780
48809 48887 48969 49169 49180 49231 49271 49374 49540
49552 49701 50162 50237 50265 50276 50368 50381 50524
50557 50788 50815 50822 50846 50931 51056 51062 51094
51172 51488 51515 51536 51539 51561 51703 51815 51971
52016 52028 52070 52383 52559 52738 52741 52967 52993
53052 53120 53167 53257 53260 53274 53298 53318 53348
53456 53582 53626 53798 53869 53908 53957 53967 54050
54185 54320 54491 54499 54752 54842 54890 55204 55521
55693 55787 55811 55841 56146 56157 56161 56181 56285
56459 56501 56569 56578 56591 56914 56937 56974 56982
57072 57248 57317 57323 57340 57439 57455 57502 57515
57551 57611 57732 58105 58275 58438 58498 58526 58655
58947 59017 59053 59075 59438 59525 59609 59688 59694
59838 59928 59934.

Roma, dal Campidoglio, il 15 aprile 1886.

Il ff. di Sindaco: L. TORLONIA.

7049 *Il Segretario generale*: A. VALLE.

AVVISO.

Il sindaco del comune di Carlentini,

Essendo andati deserti i due esperimenti d'asta per appaltare questo dazio di consumo e relativa sopratassa comunale, ai sensi del deliberato di questo Consiglio, emesso nella seduta dell'11 corrente,

Rende noto, che nel giorno 28 aprile corrente, alle ore 11 antimeridiane, in quest'ufficio comunale, dal signor sindaco, o da chi per esso, sarà tenuta una nuova asta pubblica a mezzo di candela, sempre per il quinquennio 1886-1890, ed in base alle condizioni vigenti ed approvati superiormente, meno del piede dell'asta, che secondo il predetto deliberato è stato fissato a lire 8000 annue.

Chi intende offrire deve depositare lire 1800 per cauzione, e lire 150 per spese occorrenti.

Il termine utile dei fatali è stato ridotto a giorni cinque, e scade col giorno 3 maggio, alle ore 11 antimeridiane.

Tutt'altre condizioni trovansi presso l'ufficio comunale.

Carlentini, li 13 aprile 1886.

Il Sindaco: C. SCAVONETTI.

7043 Il Segretario comunale: L. ROSSITTI.

CITTÀ DI GENOVA

Ufficio di Edilità e Lavori Pubblici

AVVISO D'ASTA.

Si rende noto al pubblico che il giorno 6 maggio p. v., alle 2 pom., avrà luogo in una delle sale del palazzo Civico, nanti il sindaco, col mezzo dei partiti segreti il primo incanto per l'appalto di

Ripavimentazioni diverse nell'interno della città
per la somma di lire 118,000.

I concorrenti a far partito dovranno:

1. Far inscrivere nella segreteria del comune, prima del mezzodì del giorno fissato per l'incanto, il loro nome, cognome, patria e qualità, e deporvi i certificati comprovanti la loro capacità;

2. Depositare nella Tesoreria civica lire 11,000 a garanzia del contratto e lire 1000 a mani del segretario per le spese d'incanto, tassa di registro ed altre relative.

Le offerte dovranno essere formulate in base ad un tanto per conto di ribasso sull'ammontare dell'appalto.

L'aggiudicazione avrà luogo a favore del migliore offerente, purchè il ribasso offerto sia superiore o almeno uguale a quello portato dalla scheda dell'Amministrazione, ma non sarà definitiva se non nel caso in cui nel termine dei fatali non abbia avuto luogo il ribasso del ventesimo.

Verificandosi questo ribasso, si procederà ad un nuovo definitivo incanto, coll'estinzione dei lumi, di cui sarà avvertito il pubblico con apposito manifesto.

Le condizioni d'appalto sono visibili a chiunque nel civico ufficio dei lavori pubblici in tutti i giorni non festivi, dalle ore 10 del mattino alle ore 4 pom.

Genova, addì 17 aprile 1886.

7065 *Per il Segretario del Municipio*: CORSI.

Intendenza di Finanza di Cosenza

Avviso d'Asta

per l'appalto dello spaccio all'ingrosso sale e tabacchi di Paola.

In esecuzione dell'art. 37 del regolamento per il servizio di deposito e di vendita dei sali e tabacchi lavorati, approvato con R. decreto 22 novembre 1871, n. 549, e modificato col R. decreto 22 luglio 1880, n. 5557, devesi procedere nella via della pubblica concorrenza al conferimento dello spaccio all'ingrosso dei sali o tabacchi in Paola, nel circondario di Paola, nella provincia di Cosenza.

A tale effetto nel giorno 10 del mese di maggio 1886, alle ore 12 antimer., sarà tenuto negli uffici dell'Intendenza delle finanze in Cosenza l'appalto ad offerte segrete.

Lo spaccio suddetto deve levare i sali dal magazzino di deposito in Paola ed i tabacchi dal magazzino di deposito in Paola.

All'esercizio dello spaccio va congiunto il diritto della minuta vendita dei generi di privativa da attivarsi nello stesso locale, ma in ambiente separato, sotto l'osservanza di tutte le prescrizioni per le rivendite dei sali e tabacchi.

Al medesimo sono assegnate le rivendite dei comuni seguenti, cioè:

Paola — Idem Rione S. Nicola — Idem Borgata Marina — S. Lucido — Fuscaldo — Idem Rione Gariglio — Idem Borgata Marina — Idem Rione Mosciiora — Acquappesa — Idem Rione Intavolata — Cetraro — Idem Rione S. Angiolo — Guardia Piemontese — Falconara Albanese.

La quantità presuntiva delle vendite annuali presso lo spaccio da appaltarsi viene calcolata:

A) Pel sale, comune, macinato e raffinato, quintali 1267 65, equivalente a lire 42474 96.

B) Pei tabacchi, nazionali, quintali 92 94, equivalente a lire 97137 97.

A corrispettivo della gestione dello spaccio e di tutte le spese relative vengono accordate provvigioni, a titolo d'indennità, in un importo percentuale sul prezzo di tariffa distintamente pei sali e pei tabacchi.

Queste provvigioni calcolate in ragione di lire 2 900 per ogni cento lire sul prezzo di acquisto dei sali, e di lira 1 020 per ogni cento lire sul prezzo di acquisto dei tabacchi, offrirebbe un annuo reddito lordo approssimativamente di lire 2223 50.

Le spese per la gestione dello spaccio si calcolano approssimativamente in lire 1223 50, e perciò la rendita depurata dalle spese sarebbe di lire 1000.

Oltre di ciò lo spacciatore medesimo fruirà del reddito dell'esercizio della minuta vendita alla quale ha diritto.

La dettagliata dimostrazione dogli elementi dai quali risulta il dato suesposto relativamente alle spese di gestione trovasi ostensibile presso la Direzione generale delle gabelle e presso l'Intendenza delle finanze in Cosenza.

Gli obblighi ed i diritti del deliberatario sono indicati da apposito capitolato ostensibile presso gli uffici premenzionati.

La dotazione o scorta di cui dovrà essere costantemente provveduto lo spaccio è determinata:

In quintali — Sale pel valore di . . .	L.	2,000
In quintali — Tabacchi id. . . .	»	2,500
E quindi in totale	L.	4,500

L'appalto sarà tenuto con le norme e formalità stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Coloro che intendessero di aspirare al conferimento di detto esercizio dovranno presentare, nel giorno e nell'ora suindicati, la loro offerta in iscritto all'Intendenza di finanza in Cosenza, e conforme al modello posto in calce al presente avviso.

Le offerte per essere valide dovranno:

1. Essere estese su carta bollata da una lira;
2. Esprimere in tutte lettere la provvigione richiesta a titolo d'indennità per la gestione e per le spese relative tanto pei sali quanto pei tabacchi;
3. Essere garantite mediante deposito di lire 800, a termini dell'articolo 3 del capitolato d'oneri.

Il deposito potrà effettuarsi in numerario, in vaglia o in buoni del Tesoro, ovvero in rendita pubblica italiana calcolata al prezzo di Borsa della capitale del Regno, diminuito del decimo;

4. Essere corredate da un documento legale comprovante la capacità di obbligarsi.

Le offerte mancanti di tali requisiti o contenenti restrizioni o deviazioni dalle condizioni stabilite, o riferentisi ad offerte di altri aspiranti, si riterranno come non avvenute.

L'aggiudicazione avrà luogo sotto l'osservanza delle condizioni e riserve stabilite dal ripetuto capitolato, a favore di quell'aspirante che avrà richiesta la provvigione minore, sempre che sia inferiore od almeno uguale a quella portata dalla scheda Ministeriale.

Il deliberatario, all'atto dell'aggiudicazione, dovrà dichiarare se intenda di acquistare con denaro proprio la dotazione assegnata per la gestione dello spaccio, oppure di richiederla a fido, indicando in quest'ultimo caso il modo con cui intenderebbe garantirla, conformemente alle disposizioni del capitolato di oneri. Di ciò sarà fatto cenno nel processo verbale relativo.

Seguita l'aggiudicazione, saranno immediatamente restituiti i depositi agli aspiranti. — Quello del deliberatario sarà trattenuto dall'Amministrazione a garanzia definitiva degli obblighi contrattuali.

Sarà ammessa entro il termine perentorio di giorni 15 l'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Saranno a carico del deliberatario tutte le spese per la pubblicazione degli avvisi d'asta, quelle per l'inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Bollettino della Prefettura, le spese per la stipulazione del contratto, le tasse governative e quelle di registro e bollo.

Campobasso, addì 10 aprile 1886.

L'Intendente: G. BOERI.

Offerta.

Io sottoscritto mi obbligo di assumere la gestione dello spaccio all'ingrosso dei sali e tabacchi in Paola, in base all'avviso d'asta 10 aprile 1886 pubblicato dall'Intendenza delle finanze in Cosenza, sotto l'esatta osservanza del relativo capitolato d'oneri e verso una provvigione di lire (in lettere e cifre) per ogni cento lire del prezzo di vendita dei sali, e di lire (in lettere e cifre) per ogni cento lire del prezzo di vendita dei tabacchi.

Unisco i documenti richiesti dal suddetto avviso.

Il sottoscritto N. N. (Nome, cognome e domicilio dell'offerente).

Al di fuori: Offerta pel conseguimento dello spaccio all'ingrosso dei sali e tabacchi in Paola. 7077

Prefettura della Provincia di Napoli

Avviso d'Asta.

Appalto dei lavori per compiere la sistemazione del torrente Leone, munendo di mura di sponda l'infimo tratto di esso tra quello in corso di sistemazione e le vasche del Sansossio presso Marigliano.

Per disposizione del Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione generale delle opere idrauliche, nel giorno 10 dell'entrante mese di maggio, alle ore 12 meridiane, si procederà nell'ufficio di questa Prefettura, innanzi al signor prefetto, o chi per lui, ad un pubblico incanto, col metodo della estinzione di candela vergine, per l'appalto sopraindicato.

L'impresa resterà vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale pei lavori di conto dello Stato e di quello speciale 12 novembre 1885, visibili nell'ufficio della Prefettura.

L'appalto s'intenderà conchiuso a misura, ed ai prezzi unitari risultanti dal quadro annesso al capitolato speciale.

I lavori dovranno essere ultimati nel termine di mesi 15, a cominciare dal giorno della consegna.

L'importo dei lavori è di lire 58706 a base d'asta.

Per essere ammessi all'incanto i concorrenti dovranno esibire;

a) Un certificato di moralità, rilasciato dall'autorità municipale del luogo di domicilio del concorrente, in data recente.

b) Un attestato del Prefetto o Sotto-Prefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che l'aspirante o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori da appaltarsi.

c) Quietanza di una Tesoreria provinciale comprovante il deposito per cauzione provvisoria di lire 4000.

Non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

La cauzione definitiva è fissata nella somma corrispondente al decimo dell'importo netto delle opere d'appalto, in danaro o in cartelle del Debito Pubblico al portatore, valutate al corso di Borsa.

Prima della stipulazione del contratto, dovrà l'appaltatore presentare un socio o fideiussore, il quale sarà tenuto all'adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'appaltatore medesimo, in conformità di quanto è detto nell'articolo 8 del capitolato generale a stampa.

Tutte le spese e tasse per gl'incanti e pel contratto saranno a carico dell'appaltatore medesimo, il quale all'uopo depositerà nell'atto della sottoscrizione del contratto la somma di lire 1200.

Il contratto sarà soggetto all'approvazione Ministeriale;

Il termine utile a poter produrre, nell'ufficio della Prefettura medesima, offerte di ribasso non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, è fermato a giorni quindici da quello dell'avviso di primo deliberamento.

Il deliberatario dovrà, entro cinque giorni dalla data dell'aggiudicazione, stipulare coll'Amministrazione relativo contratto, previo deposito della cauzione definitiva presso la Cassa dei depositi e prestiti. Non presentandosi nel termine prefindicato per la stipulazione del contratto, egli perderà il deposito della cauzione provvisoria, il quale cederà *ipso jure* a beneficio dell'Amministrazione.

Napoli, 17 aprile 1886.

7050 Il Segretario delegato: G. MAZZARELLI.

INSERZIONE.

A tenore dell'art. 155 Codice di commercio, la **Società Anonima Cooperativa di produzione per l'esercizio del Forno Fantuzzi a sistema continuo privilegiato in Bagnolo in Piano (Reggio Emilia)** è convocata in assemblea generale ordinaria pel giorno 9 maggio p. v., ed in seconda convocazione, pel caso di mancanza di numero, pel successivo giorno 16 stesso mese, in Bagnolo in Piano, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura del resoconto morale del Consiglio d'amministrazione per l'esercizio 1885-86;
2. Relazione del Consiglio dei sindaci;
3. Approvazione del consuntivo 1885-86;
4. Richiesta di ratifica per n. 3 azioni emesse a favore di operai addetti al forno, ed approvazione per ulteriori da emettersi per operai che prestassero di continuo l'opera loro;
5. Richiesta di ratifica per restrizione di ipoteca concessa su piccola porzione del fondo Fantuzzi Consorti in Bagnolo, escorporata dalle ferrovie provinciali;
6. Comunicazioni diverse;
7. Nomina del presidente, per causa di decesso dell'ingegnere architetto Pio Casoli (Art. 21 dello statuto sociale);
8. Nomina di tre consiglieri in surrogazione dei signori Gherardi Serafino, Bergonzi avv. Carlo e Bigi dottor Luigi, scaduti per anzianità, da eleggersi a tenore dell'art. 21;
9. Nomina di cinque sindaci (art. 20 dello statuto sociale), essendo scaduti i signori Guatteri dottor Gaetano, Lanzoni Basilio, Canossi avvocato Carlo, Manzi Ferdinando e Rustichelli Antonio.

Reggio Emilia, 17 aprile 1886.

7097 Per il Presidente: BERGONZI.

Esattoria Consorziale di San Vito Romano

Avviso per vendita coatta d'immobili.

Il sottoscritto esattore fa pubblicamente noto che a ore 9 ant. del giorno 19 maggio 1886, nel locale della Pretura di S. Vito Romano, si procederà alla vendita a pubblico incanto degli immobili descritti nell'elenco che segue, e appartenenti ai signori sottoindicati, debitori dell'esattore che fa procedere alla vendita:

1. Casa 1° piano di due vani, posta nel comune di Capranica Prenestina, in via della Torre, n. 6, di proprietà del signor Gavini Domenico fu Luigi, a confine con Pantoni Felice, Ponzo Domenico e Pantoni Anna, sez. unica, part. 107[2, valore censuario lire 15, prezzo minimo liquidato a termine dell'art. 663 del Codice procedura civile lire 146 40, somma a depositarsi per garanzia dell'offerta lire 7 32. Libera.

2. Casa porzione pianterreno e primo piano di vani tre, posta nel comune di S. Vito Romano, in via delle More, di proprietà di Cinti Mattia fu Pietrangelo, a confine con Bruschini Pietro, Gentilezza Giuseppe a due lati e Carrarini Antonio, sezione unica, part. 250[1, valore censuario lire 22 50, prezzo minimo lire 219, somma a depositarsi per garanzia dell'offerta lire 10 95. Libera.

3. Casa porzione primo e secondo piano di vani 3, posta nel comune di S. Vito, in via Borgo Mario, n. 84 — Bottega pianterreno di un vano posta in via della Rocchetta, n. 61, ambedue gli immobili sono di proprietà di De Paolis Alessandro fu Girolamo, il 1° confina con De Paolis Giuseppe, Mainero Rocca Caterina e Rossi Pietro, sezione unica, part. 309[3, 3175[8, valore censuario lire 41 25, prezzo minimo lire 402 39, somma da depositarsi per garanzia dell'offerta lire 20 12, il 2° confina con Colafranceschi Anna, Sallusti Raffaele e strada, sezione unica, part. 317[3, valore censuario lire 13 12, prezzo minimo lire 127 98, deposito lire 6 40.

4. Casa 1° piano ed un vano, posta nel comune di S. Vito Romano, in via della Rocchetta, a confine con Cialdea Clelia di Luigi e Luigi fu Michele e strada, di proprietà di Cenci Attilio, Alfredo ed altri fu Eustachio, sezione unica, part. 337[1, 337[5, valore censuario lire 19 80, prezzo minimo liquidato lire 193 05, deposito per garanzia dell'offerta lire 9 65. Libera.

5. Terreno castagneto, posto nel territorio di S. Vito Romano, in vocabolo Cesali, di proprietà di Gentili Francesco fu Vito, in Battistoni, a confine con Rossi Marianna e Rosa, Maccaroni Vitantonio, Lorenzo, Gio. Battista e fosso, estensione are 8 52, sez. unica, part. 1883, valore censuario sc. 6 39, prezzo minimo liquidato lire 39 74, deposito per garanzia dell'offerta lire 1 99. Libero.

6. N. 4 appezzamenti di terreno, posti nel territorio di S. Vito Romano, di proprietà del Beneficio della Sagrestia di S Biagio in S. Vito Romano, distinto come appresso:

1. Terreno seminativo, vitato, pascolo, bosco ceduo, vocabolo Accanesi, a confine con Baccelli dott. Guido, a tre lati Giusto Giacinto e strada, estensione are 6 78, sezione unica, particelle 472, 2692, 2693, valore censuario scudi 7 85. Libero.

2. Altro terreno bosco ceduo pascolo, vocabolo Madonna di Compegliano, a confine con Panci Benedetto, Landoni Raffaele, De Paolis Gio. Battista a due lati e strada, estensione are 3 84, part. 890, 2602, 2868, valore censuario sc. 1 40. Libero.

3. Terreno seminativo vitato, vocabolo Fontanelle, a confine con Cinti Angelo, Ronci Testa Valentino a due lati e fosso, estensione 1 57, part. 10 37, valore censuario sc. 4 60. Libero.

4. Terreno seminativo vitato, vocabolo Celso, a confine con Landoni Raffaele a due lati e Saccork P. Paolo, estensione 1 16, sezione unica, particella 1417, valore censuario sc. 3 42. Libero.

Prezzo minimo dei soprascritti fondi liquidato a termini dell'art. 663, Codice procedura civile, lire 107 41, somma a depositarsi in garanzia dell'offerta lire 5 37.

7. Casa porzione al 2° piano posta nel comune di S. Vito Romano in via Aringo, n. 139, di proprietà di Ferrari Gerardo fu Andrea, a confine con Ferrari Vincenzo, Ferrari Francesco e Zazza Michele, sezione unica, part. 170[5, valore censuario lire 9, prezzo minimo liquidato lire 87 60, somma a depositarsi per garanzia dell'offerta lire 4 38. Libera.

Dall'Esattoria consorziale di S. Vito Romano, li 16 aprile 1886.

7082 L'Esattore: E. CORVI.

SOCIETÀ PER L'INDUSTRIA DEI SAPONI ED OLII

SOCIETÀ ANONIMA — SEDE IN FIRENZE

Capitale versato lire 375,000.

Si prevengono i signori azionisti che il versamento dei residuali 7[10 sulle azioni sottoscritte, pari a lire 175 per azione, avrà luogo il 29 corr. in Roma, presso il Banco di Roma, 337, Corso, p. p.

Firenze, li 17 aprile 1886.

7059 IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

GENIO MILITARE — DIREZIONE TERRITORIALE DI ROMA

AVVISO D'ASTA.

Si fa noto che nel giorno 5 maggio corrente anno, alle ore 11 antimeridiane, si procederà in Roma, in via del Quirinale, n. 11, piano 2°, avanti il signor direttore del Genio militare, o chi per esso, a pubblico incanto ed a partiti segreti all'appalto seguente:

Provvista di pietra tufo vulcanico per fabbrica, occorrente per lavori varii nei dintorni di Roma, per l'ammontare di lire 8400.

La provvista dovrà essere compiuta nel termine di giorni centocinquanta.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso il Comando suddetto, nel locale predetto, in tutti i giorni, nelle ore d'ufficio.

L'appalto sarà definitivamente aggiudicato in questo incanto unico al migliore offerente, quand'anche fosse uno solo, semprechè l'offerta di un tanto per cento superi o raggiunga almeno il limite stabilito in apposita scheda.

Il ribasso dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti, da pronunziarsi seduta stante dall'autorità che presiede l'asta.

L'asta sarà tenuta col procedimento prescritto dagli art. 80 e 87 (comma a) e disposizioni relative del regolamento di Contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (Serie 3°).

L'Amministrazione si riserva però piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, nonostante la presentazione dei documenti prescritti dal presente avviso e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta.

Gli aspiranti all'appalto, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno esibire la ricevuta provvisoria di avere eseguito presso un'Intendenza di finanza del Regno il deposito di lire novecento (lire 900) in contanti od in titoli di rendita pubblica dello Stato al portatore, del valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui viene eseguito il deposito.

Dovranno inoltre presentare un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali dell'arma od agli uffici distaccati da esse dipendenti; di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno a questa Direzione ufficialmente e corredati dei certificati suddetti, prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata la ricevuta del medesimo.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati, suggellati e stesi su carta filigranata col bollo ordinario di una lira, e quelli che contengono riserve e condizioni.

Le spese d'asta, di registro, di copie ed altre relative sono a carico del deliberatario.

Roma, il 16 aprile 1886.

Per la Direzione

7053 *Il Segretario*: C. V. MERLANI.

Amministrazione del Demanio e delle Tasse

Intendenza di Finanza in Piacenza

AFFITTO — Secondo incanto.

Per mancanza di concorrenti è rimasto deserto l'incanto tenuto il 17 corrente negli uffici di questa Intendenza, per l'affitto al prezzo sottoindicato dello stabile seguente:

Proprietà denominata *Casagrande*, posta nel comune di Caorso, in un solo corpo di terreno intermediato dalla strada comunale in Muradolo, di natura coltivo nudo, coltivo vitata, arborata, prativa irrigua, provveduta di casa ad uso civile e colonico, della superficie di ett. 85 01 79, corrispondenti a pertiche piacentine 1116 circa, affittata al signor Caprioli Carlo — Prezzo d'incanto lire 7500 — Minimo delle offerte in aumento al prezzo d'incanto lire 50.

Si fa pertanto noto che nell'ufficio predetto, alle ore 10 antimeridiane del giorno 8 maggio prossimo venturo, sarà tenuto un nuovo incanto ad estinzione di candela vergine, per l'affitto suddetto, sotto le condizioni già pubblicate nell'avviso d'asta in data 26 marzo 1886, che qui si trascrivono, con avvertenza che l'affitto sarà aggiudicato quand'anco non vi sia che un solo offerente.

Ogni offerente per essere ammesso all'asta dovrà depositare, a garanzia delle sue offerte, nella Tesoreria di questa città, o nelle mani di chi presiede, il decimo del prezzo d'incanto in numerario o in biglietti, e questo deposito verrà restituito tosto che sarà chiuso l'incanto, ad eccezione di quello fatto dal deliberatario, il quale non potrà pretenderne la restituzione se non dopo reso definitivo il deliberamento e prestata da esso la relativa cauzione.

Non sarà ammesso all'incanto chi nei precedenti contratti coll'Amministrazione non sarà stato abitualmente pronto al pagamento delle rate di pigioni ed osservatore dei patti, e potrà essere escluso chiunque abbia quistioni pendenti colla medesima

Il deliberamento provvisorio seguirà a favore di quello che avrà fatta la maggiore offerta.

È lecito a chiunque sia riconosciuto ammissibile all'incanto di fare nuove offerte in aumento al prezzo del provvisorio deliberamento entro il 25 maggio p. v. e non oltre, alle ore 12 meridiane, purchè tale offerta non sia minore del ventesimo del prezzo medesimo, e garantita col deposito del decimo del prezzo offerto nel modo sopraindicato. In questo caso saranno tosto pubblicati appositi avvisi per procedere ad un nuovo esperimento d'asta sul prezzo così aumentato.

In mancanza di offerte in aumento, il deliberamento provvisorio diverrà definitivo, salvo la superiore approvazione.

Insorgendo contestazioni in quanto alle offerte od alla validità dell'incanto, saranno decise dall'autorità che vi presiede.

Il quaderno d'oneri contenente i patti e le condizioni che regolare devono i contratti di affitto è visibile negli uffici dell'Intendenza di finanza dalle ore 9 ant. alle 4 pom.

Piacenza, addì 17 aprile 1886.

7104 L'Intendente: E. PAVESI.

COMUNE DI VIZZINI

AVVISO D'ASTA.

Si rende noto, che alle ore 11 ant. del dì 6 maggio corrente anno, in una delle sale di questo Palazzo comunale, innanzi il signor sindaco, o chi per esso, si procederà allo incanto pubblico per lo appalto relativo alla ricostruzione della via interna Maddalena, le cui opere in conformità del progetto e perizia redatti dall'ingegnere provinciale signor Giuseppe Turrisi ammontano a lire 82,149.

Il termine prefisso al compimento dei lavori, è di mesi diciotto, a contare dal dì in cui verrà redatto il verbale di consegna delle opere, come prescrive l'art. 338 della legge sui lavori pubblici.

Saranno in corso d'opera fatti all'appaltatore pagamenti in acconto per rata di lire 8000 cadauna a misura del corrispondente avanzamento di lavoro regolarmente eseguito previo certificato rilasciato dall'ingegnere direttore sotto deduzione del ribasso d'asta, e purchè non eccedono le lire 17,229 80 pagabili nel 1886, e le lire 17,229 80 nel 1887, ed il rimanente in lire 17,229 80 per ogni anno di seguito sino alla estinzione.

Le condizioni di appalto, il progetto e perizia si trovano depositati presso la segreteria comunale, onde ognuno possa averne cognizione in tutte le ore d'ufficio.

Non saranno ammessi a licitare, se non persone ben viste a chi presiede lo incanto, e non presenteranno un certificato d'idoneità di data non superiore a due mesi, spedito dai capi o direttori degli uffici tecnici dello Stato o della provincia, nel quale sia fatto cenno delle principali opere da essi eseguite od allo eseguimento delle quali abbiane preso parte.

L'asta avrà luogo col metodo della estinzione della candela vergine e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni.

Nessuna offerta sarà accettata se non migliorerà quella precedente di lire 0 25 per ogni lire 100 di lavoro.

L'aspirante per potere essere ammesso a licitare dovrà depositare presso chi presiede lo incanto lire 5000 in biglietti di Banca come cauzione provvisoria dell'asta, salvo ad aumentarsi come cauzione definitiva in lire 8000 in valuta legale o cedole del Debito Pubblico al valore corrente, nonchè lire 1500, per impronto di spese occorrenti per gli atti che precedono e seguono l'appalto;

Che le offerte di ribasso non potranno essere inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Il deliberatario oltre della cauzione definitiva di lire 8000, alla stipulazione del contratto di appalto dovrà presentare un fideiussore idoneo, benvisto al sindaco. La cauzione sarà restituita all'appaltatore dopo la finale collaudazione delle opere appaltate;

Che le spese tutte inerenti allo appalto ed alla stipulazione del contratto sono a carico del deliberatario, non escluse le indennità da corrispondersi all'ingegnere direttore delle opere. sia per la direzione, che per collaudo e tutt'altro.

Vizzini, addì 14 aprile 1886.

Visto — Il Sindaco: F. CAFFARELLI.

7061 Il Segretario comunale: F. Guzzardi.

COMUNE DI NICOSIA

Avviso.

Nel giorno 6 maggio 1886, alle ore 12 meridiane, nel palazzo municipale di Nicosia, dal sottoscritto sindaco, si procederà alla gabella per pubblico incanto, col metodo dell'estinzione di candele vergini, dell'ex feudo comunale Campanito, sito in questo territorio, per l'annuo estaglio di lire 12502, e per la durata non minore di anni quattro, nè più di anni sei, cursuri dal 1° settembre 1886; prevenendo gli attendenti che le condizioni trovansi depositate nell'ufficio comunale di Nicosia, al quale potranno rivolgersi per avere schiarimenti, e che il termine fatale per l'aumento del ventesimo va a spirare col mezzogiorno del 22 maggio 1886.

Nicosia, 14 aprile 1886.

Il Sindaco funzionante: L. BONELLI.

7066 Il Segretario comunale: L. Leone.

Deputazione provinciale di Brescia.

Avviso d'asta per delibera definitiva *per l'appalto della costruzione di un ponte in ferro sull'Oglio a Darfo*

Di cui seguì pubblica asta nel giorno 3 corrente, essendo stato, nel termine utile di scadenza dei fatali, presentata offerta di miglioria del ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione che portava il ribasso del 28 per 0[0 ai prezzi unitari di perizia e cioè sul valore peritale di L. 88,251. 23.

Si notifica che nel giorno di mercoledì 28 corrente alle ore 10 antimeridiane seguirà l'incanto per la delibera definitiva del predetto appalto col metodo della estinzione delle candele. La gara si aprirà sul ribasso percentuale migliorato del 31. 60, con esclusione nelle offerte delle frazioni di centesimo.

Il deposito a farsi è di L. 5,000 in denaro od in effetti pubblici. I documenti di idoneità sono quelli stabiliti dall'articolo 77 del regolamento di contabilità.

Il capitolato che regola il contratto, l'elenco dei prezzi unitari e i tipi sono ispezionabili in questo ufficio sino al giorno dell'asta.

Brescia, li 13 aprile 1886.

7046 Il Segretario capo: D. G. BENCETTI.

Provincia e Circondario di Roma

COMUNE DI MANZIANA

Nell'esperimento vigesimale tenutosi ieri per l'appalto dei lavori di costruzione del nuovo cimitero, si ebbe la diminuzione di lire 2684 85, oltre l'altra di lire 928 24 nel primo esperimento d'asta, sul prezzo totale di stima di lire 18,827 21, riducendolo così a lire 15,214 12.

Si fa noto pertanto che alle ore 3 pomeridiane del dì 8 maggio p. v., nell'ufficio comunale, innanzi al signor sindaco, o chi per esso, assistito dal sottoscritto segretario comunale, avrà luogo l'esperimento definitivo per lo appalto suddetto, col metodo dell'accensione di candela, qualunque sia il numero dei concorrenti.

L'incanto sarà aperto sul detto prezzo di lire 15,214 12, e le offerte di ribasso non potranno essere inferiori a lire dieci ognuna, ferme restando tutte le altre condizioni di già espresse nei precedenti avvisi d'asta del 3 e 26 marzo prossimo passato coi numeri 6175 e 6596.

Manziana, 15 aprile 1886.

Il Sindaco: MARIANO BUCCI.

7051 Il Segretario: Antonio Nicole.

N. 79.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DI PONTI E STRADE
e
R. ISPETTORATO GENERALE DELLE STRADE FERRATE

Avviso di seguito deliberamento.

A seguito del simultaneo incanto tenutosi il dì 8 aprile corrente, da questa Direzione generale e dalla R. Prefettura di Cremona, giusta l'avviso d'asta del 16 marzo p. p., lo appalto:

1. Dei lavori di terra, murali, metallici ed accessorii occorrenti per la costruzione di un ponte in ferro sul Po, lungo la strada interprovinciale Cremona-Piacenza, della lunghezza complessiva di metri 943 80, diviso in dodici campate;
2. Dei lavori necessari per l'allargamento di detto ponte in servizio della ferrovia Borgo San Donnino-Cremona,

venne deliberato per la presunta complessiva somma di lire 4,366,726 40, dietro l'ottenuto ribasso di lire 26 88 per cento su quella di stima di lire 5,972,000.

Il termine utile (fatali) per rassegnare offerte in diminuzione della detta presunta somma di deliberamento, le quali non potranno essere inferiori al ventesimo, e dovranno essere accompagnate dal deposito e certificati prescritti col suddetto avviso, scade col mezzogiorno del 3 maggio p. v.

Tali offerte saranno ricevute indistintamente nei surriferiti uffizi; ma, ove più d'una ne fosse presentata, sarà preferita la migliore, e, se uguali, quella rassegnata prima.

Roma, 18 aprile 1886.

6953 *Il Segretario*: V. TEGLIO.

Società Anonima per L'Invenzione Dall'Orto Motore Rotatorio a Vapore e per l'esercizio dei relativi diritti

Capitale sociale lire 46,250, tutto versato

SEDE IN GENOVA

Gli azionisti di questa Società sono convocati in assemblea generale straordinaria, a sensi dell'art. 10 dello statuto sociale, per il giorno 10 maggio p. v., alle ore 8 pom., nella sede della Società, via S. Luca, n. 1, p. 3°.

Ordine del giorno:

Art. 1. Comunicazioni della presidenza;

Art. 2. Domanda dell'inventore signor Pietro Dall'Orto per la restituzione di parte delle azioni lasciate in deposito;

Art. 3. Nomina di un consigliere in surrogazione di un altro dimissionario.

I signori azionisti sono pregati a voler depositare le azioni cinque giorni prima presso la spettabile Banca Popolare di Genova, onde poter essere ammessi all'assemblea

Nel caso che questa adunanza non potesse aver luogo per mancanza del numero legale negli intervenuti, gli azionisti sono fin d'ora invitati per quella di seconda convocazione per il giorno 20 prossimo venturo maggio, alle ore 8, nello stesso locale.

Genova, 17 aprile 1886.

Per il Presidente
7091 Il Segretario: V. BRACESCO.

(1ª *pubblicazione*)

Banca Nazionale nel Regno d'Italia

Capitale versato lire 150,000,000

DIREZIONE GENERALE

Avviso.

L'adunanza generale degli azionisti che, secondo i Regi decreti 20 gennaio 1867 e 4 giugno 1882, deve essere tenuta annualmente presso la Sede di Napoli, avrà luogo il giorno 31 del p. v. maggio, ad un'ora pomeridiana, nei locali della Banca, palazzo Maddaloni.

Scopo di tale adunanza è la elezione dei membri del Consiglio di reggenza della precitata Sede, per la rinnovazione del terzo dei reggenti e dei censori uscente d'ufficio, e per la surrogazione di quelli che per qualunque altra causa avessero cessato dalle loro funzioni presso il Consiglio medesimo.

Hanno diritto d'intervenirvi tutti gli azionisti possessori da sei mesi almeno di un numero di azioni non inferiore a quindici.

Roma, 16 aprile 1886. 7044

Ven. Arciconfraternita dei Bergamaschi - Roma

In esecuzione della deliberazione presa nella Congregazione segreta dell'11 aprile corrente, allo scopo di verificare quale sia il numero delle doti assegnate, e che non furono peranco pagate da questa Confraternita, i sottoscritti guardiani fanno calda preghiera a tutte le zitelle che tengono cedolini di doti, perchè li vogliano al più presto presentare a quest'ufficio, ove ne sarà presa esatta annotazione.

Siccome poi è intenzione di questa Confraternita che si rimettano in vigore le prescrizioni scritte sul cedolino stesso, così si avvertono quelle che non avessero da due anni fatto riconoscere le loro doti, che, ove non li presentino per la ricognizione, entro tre mesi dalla data della presente, decadranno definitivamente dall'acquistato diritto.

Roma, il 16 aprile 1886.

A. RONCALLI.
A. LUPI.
L. TIRABOSCHI.
7060 E. GIOVANELLI.

Filatura, Tessitura e Tintoria di cotone IN PORDENONE

SOCIETÀ ANONIMA — *Capitale versato lire* 2,502,941 60 **ridotto per non emissione e per ammortizzazioni a L. 2,245,182 94).**

A tenore dell'art. 15 degli statuti e della deliberazione dell'assemblea generale ordinaria del 1° aprile corrente, la Direzione della Società anonima Premiata Filatura, Tessitura e Tintoria di cotone in Pordenone, invita i signori azionisti ad un'adunanza generale straordinaria che avrà luogo in Venezia il giorno 30 aprile corrente, alle ore 12 meridiane, a S. Marco, in una sala della Borsa, gentilmente concessa dalla Camera di commercio, e nella quale si tratteranno i seguenti argomenti:

1. Rapporto della Commissione nominata nell'assemblea del 2 marzo, allo scopo di ottenere la prolungazione della Società, la riduzione del capitale nominale insieme all'aumento del capitale effettivo, l'effettuazione di un prestito in obbligazioni da lire 600,000 a lire 1,000,000, nonchè di proporre le riforme dello statuto, e conseguenti deliberazioni, compresa la nomina della nuova rappresentanza sociale, a termini di legge e del nuovo statuto.

2. (Qualora la deliberazione sul punto primo, avesse esito negativo). Proposta della liquidazione della Società e conseguenti deliberazioni sul modo di attuare siffatta deliberazione.

3. Altre proposte relative alla continuazione della Società od alla liquidazione di essa che credesse di fare la Direzione, o che le pervenissero fino a tutto il 27 corrente.

Qualora tutti gli argomenti non potessero essere discussi nel primo giorno l'adunanza si ritiene fino d'ora convocata per i giorni immediatamente successivi.

Nel caso poi che all'adunanza del 30 aprile non intervenisse un numero di azionisti da poter legalmente deliberare a senso dell'articolo 17 (*) degli statuti, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, gli azionisti sono riconvocati pel giorno 14 maggio, in un'assemblea generale straordinaria di seconda convocazione, collo stesso ordine del giorno, a senso e per gli effetti dello stesso articolo 17 degli statuti.

Pordenone, 18 aprile 1886.

Il Direttore amministratore: PARIDE ZAJOTTI.

NB. Si avverte che l'adunanza generale è costituita da quegli azionisti che appariscono intestati nei registri della Società almeno quindici giorni prima della sua convocazione.

Si avverte pure che, secondo l'articolo 20 degli statuti, alle adunanze generali si ammettono soltanto procuratori che siano azionisti, e che un procuratore può bensì rappresentare più azionisti, ma non può avere più di 20 voti, compresi i proprii.

Le procure saranno depositate in Pordenone presso la Direzione, od in Venezia presso il domicilio del direttore (S. Angelo, Calle Caotorta, n. 3565) non più tardi del 27 aprile.

(*) « Art. 17. — Le adunanze generali sono tenute in Venezia nel luogo che sarà indicato nella circolare d'invito, e le loro deliberazioni sono valide, purchè si trovi personalmente presente all'adunanza un quinto degli azionisti, e purchè questi rappresentino almeno un terzo del fondo sociale, salva l'eccezione seguente.

« Le deliberazioni sopra modificazioni del presente statuto, risoluzione della Società e liquidazione dei fondi, emissione di nuove azioni o accettazione di capitali a mutuo non sono valide se non interviene all'assemblea un numero di azionisti rappresentante fra tutti almeno tre quinti dell'intero capitale sociale.

« Qualora poi le deliberazioni di un'adunanza generale non fossero valide per mancanza dell'intervento del numero di azionisti richiesto dagli statuti per una prima adunanza, si terrà entro quindici giorni un'altra adunanza generale basata sullo stesso ordine del giorno, nella quale le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero degl'intervenuti. » 7094

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Veduto l'elenco descrittivo degli stabili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori della S. C. O. dall'abitato di Farnese al confine territoriale di Ischia di Castro, compilato dall'ufficio del Genio civile in data 10 dicembre 1885;

Vedute le perizie delle indennità offerte per gli stabili occupati, e che sono state accettate dai proprietari;

Veduto il decreto di approvazione del progetto della strada suindicata dal quale risulta che si constatò che l'opera fu dichiarata di pubblica utilità, ai termini dell'articolo 11 della legge 30 agosto 1868, n. 4613, e per gli effetti di quella 25 giugno 1865, n. 2359;

Veduta la deliberazione adottata dal Consiglio comunale di Farnese in data 21 febbraio, con la quale ha deliberato di pagare le indennità agli espropriati della suddetta strada nel corrente anno 1886, coi fondi stanziati in bilancio.

Veduti gli articoli 30, 53, 54 e 55 della legge 25 giugno 1865 succitata;

Decreta:

Art. 1. È autorizzata l'occupazione degli stabili necessari per la esecuzione dei lavori della strada suindicata e descritti nella tabella che fa seguito e parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Il presente decreto ai termini delle succitate disposizioni di legge, dovrà essere, a cura e spese del comune, registrato all'ufficio del registro, trascritto nell'ufficio delle ipoteche, notificato all'Agenzia delle tasse con i necessari documenti per la voltura catastale delle proprietà occupate, in testa al comune, inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, affisso per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune, e notificato al domicilio dei proprietari.

Art. 3. Coloro che hanno ragioni da far valere sulle indennità potranno produrle entro i 30 giorni successivi a quello della inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*, di cui all'art. 2, e nei modi indicati nell'articolo 51 della legge sovracitata del 25 giugno 1865.

Art. 4. Trascorso l'avanti prefisso termine, ed ove non siano prodotte opposizioni, si provvederà dalla Prefettura a dichiarare esigibili dai proprietari le indennità loro dovute in base alle loro domande, corredate dei documenti constatanti la proprietà e la libertà degli stabili, salvo il pagamento entro il termine fissato dal Municipio.

Roma, 27 marzo 1886.

7052 *Il Prefetto*: GRAVINA.

Tabella degli stabili di cui si autorizza l'occupazione.

N. progressivo	PROPRIETARI — Cognome, nome, paternità e domicilio	PROPRIETÀ — Descrizione ed indicazioni catastali	INDENNITÀ — TITOLO	Quantità degli stabili occupati	Ammontare — Parziale	Ammontare — Totale
1	Briganti Francesco fu Domenico, di Farnese.	Terreno pascolivo, vocabolo Montepecchio, in catasto mappa 1107, sez. 2ª, Valle Cupa, confinante via per Ischia, le Spalme e fosso.	Suolo occupato, m. q.	111	7 77	»
		Terreno seminativo, vocabolo strada Vecchia, in catasto, sez. 1ª, Farnese, n. 1358, confina via per Ischia, Lanzi Egidi e fosso.	Suolo occupato, m. q.	51	3 57	»
		Terreno seminativo, vocabolo Montepecchio, in catasto, sez. 2ª, Valle Lupa, nn. 1106, 1105, confinante via per Ischia, fosso e lo stesso.	Suolo occupato, m. q.	73	5 11	»
2	Moscati Pietro fu Gabriele, di Farnese.	Terreno seminativo, olivato, contrada Pian della strada, in catasto sez. 2ª, Vallecupa nn. 1110, 1112, confinante via per Ischia, le Spalme e principe Torlonia.	Suolo occupato, m. q.	39	2 73	19 18
					Totale . . .	19 18

Registrato ad Acquapendente lì 11 aprile 1886, n. 562, vol. 11, pag. 40, Atti Privati. Esatte lire 1 e 20.

Il Ricevitore: CONTI.

Per copia conforme — *Il Segretario Comunale*: E. DE ANGELI.

7052

MUNICIPIO DI UDINE

AVVISO.

In relazione alle deliberazioni prese nella seduta di Giunta 1° corrente, viene aperto il concorso all'impianto ed all'esercizio della illuminazione pubblica e privata in questa città.

Avranno la preferenza quel progetto e quel sistema di illuminazione che presenteranno le migliori garanzie di un buon servizio sotto tutti i riguardi di comodità e di sicurezza, unitamente alla maggior economia per il pubblico ed i cittadini.

Nel caso che l'impianto richiedesse l'uso di forza motrice, il comune è in grado di offrire tre cadute poste sul canale Ledra-Tagliamento e lungo il perimetro della città, alla distanza media di metri 700 dal centro di questa, dell'effettiva forza complessiva di oltre 400 cavalli-vapore.

L'importanza dell'attuale illuminazione pubblica è data da numero 325 flamme a gas e numero 37 a petrolio, e dell'illuminazione privata, esclusa la domestica, da 1951 fiamme a gas e numero 2101 lampade a petrolio.

Gli aspiranti potranno rivolgersi per maggiori schiarimenti all'ufficio tecnico municipale.

Il termine utile alla presentazione delle offerte è fissato a tutto il mese di giugno p. v.

Udine, li 8 aprile 1886.

7042 Il Sindaco: L. DE PUPPI.

CROCE ROSSA ITALIANA

PRESTITO A PREMI

autorizzato colla legge del 28 giugno 1885, n. 3188 (Serie 3ª), garantito dal R. Governo.

Si rende noto che nel giorno 26 del corrente mese, e nei successivi, occorrendo, a ore dieci antimeridiane, nel locale destinato alle estrazioni dei titoli dei debiti dello Stato presso la Direzione Generale del Debito Pubblico, nel Palazzo delle Finanze in Roma (via Goito), l'Associazione della Croce Rossa Italiana procederà all'imborsazione dei numeri delle obbligazioni del Prestito suddetto.

Tale operazione avrà luogo con accesso al pubblico e con intervento della Commissione permanente di sorveglianza istituita coll'art. 9 del R. decreto 6 dicembre 1885, n. 3559 (Serie 3ª), composta dei delegati del Governo, della Croce Rossa e della Banca Generale.

Si rende noto altresì che il 1° maggio prossimo, a ore 10 antimeridiane, sempre con accesso al pubblico, e coll'intervento della Commissione predetta, verrà eseguita nel medesimo locale la prima estrazione a sorte del Prestito, in conformità del relativo piano d'ammortamento.

Roma, 19 aprile 1886.

7105 Il Presidente: RAFFAELE CADORNA.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.